

NUOVA DIFESA
DE' CANONI III. E IV.
DELLA SESSIONE XXIV.
DEL
CONCILIO DI TRENTO

SCRITTA

DA PIETRO DIODATO
NICOPOLITANO

CONTRO
L'ERRONEO ANONIMO LIBRO
DEL DIRITTO DI STABILIRE IMPEDIMENTI
DIRIMENTI IL MATRIMONIO.

STAMPATO IN CREMONA L'ANNO 1784.

NELL'ANNO
DELLA SALUTE

MDCCLXXXVIII.

PROSPETTO

DELL' OPERA.

DISCORSO PRELIMINARE

In cui viene dilucidata l'esistenza e la natura de' canoni dommatici, ed in cui si dichiara lo stato della questione, ed il metodo tenuto nella nuova difesa de' Canoni Trentini.

- §. I. **S'** Accenna l'inutilità di lunghe confutazioni, e la necessità di stare alla difesa de' Canoni Trentini.
- §. II. L'infallibilità della Chiesa ci dà chiara l'esistenza de' dommi, e ci assicura della loro essenza, che noi non comprendiamo.
- §. III. Così siamo certi dell'esistenza de' canoni dommatici risguardanti l'autorità della Chiesa nel definire impedimenti matrimoniali; chi di questa non si contenta, va incontro a gravissimi pericoli di Fede.
- §. IV. Chi ha la pretesione di non credere a' dommi, se non gli sono sciolte tutte le difficoltà in contrario, cade in assurdi ereticali.
- §. V. Risposta diretta a quella pretesione, indicata, quanto a tutte le sue parti, che in seguito si vanno analizando.
- §. VI. Si spiega l'esistenza d'un domma; questa indica e asserisce ancora, ma non dà la dimostrazione dell'essenza del domma istesso.
- §. VII. Si distinguono le difficoltà contro l'esistenza, da quelle che sono contro l'essenza d'un domma.

- §. vii. *Generalmente parlando è temerità l'obiettare contro l'esistenza de' dommi, di cui si vedono nella Chiesa i monumenti. Basta la morale certezza di questi per non obiettare.*
- §. ix. *Vi sono monumenti de' canoni dommatici Trentini, di cui ragioniamo.*
- §. x. *Dall' infallibile autorità della Chiesa nel promulgare i dommi, si prova la loro chiarezza.*
- §. xi. *E massimamente dei Canoni Trentini sopradetti.*
- §. xii. *Si scioglie l'obiezione cavata dall'esistenza della S. Congregazione del Concilio.*
- §. xiii. *Non si devono confondere le difficoltà contro l'esistenza con quelle, che sono contro l'essenza d'un domma.*
- §. xiv. *La Chiesa per definire dommi, altro di necessità non cerca, che la loro esistenza, non stima necessario capirne l'essenza.*
- §. xv. *G. C. e l'Apostolo risposero talvolta alle difficoltà contro l'esistenza de' dommi, rifiutarono quelle, che si obiettavano alla loro essenza.*
- §. xvi. *Ragioni per disprezzare questo genere di difficoltà.*
- §. xvii. *Utilità della nuova difesa de' Canoni Trentini.*
- §. xviii. *Scopo primario, e secondario della medesima.*
- §. xix. *Saggio delle opere, che ora da me si confutano.*
- §. xx. *Metodo della confutazione.*
- §. xxi. *Separazione d'opinioni, che non devono confondersi con quella, che confutiamo.*
- §. xxii. *Amore a' nemici; rispetto a' Sovrani.*

PRO-

PROPOSIZIONE I.

Esistono nel Concilio di Trento Canoni dommatici sull' ecclesiastica potestà di stabilire impedimenti matrimoniali.

- §. I. *Si recano i Canoni Trentini.*
- §. II. *Si dimostrano dommatici dalla formola, con cui sono concepiti.*
- §. III. *Si dimostrano parimente dommatici dallo scopo del Concilio.*
- §. IV. *Si dimostrano non essere disciplinari; benchè anche da' dommatici ne venga la disciplina.*
- §. V. *L' anatema aggiunto a que' canoni, gli conferma per dommatici.*
- §. VI. *Gli stessi canoni disciplinari, che infliggono la pena dell' anatema, suppongono una dottrina di dottrina.*
- §. VII. *Obiezione.*
- §. VIII. *Risposta.*

PROPOSIZIONE II.

Ne' sopradetti canoni il nome di Chiesa significa l' ecclesiastica Gerarchia.

- §. I. *Ciò si dimostra dai canoni stessi.*
- §. II. *E dallo scopo del Concilio, che fu di definire dottrine dommatiche.*
- §. III. *E da quello di Lutero, che negava alla Chiesa l' autorità di costituire impedimenti matrimoniali.*
- §. IV. *Che sempre mai negò la medesima autorità.*
- §. V. *E che espressamente disse di negarla soltanto alla Chiesa.*
- §. VI. *Dunque è evidentissimo, che il nome di Chiesa*

sa in que' canoni , significa l' ecclesiastica Gerarchia .

PROPOSIZIONE III.

Ne' medesimi canoni del Concilio di Trento è definita l'autorità propria dell' ecclesiastica Gerarchia di costituire impedimenti dirimenti il matrimonio .

- §. I. *Si dimostra questa verità dal contesto della Sessione XXIV.*
- §. II. *E da altri luoghi dello stesso Concilio .*
- §. III. *Altrimenti que' canoni sarebbero inutili , e pregiudicievoli alla Chiesa .*
- §. IV. *Nè avrebbero alcun senso intelligibile .*
- §. V. *Dal fatto di Lutero si ha un' altra dimostrazione della proposta verità .*
- §. VI. *Se in que' canoni fosse dichiarato soltanto il possesso di quell' autorità della Chiesa , e non il diritto , sarebbero inutili affatto , e ingiuriosissimi alla Chiesa istessa .*
- §. VII. *Anche il supposto tacito consenso de' Principi sarebbe ingiurioso alla Chiesa , dimostrandola usurpatrice de' diritti sovrani .*
- §. VIII. *I Sovrani istessi hanno confessata propria della Chiesa l'autorità di stabilire impedimenti matrimoniali .*

PROPOSIZIONE IV.

Sono false e distruttive de' dommi le ragioni , che i nostri censori recano per provare , che non sono dommatici i Canoni Trentini sugli impedimenti matrimoniali .

- §. I. *L' avversario obietta tre regole per i canoni dommatici*

- matici . 1. che sieno intimati come decreti di Fede Cattolica ; 2. che il Concilio abbia diligentemente esaminata la materia , e produca canoni in maniera di definire la controversia ; 3. che la cosa sia definibile di Fede .
- §. II. E' contraddittorio il preambolo premesso dall'autore alle regole suddette .
- §. III. E' falsamente applicata a' Canoni Trentini la prima regola .
- §. IV. Dalla falsa applicazione di tal regola ne verrebbe l' inutilità de' canoni di tutti i Concilj ecumenici ;
- §. V. Ed in particolare di quei del Concilio Trentino .
- §. VI. Si dimostra verificata in questi la sopraddetta regola .
- §. VII. e §. VIII. Quanto alla seconda si dimostra il modo con cui la Chiesa esamina le materie per definire de' dommi .
- §. IX. Falsa è della seconda regola l' applicazione che fa l' A. ai Canoni Trentini , in cui è verificata a tutto dovere .
- §. X. Obiezione . Nel Concilio non si potè esaminare una tale materia .
- §. XI. Risposta dedotta dalla ragione universale dell' infallibilità de' Concilj ecumenici ;
- §. XII. §. XII. E dal contesto della Sess. XXIV. del Concilio Trentino .
- §. XIV. Terza regola mal collocata in questo luogo dal nostro censore .
- §. XV. §. XVI. Falsa è l' applicazione che ne fa l' A. ai Canoni Trentini .
- §. XVII. Lo scopo che ebbe Veronio nell' adottare quelle regole ne dimostra la loro equità , senza danno della nostra causa .
- §. XVIII. Ma l' epitome di dette regole fatta in Pavia non è libera dal pericolo d' errore .

- §. XIX. Pretende l' *A.* che sieno disciplinari i Canonici Trentini .
- §. XX. e XXI. Si scioglie la difficoltà; e si mostrano dommatici .
- §. XXII. Anche l' autore Cremonese li pretende disciplinari ;
- §. XXIII. e XXIV. Ma ei pure s' inganna a partito .

PROPOSIZIONE V.

E' falso , che i Canonici Trentini , considerato anche lo scopo di condannare Lutero , non dimostrino definita dal medesimo Concilio l' autorità propria della Chiesa sugli impedimenti matrimoniali .

- §. I. L' *A.* Milanese , e il di lui amico vogliono , che i Canonici Trentini altro non provino , se non che il possesso in cui è la Chiesa di quella autorità .
- §. II. Altri vogliono lo stesso con ragioni diverse .
- §. III. Ma prima il senso commune richiede , che il posse , e potuisse di que' canoni significhi autorità propria della Chiesa .
- §. IV. Lo scopo ancora del Concilio per la condanna di Lutero dimostra lo stesso .
- §. V. Risposta all' amico dell' *A.*
- §. VI. Ad altri censori si risponde , con dimostrare , che il Concilio definì la potestà propria della Chiesa in quest' affare .
- §. VII. Si convincono ancora con i loro stessi principj .
- §. VIII. Che fra Cattolici siavi vero e lecito matrimonio , senza che vi sia Sacramento , questa è per lo meno un' opinione erronea .
- §. IX. Si mostra colla sacra Teologia l' inesattezza della proposizione , che il contratto civile del matri-

- rimonio sia per pura volontà de' Prencipi.
- §. x. L' autore con un' altra sua proposizione sembra di abbracciare la sentenza cattolica da me difesa.
- §. xi. Contro altri censori si dimostra, che i Prencipi non hanno supposto ne' canoni del Concilio la loro autorità, ma v' hanno riconosciuta quella, che è propria della Chiesa.
- §. xii. Non v' è obbligo di sciogliere altre difficoltà per un Cattolico; ma a titolo d'urbanità da me si scioglieranno in seguito.

PROPOSIZIONE VI.

La falsa interpretazione de' Canoni Trentini prodotta da' nostri contraddittori non è sostenuta dall' autorità di alcuni Teologi stati al Concilio, e d' altri vissuti dipoi.

- §. I. L' A. Milanese obietta l' autorità di Cattarino, di Pietro Soto, di Sanchez, Marca, Launojo e Gerbesio.
- §. II. Cattarini rievocò la sua opinione.
- §. III. Pietro Soto chiama cattolica la verità da me difesa, e fa questione dalla nostra assai diversa.
- §. IV. Sanchez pensò totalmente come Pietro Soto.
- §. V. Launojo fu confutato da' Francesi classici, e ne fu fatta una orrenda pittura della di lui opera.
- §. VI. De Marca nulla conclude. Gerbais è a nostro favore, per testimonianza ancora di Van-Espen.
- §. VII. Si fa l' analisi a tant' altri scrittori, che alla fine si riducono primariamente ad un solo, cioè a Launojo.

Van-

x

- §. viii. *Van-Espen di propria sentenza è a nostro favore.*
- §. ix. *Molt' altri scrittori Francesi sono difensori della stessa nostra sentenza.*
- §. x. *Fra di essi lo è anche il Sig. d' Hericourt.*
- §. xi. *Si scioglie una difficoltà cavata da' suoi scritti.*
- §. xii. *Si covalida la risposta, e si amplifica ragionevolmente l' autorità del Sig. D' Hericourt.*
- §. xiii. *Si reca, e s' analizza l' autorità del Luterano Boemero favorevole a quella della Chiesa Cattolica.*
- §. xiv. *Si dimostra, che non sarebbe necessario al Cattolico, il rispondere alle obiezioni recate dagli avversarj.*

PROPOSIZIONE VII.

E' falso, che i Sovrani cattolici abbiano posti impedimenti dirimenti il vincolo nuziale di propria legittima autorità; ed è falso, che la Chiesa non gli abbia coll' originaria sua potestà anticamente costituiti.

- §. §. I. ii. iii. e iv. *Si recano colle parole degli avversarj varie obiezioni,*
- §. v. *Che si riducono a queste: i. I Sovrani hanno stabiliti impedimenti matrimoniali. ii. Ne hanno date dispense. iii. I Cristiani antichi contraevano matrimonio secondo le leggi delle loro nazioni. iv. Ne a questi tre punti ripugnò la Chiesa. v. Ne ora vi ripugna. vi. Se qualche Papa vi ripugnò, fu per politica. vii. In fatti la Chiesa o non ha stabiliti impedimenti, se non impediendi. viii. O se ne ha fatti dei dirimenti, ciò è stato per autorità de' Sovrani.*
- §. vi. *Risposta alla I.*

Ri-

- §. VII. *Risposta alla II.*
 §. §. VIII. e IX. *Risposta alla III.*
 §. §. X. e XI. *Risposta alla IV.*
 §. XII. *Risposta alla V.*
 §. XIII. *Risposta alla VI.*
 §. XIV. *Risposta alla VII.*
 §. §. XV. e XVI. *Risposta alla VIII.*

P R O P O S I Z I O N E VIII.

E' falso , che nel Sacramento del Matrimonio il contratto nuziale sia un contratto soggetto alla civile autorità .

- §. I. *Obiezione . Il matrimonio è il solo ed il più gran fondamento della società civile ; e la popolazione è il più interessante oggetto de' Principi .*
- §. II. *Altra obiezione . Il Sacramento del matrimonio suppone il contratto civile . G. C. non ha limitata la civile potestà .*
- §. III. *Risposta al §. I. Nell' ipotesi degli avversari non è possibile , che tutti i Principi abbiano lasciata l' ispezione de' matrimonj alla Chiesa .*
- §. IV *Nè sarebbe possibile , che la Chiesa l' avesse accettata , se questa realmente fosse incarico della civile potestà .*
- §. V. *Istanza . I Principi la possono avere lasciata alla Chiesa , perchè col titolo di Religione fosse ben regolato il matrimonio ; cui però invigilavano a questo fine i Principi .*
- §. VI. *Risposta . Quegli non hanno alla Chiesa lasciati altri loro pesi , che a titolo di Religione sarebbono stati assai più utilmente soddisfatti da' loro sudditi . Nè la Chiesa mai avrebbe accettato ciò che conosce insallibilmente per dovere primario della civile autorità .*

- §. VII. *Il Concilio di Trento nulla computò la difficoltà proposta §. I. il Sacramento contiene il contratto non civile, ma naturale del matrimonio.*
- §. VIII. *Altra istanza. L' uomo nasce prima alla civile società; e G. C. ha fatto Sacramento il matrimonio contratto giusta le leggi civili non ripugnanti alle Scritture.*
- §. IX. *Risposta. G. C. ha elevato a Sacramento il naturale contratto del matrimonio, e l' ha soggetto alle leggi ancora della Chiesa.*
- §. X. *E' una ridicola ragione, che l' uomo nasca alla società civile. La Chiesa ha diritto, che l' uomo nato da' Cristiani sia battezzato e ridotto alla Repub. Cristiana.*
- §. XI. *Se il Principe cattolico non può far leggi matrimoniali repugnanti al Vangelo, non può nemmeno farle repugnanti a quelle della Chiesa.*
- §. XII. *Le persone cristiane contraenti il matrimonio, sono la materia di questo Sacramento.*
- §. XIII. *Nè vi può frai Cristiani essere legittimo matrimonio, che non sia Sacramento.*
- §. XIV. *La potestà della Chiesa sul matrimonio nulla pregiudica all' interesse della società civile.*
- §. XV. *Obiezione. Il matrimonio è un contratto civile, che viene supposto nel Sacramento.*
- §. XVI. *Risposta. Anche il Battesimo è contratto, eppure non soggetto alla civile potestà.*
- §. XVII. *E' indivisibile il Sacramento del matrimonio dal contratto del matrimonio, come la materia è indivisibile del Sacramento, perciò soggetta all' autorità della Chiesa. La grazia ancora di questo Sacramento dimostra la stessa proposizione.*
- §. XVIII. *Sebbene fosse falsa la proposizione nostra del §. XII. pure non ne segue falsa l' antecedente del §. XVII. Sono affatto diverse.*

PRO-

PROPOSIZIONE IX.

Gesù Cristo, Legislatore del nuovo Testamento, siccome ha in molte cose distinti gli officj della potestà civile da quegli dell' ecclesiastica, così gli ha distinti ancora riguardo al matrimonio; sicchè all' ecclesiastica autorità appartenga il costituire impedimenti dirimenti il vincolo nuziale, ed alla civile appartenga il disporre degli effetti civili del matrimonio.

- §. I. *Obiettano, che G. C. non ha dato alla Chiesa autorità civile, e che non ha limitata quella de' Sovrani.*
- §. II. *Risposta. G. C. secondo il suo diritto naturale essenziale ha divisi gli officj delle potestà ecclesiastica e civile, togliendone e preoccupandone gli abusi di questa.*
- §. III. *I Gentili conobbero appartenere alla società religiosa, non alla civile, l' affare del vincolo matrimoniale.*
- §. IV. *G. C. ha data alla Chiesa l' autorità di distinguere gli officj dell' una e dell' altra potestà.*
- §. V. *Egli prima l' ha esercitata nel comandare la promulgazione del Vangelo; e ciò per naturale diritto.*
- §. VI. *L' Apostolo da Dio ispirato proibì, secondo il jus naturale, che i Cristiani portassero le loro cause ai tribunali de' Gentili.*
- §. VII. *Per lo medesimo jus naturale la Chiesa ha definito, che essa può possedere beni temporali, senza dipendere in ciò da' Sovrani; il confessano anco gli eterodossi.*
- §. VIII. *E' stata da G. C. per suo diritto naturale essenziale separata l' autorità civile dall' ecclesiastica.*
- §. IX. *Il Sovrano deve secondo il diritto naturale e dichiarare*

chiarato dall'Apostolo, far leggi a norma delle definizioni della Chiesa.

- §. x. La Chiesa avendo definita propria l'autorità di costituire impedimenti dirimenti, e di giudicare delle cause matrimoniali, ha definito ancora, essere il contratto naturale non il civile, materia del Sacramento del matrimonio.
- §. xi. Nulla prova a favore dell'avversario il testo *Regnum meum non est de hoc mundo*.
- §. xii. G. C. e l'Apostolo esercitando giurisdizione sul matrimonio, dimostrarono, che l'ispezione di questo appartiene alla Chiesa.
- §. xiii. Si confuta Launojo, che disse incautamente, essere ana difficoltà da trattenere la conversione de' Sovrani non cattolici, il vedersi privi nel Cattolicismo dell'autorità sul matrimonio.
- §. xiv. Che anzi sono assai più felici i Sovrani cattolici, per la maggior sicurezza, che hanno dalla stessa Religione nel procurare il ben pubblico de' sudditi.
- §. xv. I Sovrani cattolici hanno volentieri confessato di dover seguire la dottrina della Chiesa nella loro legislazione.

P R O P O S I Z I O N E X.

La potestà della Chiesa nel costituire impedimenti dirimenti il matrimonio, e nel darne le dispense non è simultanea colla potestà civile; ma è solamente, e privativamente propria della Gerarchia ecclesiastica.

- §. I. La questione ha due aspetti. Si può parlare di due potestà che debbano agire insieme, o d'una che possa agire, dove non agisce l'altra.
- §. II. L'affermativa opinione nel primo aspetto si dimo-

mostra falsa dai Canoni Trentini con prova diretta -

- §. III. *Si dimostra falsa ancora dai medesimi canoni ex absurdo.*
- §. IV. *Inoltre ancora si dimostra lo stesso, o vi fosse, o non fosse nel Concilio questione di quella simultanea potestà.*
- §. V. *Falsa di più si dimostra coi principj dell' avversario.*
- §. VI. *Obiezione I. Il matrimonio è egualmente necessario alla società cristiana e civile. Ob. II. Il Sacerdozio e l'Impero hanno usato d'ajutarsi scambievolmente in questo affare.*
- §. VII. *Risposta alla prima. La società cristiana è infinitamente superiore d'autorità alla società civile.*
- §. VIII. *Risposta alla seconda. La Chiesa ha chiesto gli ajuti civili dell'Impero; e questo ha riconosciuta unicamente nel Sacerdozio l'autorità sugli impedimenti matrimoniali.*
- §. IX. *Anche l'affermativa opinione nel secondo aspetto si dimostra falsa, per essere affare di Religione l'affare degli impedimenti matrimoniali.*
- §. X. *S'obietta la necessità della Repubblica e l'autorità de' Teologi.*
- §. XI. *Dall'esperienza si dimostra falsa quella necessità; e contraddittoria l'opinione di que' Teologi.*
- §. XII. *Ricapitolazione dell' opera.*

*Id quod oppugnatur , Fides est ; isque scopus communis
omnibus est adversariis , & sanæ doctriinæ inimicis .*

S. Basilio . de Spiritu S. cap. x. n. 25.

DISCORSO PRELIMINARE

IN CUI VIENE DILUCIDATA L'ESISTENZA E LA NATURA
DE' CANONI DOMMATICI, ED IN CUI SI DICHIARA
LO STATO DELLA QUESTIONE, ED IL METODO
TENUTO NELLA NUOVA DIFESA
DE' CANONI TRENTINI.

§. I.

SCrissi di già (*) ed ora scrivo ai sinceri amici del vero. Quando pubblicai la prima difesa de' canoni matrimoniali del Concilio di Trento, non ebbi presente il libretto, che ora prendo ad impugnare. Dopo quella mia prima operetta ne sono comparse altre, in cui con varj argomenti di erudizione e di metafisica, ed inoltre con violentissime interpretazioni de' suddetti Canoni Trentini si procura da alcuni Cattolici di togliere alla nostra S. Chiesa la propria ed originaria autorità di costituire impedimenti, con cui si vietano come invalidi, e vietati si sciogliono i contratti matrimoniali. Osservai sin da principio, immensa essere la materia d'erudizione, che avrei dovuta raccogliere a confutazione di Launojo, Tamburini, e Nesti. Ora certi letterati avvezzi al peso di leggere libercoli di tre fogli, s'annojerebbono a percorrere un'opera vasta, quale richiederebbersi per

(*) *Defensio Tridentinorum canonum de Ecclesie potestate in dirimentia matrimonium impedimenta, adversus Launojum, Tamburinium, Nestium, aliosque recentiores &c. Hierapoli MDCCLXXXVI.*

per soddisfare a quelle qualunque difficoltà, cavate dalla multiplce erudizione. Se un vero bisogno l'avesse consigliato, avrei di buon grado preso l'incarico di scriverla; ma considerata attentamente la causa, vidi non essere al Cattolico necessaria un'opera di tale natura, e vidi essere a lui soltanto necessaria la considerazione de'Canoni Trentini. Eccone la dimostrazione.

§. II.

Il vero Cattolico confessa qual domma di Fede l'infallibilità della Chiesa. Anco i moderni Quennelisti dicono di credere l'innerranza di questa Chiesa, quando sia in un generale Concilio congregata. Dunque il Concilio ecumenico è infallibile nelle sue definizioni dommatiche, e quindi il fedele seguace di G. C. vi presta tutta la sua interna fede, ed esternamente ne fa la confessione a fronte di qualunque difficoltà, che gli sembri mai la più evidente; e la stima perciò con tutta la ragione un'ingannevole fantasma, quando questo si ponga nell'apparenza di contrasto e di contradizione con una qualsisia dommatica definizione della Chiesa. Sa egli, che l'infallibilità da G. C. concessa alla medesima non è un prodotto umano, originato dallo studio delle dottrine del Vangelo e della Tradizione, ma bensì da un soprannaturale dono dello Spirito Santo, verità infallibile. Vole Iddio, che prima si pongano in esecuzione gli umani mezzi, giacchè anco la ragione umana è un sublime dono del Creatore; ma a questi mezzi non può stare congiunta, come proprio effetto, l'infallibilità; perchè allora il finito dell'umana natura diverrebbe eguale all'infinito della divina, quale è il fonte dell'infallibilità. Non v'è al mondo errore, che non sia stato sostenuto da qualche uomo, ed anco da molti uomini con ragioni, che spesso loro sembrarono convincenti. Le verità più chiare, e più
con-

contestate hanno avuto, se è lecito il dirlo, la grande sventura d'essere poste in questione, e d'essere ancora negate affatto. Tale è la misera natura, ossia l'ignoranza e la temerità dell'uomo, benchè dotato dell'uso della ragione. Era pertanto necessaria alla Chiesa, per definire dommi, una suprema autorità, che fosse totalmente libera dal pericolo di errore, un' autorità assolutamente infallibile. Ha dunque il Cattolico la somma certezza di tutte le dommatiche definizioni, sebbene non abbia, nè possa averne un' eguale evidenza. Perciò cattivando l'intelletto alle medesime definizioni, vi presta nel tempo stesso non uno stolido, ma un ragionevole ossequio. *O altitudo divitiarum sapientiae, & scientiae Dei*, che ha saputo congiungere colla venerabile oscurità de' dommi e de' misteri una infallibile certezza de' medesimi. Questa era a noi necessaria per la nostra ragionevole condotta negli affari di Religione, perchè Iddio stesso ci creò ragionevoli; e quella è parimenti a noi necessaria per testificare il nostro umilissimo ossequio al supremo Autore, perchè siccome in tutte le sue doti, così nella sua sapienza egli è immenso e perfettissimo.

§. III.

Ora se la Chiesa universale, congregata nel Concilio di Trento, e fornita del dono dell' infallibilità nel definire dommi di Fede cattolica, se la Chiesa, dissi, ha in quel Concilio fatti de' canoni dommatici sulla sua propria potestà di stabilire impedimenti matrimoniali; che giova ad un Cristiano il cercare altrove, cosa debba credere ed operare in questa materia, fuorchè per una libera erudizione letteraria? E questa non è da permettersi a tutti senza distinzione, ma solo a quelli, che possano con onore della Religione, rendere conto della loro Fede. Non è egli per noi un grande vantaggio, il poter definire con assai

maggior brevità, e parimente con tutta la certezza una verità cattolica, così dibattuta a nostri giorni? Provata che sia evidentemente dai Canoni Trentini la propria potestà della Chiesa, ossia della Gerarchia ecclesiastica nel costituire impedimenti matrimoniali, qualunque fra veri Cattolici è contentissimo di vedere chiaramente stabilita l'esistenza di questo domma; e di buon grado rinunzia, come ei deve, alle ombre di difficoltà, che talvolta s'affollano contro il lume delle verità dommatiche, per inquietare almeno il di lui spirito ossequioso alla sua augusta Madre, la Chiesa cattolica. All'incontro chi non contento di vedere l'esistenza d'un domma, pretende colle deboli pupille dell'umana ragione di contemprarne ed esaurirne l'essenza e la natura, resterà certamente oppresso dalla gloria; cioè in pena di questo suo delitto resterà accecato dall'infinito lume della divina Sapienza, che accompagna colla sua infallibilità le dommatiche definizioni della Chiesa sua diletteissima amica e sposa. Questa è quella pena, che da Dio giusto vindice de' delitti si meritano coloro, che chiudono gli occhi al chiaro splendore delle verità, *ut videntes non videant*. Il Cielo ci tenga tutti lontani da una colpa, la quale porta seco il maggior castigo di dense ed oscurissime tenebre, le quali impediscono, e tolgono quella benefica luce della retta ragione, che ebbe l'uomo in dono nella sua fortunata creazione.

§. IV.

Niuno fra Cattolici deve porsi nella stolta pretesione di credere solo a se stesso negli affari di Religione, nè porsi nel reo impegno, che debbano essergli sciolte le difficoltà contro i dommi, avanti di prestare la sua interna fede ai dommi stessi, di cui sufficientemente ne conosce l'esistenza. Fu già questo il pazzo impegno degli Eretici, i quali credendo più a se stessi, che alla Chiesa di G. C. ardirono finalmen-

mente d' accendere una ribellione alla medesima loro Madre infallibile . Si legga Origene *contra Celsum* , e S. Agostino *de utilitate credendi* . Volete vedere in un colpo solo , benchè quasi indiretto , l' assurdità di tale impegno ; eccovela . O di tutti i dommi , o d' alcuni almeno non sarebbe mai certo e sicuro il Fedele , dotato di qualche ingegno , se volesse solo prestarvi la sua fede allora quando ne fosse convinto delle ragioni , che formano l' essenza de' medesimi dommi . Si suppongano sciolte le prime difficoltà , che gli sono comparse alla mente contro di un domma ; chi l' assicura , che fra poco non gli verranno in capo altre diverse dalle prime , che di bel nuovo gli pongano in apparente contrasto il domma colla sua ragione ? La verità è una sola , e semplice ; ma l' errore nelle sue vie è multiplice quasi all' infinito . La verità è come il centro d' un circolo ; chi si diparte da quello , può partire per tante diverse linee rette e curve , quante mai ne può comprendere la mente umana . Adunque sebbene rimangano sciolte le prime difficoltà ; pure chi ha qualche talento deve capire , che se ne possono affacciare altre di più , ed anco più gravi di quelle . Così di grado in grado dovrà il povero Cristiano sospendere per lo meno la sua fede ad un domma , o a molti ancora : il che alla fine è lo stesso , che non credere i dommi , i quali da noi richiedono una fede , che escluda ogni dubitazione ed ogni sospensione . Quindi ne seguirebbe ancora , doverli ogni giorno congregare per lo meno un Concilio provinciale , se pure fosse docile il metafisico , e l' erudito dubitante de' dommi , o ricorrere ogni giorno alla santa Sede Apostolica , ovvero ad un Concilio ecumenico per le persone più indocili ; e poi chi sa , se questo nemmeno basterebbe ; poichè potrebbero dall' erudito e dal metafisico opporre tante sciocche difficoltà alla definizione conciliare , che alla fine sarebbero

la Chiesa per lui inutilmente congregata . Se tali e tant' altri assurdi non sono sufficienti a distruggere quell' argomento , e a dimostrarne la turpitudine , vengo prontamente a darvi una risposta diretta .

§. V.

Rispondo adunque , che qualsivisia Cattolico deve essere certo dell' esistenza d' un domma , senza che sciolte gli vengano le difficoltà , che obiettare si possono contro l' essenza del domma stesso . Convien distinguere prima l' esistenza dall' essenza , cioè dalla natura , dall' equità d' una proposizione , o di un domma ; bisogna dipoi distinguere ancora le difficoltà , che sono contro l' esistenza d' un domma da quelle , che si fanno contro la di lui essenza . Inoltre è da riflettere , che generalmente parlando non è lecito a' Cattolici l' obiettare contro l' esistenza de' dommi , che al più ciò si può permettere talvolta ad alcuno di essi ; ma che a niuno mai de' Cattolici è lecito l' opporre coll' intimo senso dell' animo difficoltà contro la natura delle dommatiche definizioni . Ciò è ripugnante alla natura de' dommi , che mai non possono essere contraddittorj , è ripugnante all' uso della Chiesa nel definirli , ed all' esempio di Gesù Cristo e de' sacri Scrittori nel promulgarli . Si analizino singolarmente , e diligentemente tutte queste idee , da cui ne nasce il primario , ed il preciso dovere d' un Cattolico riguardo ai fondamenti di sua Religione . Spero , e mi lusingo , che anco le persone colte ritroveranno in questa analisi qualche pascolo non inutile al loro talento ed erudizione .

§. VI.

L' esistenza d' un domma è l' esistenza d' una proposizione . Ciascuna proposizione è formata da tre cose , che compongono la natura di una sola . Lasciamo gli odiosi vocaboli di quella scolastica , che sempre fa ombra all' errore ; dirò che la prima di quel-

quelle tre cose è un qualunque ente, la seconda è il negare o l'asserire a quell'ente una proprietà, e questa è la terza cosa, da cui la proposizione è composta. Adunque l'esistenza della proposizione indica ancora la sua essenza; o per meglio dire nell'esistenza d'una proposizione viene asserita o negata qualche sua proprietà, che ne costituisce l'essenza. Se chiara è l'idea della cosa e della proprietà, farà ancora con eguale chiarezza indicata l'essenza, cioè farà chiaro, cosa venga negato, o asserito di tal cosa. Dunque l'esistenza d'un domma ne afferma la sua natura. Il cercare l'esistenza d'un canone dommatico, è il cercare se esista una determinata proposizione, e questa espressa a maniera di domma, ossia di verità da crederci necessariamente dal Cristiano. Il cercare il senso della proposizione, è cercare in qual significato debbano assolutamente prendersi le parole, con cui è concepita. Dimostrato evidentemente il senso, resta ancora dimostrato quale essenza le venga asserita o negata; e se la proposizione è dommatica, resta dimostrato quale natura venga attribuita a quel domma. E poichè il canone dommatico prescrive ciò che si deve credere, il disciplinare comanda ciò che si deve fare ovvero omettere, perciò è facile il conoscere a quale dei due generi appartenga la proposizione, di cui si fa la ricerca. Dimostrato adunque, che esiste una proposizione, la quale prescrive ciò che debba crederci dal Cristiano, è dimostrato ancora un canone dommatico.

§. VII.

Posto ciò si ha la certezza ed evidenza, che esiste un domma, e si capisce certamente ed evidentemente qual'essenziale proprietà gli venga attribuita. Ma non si capisce già sempre colle naturali forze dell'intelletto, se quella proprietà sia o no in se stessa possibile, quantunque infallibilmente sia certa. Il giu-

dicare, il definire di questo punto, è un comprendere l'essenza della verità dommatica. Questa non di rado è superiore all'intelletto dell'uomo; e perciò esso non ne può essere giudice. Se si tratti de' dommi, che definiscono l'esistenza de' misteri, egli è evidente essere dessi infinitamente superiori alla umana capacità. Molte volte ancora tali sono i canoni, che definiscono altre verità della Religione, benchè non sembrino trattare di cose misteriose. In qualunque ipotesi basta al Cattolico ragionevole capire l'esistenza del canone dommatico, senza che ei ne comprenda quella natura, che sà essere affermata dal canone. Capita la diversità dell'esistenza dall'essenza, d'un canone dommatico, si capiscono ancora quali sieno le difficoltà, che ne impugnano o l'una o l'altra. Le difficoltà contro la prima sarebbero sopra l'intelligenza delle parole, con cui è concepito il canone, riguardo ai diversi sensi, che in astratto possono avere, o riguardo alla maniera, con cui è espresso il comando per conoscere se sia dommatico; o finalmente sarebbe un obiettare contro l'esistenza del canone, il dire che la di lui dottrina non trovasi ne' fonti delle verità cattoliche, cioè ne' nella S. Scrittura, nè nella Tradizione della Chiesa. Quest'ultima difficoltà, la quale suppone chiaro il senso della proposizione, da cui è formato il canone, è difficoltà che soltanto può essere obiettata dall'eretico, che non crede l'infallibile autorità della Chiesa, la quale ha definita per dommatica la proposizione. Le altre due possono talvolta recarsi da un Cattolico ancora, ma generalmente, come fra poco dimostreremo, il cercare o l'opporre difficoltà di tal genere, è temerità, è errore. Gli argomenti poi contro l'essenza del canone dommatico sono quelli, con cui il solo eterodosso pretende dimostrarvi contraddizione colla Scrittura e Tradizione, o colla umana ragione; poichè egli non

DISCORSO PRELIMINARE

non conosce nella Chiesa un giudice infallibile dell'esistenza de' dommi.

§. VIII.

Il Cattolico, che crede con tutta ragione l'infallibilità della Chiesa, contento di vedere l'esistenza de' dommi, disprezza tutte le difficoltà, che s'avvanzano contro la natura de' medesimi, perchè le conosce false ed inconcludenti, subito che sono opposte alla natura, all'equità de' dommi: come abbiamo già dimostrato di sopra §. II. Io ne darò opportunamente sul fine di questo discorso un'altra dimostrazione. Ora è da considerarsi, che generalmente parlando, è un errore ed una temerità del Cattolico il voler obiettare contro l'esistenza de' dommi. Imperciocchè per lo più nella cristiana società vi sono monumenti sensibili, che ne additano l'esistenza. E siccome S. Agostino disse già: *Si quid tota per orbem frequentat Ecclesia . . . quin ita faciendum sit, disputare, insolentissima insania est*; così per conseguenza, se vale il paragone, è da dirsi di chi in tale ipotesi cerca, o impugna l'esistenza d'un domma, di cui vede in tutta la Chiesa chiari i monumenti. Vero è, che la Fede in origine ha le sue prove dell'ultima evidenza, cioè i miracoli e le profezie, e la santità istessa della dottrina evangelica; e dessa è un'evidenza e certezza somma. Ma parlando poi in particolare d'uno o d'un altro domma, se il Cattolico non si acquieta alla morale certezza, v'è per lo meno a pericolo di portare quel nome, senza averne in cuore la sostanza. Come sa egli, che esista un domma, se non per l'autorità immediata di persone non infallibili, ma tali però, cui in buona logica deve prestar fede? Come sa egli, che l'edizione della Vulgata, che ha fra le mani, sia veramente quella, che fu canonizzata per tale dal Concilio di Trento? Come sa egli di tanti Concilj, che certamente sieno sta-
ti

ti ecumenici, e che genuine sieno le edizioni, che comunemente si citano per tali? Mille altri potrei recare di questi punti, de' quali ne farà parlato in un' opera di un valente scrittore, che quanto prima verrà alla pubblica luce. Eppure in tutte queste materie e della Vulgata, e de' Concilj ha egli quella certezza, che bastar deve al Cattolico per corroborare la sua Fede. Chi obietta contro l'esistenza de' canoni dommatici, per lo più batte quelle vie, che si dipartono dagli argomenti della morale certezza, e disprezza temerariamente i sensibili monumenti, che chiara ne dimostrano nella Chiesa l'esistenza di que' canoni. Ciò si verifica, volendo noi parlare in generale del commune de' Fedeli; poichè, siccome dimostrerò fra poco, oltre i suddetti monumenti, evvi ancora ne' canoni stessi quella chiarezza d'espressione, che toglie un dubbio ragionevole sull'intelligenza de' medesimi.

§. IX.

Ora per addattare l'antecedente dimostrazione al caso nostro, si rifletta dai nostri contraddittori, che spacciano a larga mano erudizione, si rifletta, dissi, da quali impuri fonti abbia scaturita l'opinione contraria al domma, che io ora difendo; cioè dagli eretici Valdesi, nemici giurati contro l'autorità della cattolica Chiesa, da cui perfidamente si dipartirono, e poi da' Luterani, da' Calvinisti, dall'apostata Marcantonio de Dominis, e da altri simili, che abbandonando turpemente la loro e nostra S. Madre la Chiesa, ebbero per loro primo principio l'abbattere fieramente, se loro fosse stato possibile, coi loro esempj, scritti, e ragionamenti la divina infallibile autorità della Chiesa di G. C. . Che da tali impuri fonti abbia avuta quell'errore la sua origine il fanno gli eruditi nella storia ecclesiastica, e 'l definirono i colleghi della teologica facoltà di Parigi. Aggiungasi inol-

Inoltre, che calmato alquanto il furore del Luteranismo, alla fine poi i seguaci istessi di Lutero in tal maniera conobbero teoreticamente almeno la verità, l'equità e la dolcezza della cattolica Chiesa, che adottarono per lo governo loro ecclesiastico quasi onninamente il Diritto Canonico Romano, di cui ne hanno scritti amplissimi ercomj; come può vedersi presso il Bockelmann *de differentiis Juris Civilis, & Canonici*. Sebbene adunque i Luterani non ammettano qual vero Sacramento il Matrimonio; pure considerandolo soltanto qual rito sacro, sostengono dover sene il privativo giudizio al ceto loro ecclesiastico, che Concistoro appellano; e che perciò, come scrisse Boemero, *questio principalis tamdiu suspendenda, donec de causa natalium in foro ecclesiastico fuerit cognitum*. Chi ha un pò di sentimento nell'animo, vedendo tali monumenti della potestà ecclesiastica sul Matrimonio, dovrebbe arrestarsi stordito nel vedere, che qualche Cattolico a' nostri giorni, contrasta alla sua Chiesa, che confessa il Matrimonio un Sacramento, quell' autorità, che il perfido Luterano, contro l'errore dello stesso suo empio patriarca Lutero, concede a' suoi ecclesiastici, mentre non lo crede Sacramento. La causa de' natali, secondo i nostri avversarj cattolici, è causa civile; eppure di questa, secondo Boemero, si giudica presso i Luterani dai loro ecclesiastici per diritto di propria autorità, solo per essere da loro stimato il Matrimonio qual figura dell' unione di Gesù Cristo colla Chiesa sua sposa. L'eretico intemorito suddito de' suoi Principi, pure ha il coraggio di difendere contro di essi quell' ombra di verità, che gli rimane; ed un Cattolico, senza esserne richiesto, suggerisce al suo Cattolico Principe l' errore, e procura d' ingannare, qual fiero nemico, l' amabilissimo suo Sovrano. Lutero istesso, tuttochè qual Demonio scatenato infuriasse contro l' autorità,

tà, che la cattolica Chiesa esercita sui Matrimonj de' Fedeli, pure mai si sognò; che la Chiesa avesse in prestito, o avesse usurpata ai Sovrani la detta autorità; e perciò mai ebbe l'ardire, che hanno alcuni moderni, fregiati col venerabile nome cattolico, di strepitare e schiamazzare, acciò il Sovrano si riprenda dalla Chiesa un' autorità, che non è mai stata di suo diritto. E questi sono monumenti di far dubitare all'erudito Cattolico dell'esistenza de' Canoni Trentini sù di questo affare?

§. X.

Vi fosse almeno ne' canoni dommatici, massime degli ultimi Concilj generali scritti in latino, qualche ragionevole occasione di dubitare del loro senso. Non vi può essere; non v'è. Un uomo dotto qualunque egli sia, nello scrivere può per umana imperfezione oscuramente esporre i suoi sentimenti dell'animo, sicchè ragionevole ne nasca il dubbio della di lui intima intenzione, non chiaramente colle parole manifestata. All'incontro la Chiesa di G.C. ha ricevuta dallo stesso Iddio infinitamente potente e saggio un' autorità infallibile d' insegnare la vera dottrina cattolica a lei dal medesimo affidata. Sarebbe stata quest' autorità inutilmente da Dio concessa alla sua Chiesa, se non le fosse stata donata similmente l'attuale capacità di esprimere con un linguaggio comunemente intelligibile le suddette dottrine necessarie a sapersi ed a crederci dai professori della medesima cattolica Religione. Questo è il fine primario di quella infallibile autorità; dunque essa inutile affatto farebbe, ed anzi dannevole, se nel tempo istesso l'onnipossente, ed onnisciente Iddio non avesse dato alla Chiesa il mezzo necessario, per dimostrare a' suoi seguaci cattolici chiara la sua dottrina dommatica. Londe per certa ed immediata conseguenza non è possibile, che sia stato dalla Chiesa istessa pubblicato un

ca-

canone dommatico, il quale possa soffrire presso le persone un pò intelligenti, difficoltà ragionevoli riguardo ai termini, alle parole, alle frasi da lei usate nel promulgarlo.

§. XI.

Parliamo primieramente colle idee soltanto della umana certezza, e parliamo solamente del Concilio Trentino, da cui si strappa per forza l'occasione di questionare. Furono in questo Concilio **CLXXXIV.** Vescovi, e **CXXXVIII.** Teologi, oltre tanti regj Oratori. Si formavano avanti di promulgarli, e si riformavano più volte i canoni, finchè i ven. Padri tutti moralmente fossero unanimi nell'ammettere le espressioni, con cui dovevano i canoni medesimi promulgarli. Possibile, che un sì gran numero di persone illuminatissime non arrivassero al merito di spiegare latinamente con chiarezza i sentimenti del Concilio? Vi vole un grande coraggio, e si dica pure, vi vole la somma temerità, vi vole in fine la mancanza dell'uso di ragione, perchè uno arrivi a pretendere oscuro un dommatico canone Trentino, ed a pretendere di opporvi ragionevoli difficoltà. In tutt'altra materia, fuorchè in quella, di cui qui si tratta, vi poteva essere oscurità, cioè ne' canoni dommatici, in cui è definita l'autorità e il diritto della Chiesa per istabilire impedimenti matrimoniali. Non v'erano forse Vescovi e Teologi ben imbevuti delle massime di potestà regia? Non v'erano i regj Oratori, che a solo o primario fine di tener salva l'autorità de' loro Sovrani erano oculatissimi ispettori d'ogni parola, d'ogni virgola, che potesse far loro qualche ombra in questa materia? Che anzi arrivando essi sino all'importunità, non erano contenti di meditare le preparate definizioni conciliari, ma volevano ancora sapere i perchè delle definizioni. Dopo tutto ciò, stando solo in idee umane, si può avere

re

re l'ardimento di obiettare ai Canoni del Concilio di Trento, oscurità tale, che inutile dimostrerebbe tutta l'umana diligenza, e tutta la cautela di tanti fautori della reale autorità? Si neghi che ogni giorno s'alza e tramonta il sole, che non vi vole se non un eguale temerità, per negare la chiarezza di que' Canoni Trentini. Ma ciò è poco; anzi è un nulla di dimostrazione, se dalle umane idee salire dobbiamo a quelle d'un ordine infinitamente superiore, cioè alla necessaria ed infallibile assistenza dello Spirito Santo prestata al Concilio, acciò chiara esponesse al mondo cattolico la dommatica dottrina. Dunque non possono opporsi ad un canone dommatico, e massime a quei Trentini, di cui si tratta in questa questione, se non frivole e ridicole difficoltà; per invertirne il senso genuino, commune a tutti gli eruditi nel linguaggio latino, in cui furono scritti, e per distruggerne in questa guisa, presso i deboli ingegni, l'esistenza. Chi nutre in mente, ed in cuore quella sublime idea, e quel profondo rispetto, che deve alla divina sapienza, regolatrice immediata della Chiesa, che comunica a' Fedeli le dottrine da crederci e da seguirsi, deve al certo rimanere sopraffatto nel vedere tante inette, ridicolose, puerili ed anco contraddittorie difficoltà opposte nel secolo, che per non sò quale antonomasia diceci illuminato, contro de' Canoni Trentini, risguardanti l'autorità propria della Chiesa sugli impedimenti, che annullano frai Cristiani il Matrimonio.

§. XII.

Mi sembra già di sentire i nostri contraddittori obiettarci la sacra Congregazione Romana appellata del Concilio. Ma io prevenni la difficoltà senza che essi se ne avvedessero. Non mi devo qui trattenere a dichiarare lo scopo di quella S. Congregazione, e farne l'apologia. E' certo dalla Bolla d'erezione

ne

ne di quella S. Congregazione, essere dessa stata solamente istituita per le cose disciplinari, di cui v'è trattato nel Concilio di Trento. Su di ciò si legga il dottissimo e recentissimo libro iscritto: *Riflessioni sopra l'operetta di Pavia intitolata Vera idea della S. Sede*. Io risponderò a quel punto, che debbo qui trattare, accennato già di sopra. Fra gli uomini v'è tanta diversità, ed alcuni pochi fra essi di tanto sono inferiori alla commune condizione, che non capiscono nemmeno le cose più chiare e le più evidenti; e ciò o per sola ignoranza, o per istraordinaria passione, o per l'una e l'altra di queste misere cagioni. Può adunque accadere, che taluni non abbiano chiara idea d'un dogmatico canone, e sieno fluttuanti per alcune difficoltà, che loro ne oscurano il senso. Tali persone non pretendano già, che debba a loro cagione radunarsi un Concilio; ma poichè l'uomo anco nelle cose di Fede può contentarsi della certezza morale, ne interrogolino persone capaci; ed inteso da esse il senso del canone vivano quiete nella pace della Chiesa. Se non restano persuase, potranno usare qualch'altra diligenza per soccorso della loro infermità. Ma se alcuni non per anco si riposano sull'autorità di persone dotate di dottrina, probità, e autorità; il loro male richiederà un'altra medicina, che per lo più per tali persone dovrebbe essere medicina fisica e molto energica; seppure non abbisognino d'una fisica, e d'una morale. Se poi v'ha persona, che non cerchi sinceramente la verità, ma creda più a se stesso, che alle persone, cui deve tutta la fede; allora *jam judicatus est*.

§. XIII.

Chi ama la verità, ed insieme soffre de' contrasti contro la medesima, vegga di non confondere, come suole di frequente accadere a molti, le idee, che gli sembrano contraddittorie alla sostanza d'un canone dom-

dommatico, colle idee, che spettano solo alla grammaticale intelligenza delle parole, con cui è concepito il canone istesso. Questa è la separazione d'idee la più necessaria da farsi da chi va sinceramente indagando le verità di nostra Religione. La potenza dell' intelletto è una sola; e questa talvolta è circondata da pensieri, che gravemente la molestano, perchè contrarj alla chiarezza, che essa ha per primo amato oggetto, e perchè spesso contrarj a quella verità, o a quella qualunque proposizione, che l'altra delle nostre potenze cioè la volontà amerebbe, che fosse vera più per la pratica, che per la teorica. Può l' intelletto provare molestia o dalle difficoltà, che risguardano la dimostrazione dell' esistenza di una proposizione; o da quelle insieme, che gli fanno comparire contraddittoria ad altre verità l' essenza della medesima proposizione, dimostrata già esistente, ovvero da un solo di questi due generi di difficoltà. Se l' intelletto ha un erudito e libero uso di se stesso, deve conoscere da qual genere di oscurità sia tormentato; se da un solo, o se da ambedue i sopradetti. Se ci vede già sciolte e dissipate le moleste tenebre, che gli oscuravano l' esistenza della proposizione dommatica; allora come Cattolico egli deve far riposare quieto il suo intelletto sull' infallibilità della Chiesa, e perciò deve dispreggiare onninamente quelle altre difficoltà, che pare gli contrastino la verità e l' equità del dogma. Poichè, come io dissi di sopra, non è possibile una vera contraddizione colla verità nelle proposizioni, che sono prodotte da una autorità infallibile. Che se ci non vede la maniera di conciliarle ambedue insieme; questo è quell' ossequio, che egli deve alle verità della Religione, ed all' autore della verità istessa; deve cioè in di lei ossequio rinunziare alla fallace chiarezza, che lo turba, deve venerare l' infinita verità, di cui non può comprendere tutte le

re-

relazioni; e così potrà riacquistare tutta pacifica la turbata tranquillità dell'animo. Se l'uomo dotto cercando l'esistenza del canone, cercherà sinceramente la verità, ei infallibilmente la troverà, per le ragioni di sopra §. XI. dimostrate; l'ignorante poi si rimetta all'autorità della Chiesa. Deve adunque qualunque Cattolico attenersi al ragionevole e certissimo metodo di credere ai dommi, soltanto per la sicura cognizione, che ne ha da qualunque legittimo fonte, dell'esistenza dei dommi istessi.

§. XIV.

Questo è il metodo, che hanno sempre mai osservato i Ven. Padri della Chiesa nel definire le verità dommatiche. Essi le hanno indagate con tutta l'attenzione nella sacra Scrittura e nella Tradizione ecclesiastica; in quei augusti fonti hanno cercato, se esisteva o no il domma, di cui era nata questione, e se era veramente tale. La proposizione allora controversa essendo stata da essi ritrovata in que' monumenti sempre costante nel suo unico significato, fu poi da' medesimi colla infallibile assistenza dello Spirito Santo definita come infallibile verità, emanata dall'infinito tesoro della verità istessa. E' vero che ne' Concilj furono prodotte difficoltà di qualunque genere e contro l'esistenza, e contro l'essenza de' dommi, è vero che fu dato parimenti luogo alle obiezioni degli eretici, di cui si trattava ne' Concilj istessi la condanna; ma ciò è stato praticato per una maggiore facilità di persuasione, non per una necessità della dommatica definizione. I fatti autentici il dimostrano. Sebbene gli eretici per la loro pertinacia non restassero persuasi delle risposte avute da Ven. Padri; pure ne' Concilj si venne alla definizione de' dommi. L'esempio quasi universale degli eretici condannati ne' Sinodi, ne porge la maggior dimostrazione. Quasi tutti i sopradetti eretici, anco dopo la loro proscrizi-

B

zio-

zione, rimasti sono ne' proprj errori; perlochè certamente non partirono persuasi delle ragioni, che furono loro dimostrate contro gli errori, che tenacemente sostenevano. Se ne' Concilj si dovesse aspettare, che tutti gli eretici condannabili restassero persuasi o convinti delle verità; forse non sarebbe mai arrivato un Concilio ecumenico al suo bramato e necessario termine. Quante eresie tutt' ora vivono rinvocate dalle ceneri d' errori antichissimi? Dunque il rispondere alle difficoltà riguardanti l' intima essenza d' un domma, non fu necessario a' Concilj; al più fu necessario, o convenevole, lo sciorre quelle obiezioni, che si recavano contro il senso delle parole, con cui era concepito il domma rinvenuto nella Scrittura e nella Tradizione, o nell' uno e nell' altro, o in uno solo di questi mezzi, che conducono alla verità.

§. XV.

Questo fu similmente il metodo alla Chiesa insinuato da G. C. e dall' Apostolo nell' insegnare i dommi della Religione. G. C. presso S. Giovanni cap. III. disse da principio a Nicodemo (che già aveva riconosciuta la di lui divinità dai miracoli) *Nisi quis renatus fuerit denuo* (ovvero *desursum* secondo un altro senso del greco testo) *non potest videre regnum Dei*. Non capì Nicodemo il senso di queste parole dommatiche; poichè vi fece subito la difficoltà: *quomodo potest homo nasci, quum sit senex &c.*? G. C. dichiarò di più quelle parole, dicendo: *Nisi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu S. non potest intrare in regnum Dei . . . quod natum est ex spiritu, spiritus est*. Ed ecco dichiarata l' esistenza del domma; e Nicodemo ne ebbe chiara idea. Ma non intendendo egli la natura d' una tale verità s' azardò a interrogare Cristo: *quomodo possunt hæc fieri*, ecco la difficoltà contro l' essenza del domma. E G. C. gli rispose in modo di persuaderlo, che nessun mortale potrà mai

mai capire le divine operazioni . Questo è il senso della risposta di Cristo : *tu es magister in Israel , & hæc ignoras ?* Non perchè potesse un maestro terreno capire questo mistero , ma appunto per fargli intendere , che nemeno un maestro lo capirà . Perciò subito soggiunse : *si terrena dixi vobis , & non creditis ; quommodo si dixerò vobis cœlestia , credetis ?* e proseguì a dargli argomenti della sua divinità , senza più parlare dell'essenza di un tal misterioso domma . Così i Giudei , presso il medesimo Evangelista *cap. VI. v. 41.* e segg. avendo capita l'esistenza dell'altro domma , che G. C. espresse così *v. 35. Ego sum panis vitæ* , eglino non intendendone la natura , *murmurabant ; quia dixisset : Ego sum panis vivus , qui de Cælo descendi ;* e pareva loro di notarvi nella sostanza del domma un'evidente contraddizione ; perciò obiettaudo così la esposero : *nonne hic est filius Joseph , cujus novimus patrem & matrem ? Quommodo ergo dicit hic : quia de Cælo descendi .* Che rispose loro Cristo ? Sciolsse egli forse questa loro apparente contraddizione ? Nò : gli trattò da mormoratori ; e poi proseguì a confermare la sua Divinità , a persuadere loro la docilità d'intelletto , a far loro capire , che cose erano queste quanto alla sostanza , superiori all'umano intendimento . Disse loro adunque : *Nemo potest venire ad me , nisi pater traxerit eum ; & ego resuscitabo eum in novissimo die : & scriptum est in Prophetis : & erunt docibile Dei .* Lo stesso metodo tenne Cristo poco dopo , quando non capirono i Giudei il domma (*v. 52.*) *panis quem ego dabo , caro mea est pro mundi vita ;* poichè volendo essi porre questo domma in contraddizione colle verità naturali , ei non sciolsse la loro difficoltà ; ma seguì ad inculcarlo ; ed essi bensì risposero : *durus est hic sermo ;* ma G. C. non rispose loro se non con dare argomenti della sua Divinità . G. C. adunque dimostrò a Nicodemo , ed agli

altri, che le difficoltà da loro proposte non si opponevano per nulla alle sue dottrine, e di ciò gli convinse. Così dimostrò egli, che in tutte le verità divine, superiori all'umano intendimento, l'uomo deve credere a Dio; e che la retta ragione naturale gli fa chiaramente conoscere questo suo indispensabile dovere. Molt' altri di questi esempi si troveranno ne' libri Evangelici. Per non dilungarmi a riferire quei di S. Paolo, accennerò il capo VIII. ed il capo XI. dell' Epistola *ad Rom.*, ove si potrà rilevare la stessa condotta in simili materie.

§. XVI.

Gli esempi adunque di G. C. dell' Apostolo, di tutta la S. Chiesa dotata d' infallibilità dallo Spirito Santo nel definire i suoi dommi, devono far disprezzare tutte le maggiori difficoltà, che da qualunque fonte possano mai cavarli contro l' essenza de' dommi istessi. Allora sull' autorità infallibile della Chiesa s' acquieta la mente; e questa vede chiara l' esistenza della dogmatica proposizione, che sicuramente è tanto luminosa, quanto basta per accertarsi di quella di lei essenza, che viene asserita nella proposizione istessa. Chi pretende di comprendere la natura di tutti i dommi, pretende una scienza divina, pretende l' impossibile. L' umano intendimento è infinitamente inferiore a quello di Dio autore de' dommi; ha l' uomo mille esperienze de' suoi travimenti; sa che ora più non crede certo o evidente, ciò che da prima gli sembrava evidentissimo e certissimo; fa il contrasto d' uomini grandi per ingegno, per dottrina, per amore della verità, i quali nel medesimo punto di questione, divisi nel giudicare, hanno sostenuto e tuttora dopo tanti studj, dopo tante ricerche sostengono proposizioni vicendevolmente opposte, eppure si tratta di materie metafisiche, di materie d' ingegno. Ciascuno dei partiti opposti, o almeno molti, che com-

pon-

pongono i diversi partiti, credono di vedervi chiara l'evidenza; eppure non possono in buona metafisica essere certe ed evidenti due proposizioni contraddittorie: una è vera, l'altra è falsa. Appoggiato su di questa esperienza deve almeno il Filosofo, ed il Teologo dubitare prima di molti de' suoi pensamenti, e false affatto deve poi stimare tutte le più belle ragioni, che apparentemente contradicono all'essenza d'un vero domma. Sà che l'autore è infallibile; si contenta della certezza, non si azarda a cercarne l'evidenza.

§. XVII.

Coll'ajuto dell'Altissimo scrissi di già sopra de' Canoni Trentini, in maniera che tutte le persone di senno sono rimaste persuase della verità da me difesa, e ne dovrebbero restare convinti almeno tutti gli oppositori, se solo consultassero il buon senso, ed avessero un animo amico più della verità, che d'una turpe adulazione, non amata e non cercata da quei medesimi, cui essi credono di poterla tributare. Contuttociò, siccome i nemici della santa Chiesa da prima rinnovano alcune loro obiezioni, così io ristabilirò con tutta la brevità, e con maggior chiarezza ancora i fondamentali principj, d'onde sciogliere colla massima evidenza la questione, che è delle più interessanti la Chiesa insieme e la Repubblica. E poichè mi sono incontrato in alcune nuove difficoltà proposte dall'anonimo Milanese, e da altri che confuto, le quali non ebbi presenti nello scrivere la prima difesa; perciò ho tanto più volentieri impresa questa nuova fatica, quanto più con arte, con colori mendaci, con maggior impegno e furore in questi ultimi tempi si vole da alcuni difendere l'erronea opinione contraria alla propria ed originaria potestà del Sacerdozio, per darla all'Impero, che non ha mai pensato di contrastarla alla Chiesa, di cui i Principi secolari si devono gloriare, e si gloriano d'essere figli benemeriti.

§. XVIII.

Il mio primario impegno farà quello di dimostrare dommatici i Canoni Trentini Matrimoniali, e di fare evidentemente conoscere, a fronte di qualunque opposta sottigliezza, che in essi viene dommaticamente stabilita e definita l' autorità propria e intima all' ecclesiastica Gerarchia, di costituire impedimenti dirimenti il matrimonio de' Cristiani, e per conseguenza di dispensarne alle occasioni ragionevoli. Gli autori dei pseudo annali ecclesiastici di Firenze avendo osservato, che nella mia prima operetta disprezzai tutti gli argomenti di semplice erudizione, e che solo m' applicai all' unico punto necessario al Cattolico, quale è quello di finir la causa coll' autorità infallibile del Concilio Trentino, non poterono a meno di sentirne la forza; e perciò per mantenersi in qualche possesso della loro erronea opinione, spacciarono quest' argomento per il più debole di tutta la causa. Ma dopo la risposta loro data dai Giornalisti Ecclesiastici di Roma, non avendo essi più replicato, sembrano avere sbandita la prima loro inconsiderata opinione. Questo adunque sarà il massimo, e posso dire ancora l' unico scopo della presente operetta; per lo che mi farò tutto il carico di confutare ad una ad una tutte le difficoltà de' miei avversarj relative all' esistenza di que' canoni dommatici. Ciò dovrebbe bastare ad un Cattolico, che avesse qualch' ombra di difficoltà contro l' esistenza de' suddetti canoni, e che fosse insieme premuroso di conservare la sua Fede sull' autorità della Chiesa, che nel suddetto Concilio di Trento ha dichiarato e definito quel domma. Ho di sopra già ad evidenza dimostrata questa obbligazione del Cattolico, in modo che ne debba vivere quieto e contento. Onde solo per un di più aggiungerò qualche breve risposta agli altri argomenti, che sono obiettati contro l' equità dei Canoni Trentini. L' au-

§. XIX.

L'autore primario che confuto , scrive il suo libro in aria di lettera ad un amico , e in data di Milano . Onde spesso lo citerò col nome d'autore Milanese , o di nostro autore . Alla pag. 51. finisce la di lui lettera ; ed alla pag. 52. comincia la risposta d' un anonimo suo amico in data di Cremona . Il Milanese per lo più tratta la questione con sistema di pace , e quasi senza ingiurie . Il Cremonese sembra più giovane , riscaldato un poco nella fantasia ; e perciò meno civile nello scrivere . Il primo adunque o realmente crede di trattare una questione frai Cattolici disputabile ; o è già invecchiato nel sostenere novità teologiche . Io sono in obbligo di pensare alla meglio , ed a favore di chi non è legitimamente dichiarato di un animo reo ; dell'altro ancora penserò lo stesso , sebbene con più calore approvi e difenda l'opinione dell'anonimo Milanese . L'uno e l'altro sono a me affatto incogniti ; ma le personalità per lo più nulla giovano a definire le questioni . Io confuto le loro lettere . Quella del Milanese per difesa della cattiva causa reca certi principj , che se fossero veri o verisimili , distruggerebbono l'autorità di tutti i canoni dommatici promulgati dai generali Concilj ; dicasi in circa lo stesso dell'altra del Cremonese . Ho parimente intese delle altre difficoltà d'autori incogniti , che andrò inserendo a suo luogo , e cui darò le opportune risposte . Mentre scrivevo la confutazione contro di tutti questi , ho saputo che negli *opuscoli* male intitolati di *Religione* stampati in Pistoja si riponga in campo di nuovo la medesima anticattolica opinione , e che in essa si dia qualche attentato alla mia prima *Defensio Tridentinorum Canonum* . Non ho voluto interrompere il filo della incamminata confutazione . Sono persuaso , che il fondamento primario dell'ottima causa , che difendo , sia ineluttabile .

Se non si dimostrino apocrife le opere di Lutero, ed apocrifi i Canonî Trentini, non si risponderà mai al fondamentale argomento della mia operetta, finchè viveranno le sante regole della logica; perciò differisco ad altro tempo l'esame di quell'opuscolo. Così nello stesso tempo esaminerò ancora un altro, che sul fine affatto della presente mia fatica m'è per accidente venuto alle mani, intitolato: *Diritto libero del Sovrano sul Matrimonio*, senza data di luogo e di tempo; ma dalla carta, caratteri, e molto più dalle cose in quello contenute, chiaro si vede essere opera uscita da un sulfureo paese. A tutti questi, ed a qualunque altro libro risponderò in quella maniera, che richiederanno i loro argomenti.

§. XX.

In questa ed in altra qualsivisa confutazione io me la prendo contro l'errore, non contro le persone. Gli autori Milanese e Cremonese, che primieramente ho preso a confutare, non avevano al certo veduta la mia prima difesa de' Canonî Trentini, stampata dopo le loro lettere; onde non posso ascrivere loro a delitto di non averne profitto. Forse nemeno l'hanno letta altri, che dopo di quella ho inteso quai difensori della causa erronea. In qualunque ipotesi userò sempre di quella urbanità, che usai nella prima operetta, ed avrò piacere d'essere, come lo fui, da taluni criticato per la troppa umanità usata cogli avversarj. L'errore però sarà da me trattato, come merita. La confutazione sarà breve, non sarà da barbaro scolastico, che non lo sono mai stato; sarà per lo più scritta collo stile iti dimostrazione geometrica; dimostrerò io la verità, e confuterò gli argomenti degli avversarj in modo, che non rimanga loro alcun adito da fuggirsene.


Veg-

§. XXI.

Veggio accennate dall'autore Milanese anco altre questioni su di questa materia; e primo se possa l'autorità di costituire matrimoniali impedimenti essere simultanea nel Sacerdozio e nell'Impero. Egli considera la questione nel solo aspetto di autorità contemporanea della Chiesa e de' Principi; ed a buona ragione la crede impossibile. Ma stimando egli d'aver dimostrato, essere diritto proprio dell'autorità civile il costituire impedimenti matrimoniali, e darne le opportune dispense; perciò affatto ne esclude la potestà ecclesiastica. Io parlerò di una tale questione nella proposizione ultima; ed in qualunque altro aspetto possa essa proporsi, dimostrerò affatto esclusa dall'autorità ecclesiastica la potestà civile, che alcuni Teologi, in tempi più felici, senza avere diligentemente esaminata la causa, pensarono di potere in qualche ipotesi fare simultanea coll'ecclesiastica nel medesimo affare dei matrimoniali impedimenti. Lo stesso autor Milanese accenna pure un'altra questione, cioè se ascrivendosi alla Chiesa la suddetta autorità, questa sia ora propria solamente del Romano Pontefice, ovvero possa essere di qualunque Vescovo nella sua giurisdizione. Egli si mostra tutto propenso a questa seconda parte, e per nulla alla prima. La questione fu da me trattata in fretta, mentre era sotto il torchio la *Defensio Canonum Tridentinorum*, cui l'aggiunsi più in confutazione degli argomenti d'alcuni scrittori, che in prova della potestà Pontificia. In un'altra operetta dopo di questa, se le circostanze mie me lo permetteranno, la tratterò con tutta la necessaria estensione. Spero che tutti questi trattati saranno ricevuti con quel buon animo, con cui gli ho scritti.

§. XXII.

Io se per legge cattolica odio l'errore, per la medesima legge amo tutte le persone erranti. Col medesimo spirito di Religione venero ossequioso le sublimi potestà, come le veneravano già i primi Cristiani, che anzi di più ancora, essendo ora i Sovrani nostri, professori della Religione, che io grazie al Cielo professo. So che essi non amano l'adulazione, ma cercano diligentemente la verità. Se odono da alcune parti con loro dispiacere l'errore, amano ancora di sentire d'altronde la verità. Hanno la cattolica Religione per prima legge de' loro stati, fanno che al dire di S. Agostino, non si possono bramare migliori sudditi di quegli, che loro forma l'Evangelo, nè perciò si può aspettare nella Repubblica maggior felicità di quella, che promette ed assicura la stessa Religione. Adunque non solo senza tema, ma anzi con piacere m'accingo a difendere la cattolica verità, che tanto interessa e la Chiesa, e la Repubblica.



PRO-

PROPOSIZIONE I.

Esistono nel Concilio di Trento Canoni dommatici sull' ecclesiastica potestà di stabilire impedimenti matrimoniali.

§. I.

CHe nel Concilio di Trento esistano canoni riguardanti la potestà della Chiesa di costituire impedimenti, che annullino il Matrimonio, basta saper leggere per vedergli. Ecco i due che formano il principale oggetto della presente questione. Nella Sessione xxiv. il canone iii. è questo: *Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis & affinitatis gradus, qui in Levitico exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum, & dirimere contractum, nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum dispensare, aut constituere, ut plures impediant, & dirimant, anathema sit.* Il canone iv. è concepito così: *Si quis dixerit, Ecclesiam non posse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituentis errasse, anathema sit.* Dunque non v' ha dubbio alcuno dell' esistenza de' Canoni Trentini su quell' affare. Si consultino tutte le possibili edizioni del Concilio, e se ne avrà tutta la certezza ed evidenza.

§. II.

Rimane da dimostrare primo, che tali canoni sieno del genere de' dommatici; secondo, che parlino della potestà propria della Chiesa. Ora dimostro il primo punto; ne' seguenti capi dimostrerò l' altro, col riportare sempre genuine le obbiezioni degli

av-

avversarj, e col darvi una decisiva e chiara risposta. Adunque canone dommatico dicesi quello, con cui la Chiesa comanda a' suoi Fedeli di credere come infallibile qualche proposizione; perciò dommatico ancora è quel canone, in cui la Chiesa medesima condanna qualche proposizione come contraria alle cattoliche verità; poichè condannandola come tale, nello stesso tempo prescrive a' Fedeli di credere qual verità infallibile la proposizione a questa contraddittoria. Tali sono i due canoni di sopra riferiti. *Si quis dixerit &c.* La Chiesa con essi proibisce il dire, perchè comunemente uno dice ciò, che ha nell'animo, ciò cui presta assenso coll' intelletto, dunque proibisce il credere; e solo esprime il *dire*, poichè con questo è unito il credere, e perchè infligge la pena dell' anatema, che s' infligge dalla Chiesa visibile per i delitti sensibili. Ma questa si è la maniera, colla quale la Chiesa con infallibile ajuto dello Spirito Santo definisce le verità cattoliche, e queste infallibili; dunque nel Concilio di Trento vi sono que' canoni sopradetti a forma di canoni dommatici.

§. III.

Tutti i canoni del Concilio medesimo, in cui sono proscriette le eresie, e con cui perciò vengono dichiarate e stabilite le verità cattoliche necessarie a crederci da' Fedeli, tutti disse que' canoni sono concepiti colla stessa formola: *Si quis dixerit, si quis negaverit*, o simili maniere solenni di parlare. Contutociò per maggiore chiarezza i ven. Padri Trentini sì nel principio del Concilio, che ne' luoghi particolari, dichiarano di volere stabilire le cattoliche verità contro gli errori degli eretici. Così al caso nostro, sul principio della Sessione xxiv. in cui dichiarano le dottrine del Matrimonio, dicono: *universa Synodus . . . insigniores . . . schismaticorum hæreses & errores, ne plures ad se trahat perniciofa eorum contagio,*

gio , *exterminandos duxit, hos in ipsos haereticos eorumque errores decernens anathematismos* . Seguono subito i canoni del Matrimonio , col primo de' quali definiscono , che il matrimonio è uno de' sette Sacramenti della nova Legge , e ciò definiscono appunto nella stessa maniera ; con cui ne' seguenti canoni III. e IIII. stabiliscono la potestà infallibile della Chiesa nel costituire impedimenti dirimenti il matrimonio ; infligendo l'anatema a coloro , che sostenessero la dottrina contraddittoria , cioè dichiarandoli fuori della Chiesa cattolica come etnici e publicani ; dunque come non cattolici ; perciò sostenitori d' una dottrina opposta ai dommi della Chiesa , firmamento e colonna della verità . La formola , con cui nel primo canone si condanna il primo errore , essendo la stessa affatto , con cui si condannano gli altri dipoi ; ne segue ancora , che essendo dommatico il primo , sieno della stessa natura anco gli altri .

§. IV.

Se i suddetti canoni non fossero dommatici , farebbono disciplinari ; non v' è mezzo , non essendovi altra divisione de' canoni ; ma essi non sono disciplinari . Il canone disciplinare è quello , che direttamente comanda qualche azione , o ne vieta l' opposta ; laddove per dommatico intendesi quello , in cui direttamente si prescrive una dottrina , o si condanna la contraria . Ma in que' canoni non si comanda direttamente , nè direttamente si proibisce azione alcuna ; dunque non sono disciplinari , ma bensì dommatici .

§. V.

Dall' essere definite per autorità della Chiesa alcune dottrine . come cattoliche ne segue bensì per certa ed immediata conseguenza , non esser lecito al Fedele di fare azioni , che contrarie sieno alle suddette dottrine ; ed in questo senso tutti i canoni della

la Chiesa potrebbero appellarsi disciplinari; ma quì si fa la questione, supposta la commune significazione e distinzione di canone dommatico, e disciplinare; e secondo questa è già evidentemente dimostrato, essere dommatici que' canoni del Concilio di Trento sulla potestà della Chiesa di costituire impedimenti dirimenti il Matrimonio. Dalla maniera usata da Padri nel fare que' canoni, cioè dalla formola *Si quis dixerit*; noi rileviamo la natura d'un canone dommatico; e non già, come opposero alcuni deboli nemici, dal solo anatema aggiunto al canone. L'anatema è una maggiore conferma della antecedente dimostrazione. Questa pena dell'espulsione dalla Chiesa dimostra appunto, che è repugnante alla dottrina cattolica colui, che osa contrastare alla dottrina nel canone definita; e perciò essere colui un difensore dell'eresia. Se uno negherà una dottrina, la quale non sia dichiarata per cattolica e per necessaria a crederci da qualunque Fedele, non sarà per questo discacciato dalla società cattolica. Che se la pena d'anatema caratterizza la dottrina contenuta ne' canoni, ne segue che la stessa pena dimostri essere eretica la dottrina, che riprova la Chiesa, mentre essa frai pubblicani e gentili discaccia colui, che ha tant'ardimento di sostenere la dottrina proscritta.

§. VI.

Si faccia pure anco una riflessione sui canoni disciplinari, cui spesso la Chiesa aggiunge a' contravventori la pena dell'anatema. La Chiesa medesima, (parliamo sempre della universale) non v'accoppia una tal pena, se l'azione nelle date circostanze non è realmente contraria alla divina legge, di cui è interprete la stessa Chiesa. Potrei di molto ampliare la dimostrazione di questa verità; ma la prefissa e necessaria brevità me ne dispensa. Dunque se anche i canoni disciplinari congiunti colla massima pena dell'

dell'anatema dimostrano essere verità di fede quella proposizione, contro della quale opera il trasgressore de' suddetti canoni; egualmente in sostanza, e più chiaramente quanto alle parole, è dimostrato essere dommatici que' canoni, in cui si vieta sotto la medesima pena una qualunque dottrina. Avverta bene, chi volesse opporsi a queste dimostrazioni, che nel cercare opposizioni, non piglierà altro, che equivoci e farfalloni.


§. VII.

Ne vole un esempio? Eccolo. Per uno de' più forti argomenti obietterà forse, che i Romani Pontefici, i quali sono secondo noi, infallibili nelle definizione di Religione, hanno talvolta fulminata la pena d'anatema a chi asserisse una proposizione, che non era peranco stabilita di fede; che perciò il vietare una proposizione come fanno i Canoni Trentini, ed il vietarla sotto l'anatema, non è argomento che la contraddittoria sia di Fede cattolica. Così Alessandro VII. sotto pena di scomunica proibì a chiunque di censurare teologicamente l'opinione di quegli Scolastici, che asserivano non essere necessario nell'attrizione un qualche principio d'amore di Dio. E quel che è più, Sisto XIII. nella sua costituzione *Grave nimis* fulminò parimente la stessa terribilissima pena, riservatane l'assoluzione al Romano Pontefice, contro chiunque ardì di asserire qual peccato o eresia, l'opinione di chi stimava essere stata la B. M. V. concetta senza peccato; e questa costituzione fu confermata dal Concilio di Trento Sess. V. *in decreto de peccato originali*; onde può avere il suddetto Concilio inflitta la scomunica a chi nega la potestà della Chiesa di costituire impedimenti matrimoniali, senza che questa dottrina sia stata definita per domma.

Ma

§. VIII.

Ma basta avere un pò di senso commune, per capire, che le furriferite costituzioni non furono da' Romani Pontefici promulgate a fine d'insegnare una dottrina cattolica, o di condannarne una anticattolica; ma solo per vietare al privato Fedele di farsi giudice di ciò, che non peranco fu definito dalla legitima autorità della Chiesa. L'arrogarsi questa autorità, è certamente un delitto, che solo per se stesso merita la pena gravissima dell'anatema, oltre che poi la meritano ancora le dannevoli conseguenze, che da questa prefunzione ne erano già nate, e assai verosimilmente ne farebbero per l'avvenire prodotte. Nella costituzione di Alessandro VII. viene proibito l'asserire falsa quella opinione, *donec ab hac S. Sede fuerit aliquid hac in re definitum*. Dicasi lo stesso della costituzione di Sisto IV. Adunque gli addotti esempj nulla giovano alla causa degli avversarj, nè gioveranno mai altri qualsisia argomenti contro la verità da me evidentemente dimostrata.



PROPOSIZIONE II.

Ne' sopradetti canoni del Concilio Trentino il nome di Chiesa significa l' Ecclesiastica Gerarchia.

§. I.

POichè nello stesso Concilio alcune volte il nome di Chiesa è adoperato per significare il ceto de' Fedeli, altre volte per significare quei soli, che hanno da Dio la giurisdizione sacra nel ceto de' medesimi; perciò per non supporre a' nostri giorni nemeno le cose per se stesse chiare ed evidenti, conviene prima dimostrare, che ne' canoni, de' quali è questione, si parla non del ceto de' Fedeli, ma bensì della Gerarchia ecclesiastica, di quella cioè, che ha avuta da G. C. l' autorità di fare leggi per il governo della Chiesa, e principalmente di dichiararne i dommi cattolici. Imperciocchè, come in più luoghi osserva il gran Gerson (*consider. III. de Religion. perfect. = serm. in Dominic. IX. post Pentecost.*) per nome di Chiesa quasi antonomasticamente s' intendono i Pastori della medesima, come la parte più nobile di questa società. Collo stesso nome di Chiesa, talvolta nel Concilio di Trento s' intende ancora il tempio materiale, in cui si raduna il popolo Cristiano. Per distinguere adunque, quando in questo o in altro senso si debba prendere il vocabolo Chiesa usato dal Concilio, vi deve essere qualche regola certa e sicura, che non tenga in dubbio del significato de' canoni, in cui quel nome è adoperato. Questa è cosa da me ad evidenza dimostrata nel discorso preliminare. Quella regola primaria e certissima deve essere la materia di cui si tratta, e il modo con cui si tratta in qualche discorso. Perciò quando per esempio diceasi dal Concilio: *Ecclesia est domus Dei & orationis;*

C

Ec-

Ecclesie collapsæ sunt reparandæ; ogni persona, che appena capisca il latino, intende subito ivi parlarsi del tempio materiale. Così adunque dalla materia trattata in que' canoni, e dal modo con cui è trattata ciascuno vede ivi parlarsi della Gerarchia ecclesiastica, che ha autorità di dichiarare dommi. Si pongano sotto gli occhi i canoni da noi recati nel capo I. §. I. In essi si parla di Chiesa, che ha l'autorità di prescrivere impedimenti matrimoniali, e di dispensarne, e di Chiesa che non ha errato nel costituire i medesimi impedimenti; dunque si parla di quella Chiesa, che ne' tempi anteriori al Concilio aveva la potestà di costituirli, gli aveva costituiti, non aveva in ciò errato, e ne aveva ancora dispensato. Ma questa non è se non la Gerarchia ecclesiastica, come si dimostrerà nella prop. III., adunque di questa solo si parla in quei canoni del Concilio Trentino. Non si fermi qui la dimostrazione.

§. II.

Si rifletta ancora, che in que' medesimi canoni si parla di Chiesa, che insegna dottrine, che comanda doverli quelle credere e seguire dai Fedeli, che proibisce le contrarie. Ma questa non può essere altra che la Chiesa, la quale ha avuto da G. C. l'autorità d'insegnare, e di dichiarare dottrine cattoliche; ed è nel capo I. dimostrato essere dommatiche le dottrine definite in questi canoni; dunque il nome Chiesa ne' canoni suddetti è la sola Gerarchia ecclesiastica. Altrimenti cadremo negli assurdi eretici, per cui converrà dire, che o il ceto tutto de' Fedeli, o una parte di essi, non deputata al divino servizio colla sacra ordinazione, possa definire dottrine di Fede. V'è ancora di più. Sul principio della sessione xxiv, in cui sono contenuti que' canoni, dice il Concilio, come si è già di sopra osservato, e dovrò altra volta ripetere, che *Sancta & universalis Synodus* forma

ma quei canoni per condannare ed estermiare *insigniores schismaticorum haereses & errores* . Chi è mai se non la Gerarchia ecclesiastica , da cui è composta la *sancta & universalis Synodus* ? Chi ha mai la potestà di condannare eresie ed errori, se non la medesima ecclesiastica Gerarchia ? Ma gli eretici, e particolarmente Lutero, per confessione di tutti i nostri avversarj, in que' canoni condannato, non negava se non alla Gerarchia ecclesiastica la potestà di costituire impedimenti dirimenti, come sono per dimostrare coll'ultima evidenza; dunque non v'ha alcun dubbio, che il nome di Chiesa adoperato in que' canoni non significhi se non che la sola ecclesiastica Gerarchia .

§. III.

Che Lutero abbia negata solamente a questa l'autorità di porre impedimenti dirimenti il Matrimonio, si potrà da chiunque giudicare primo colla regola di buona critica, indi colla sola intelligenza del latino . La regola di buona critica si è di prendere le parole non in qualunque senso, ma in quello, in cui le ha usate l'autore . Lutero diceva: *conjunctio viri & mulieris tenet, quocumque modo contra leges hominum contigerit* . Sembra egli con questa proposizione di avere negata alla potestà civile quell'autorità, di cui qui si parla . Ma non è così . Lutero pratico della vera Chiesa Cattolica Romana, per necessità dell'empio suo sistema, non credeva più che quella fosse la Chiesa di Dio: dunque non vi considerava più ministri legittimi di G. C. I Papi, i Vescovi della Chiesa Cattolica Romana per lui non erano che puri uomini . Così per dispregio a lui naturale contro la vera Chiesa non chiamava più i di lei ministri, ministri di Dio, ma uomini . Che questo fosse il vocabolario di Lutero, è evidente dai di lui testi, in cui parla di questa materia . Nel suo libro *de captivitate Babylo-*
C 2
ni.

nica (così ei chiamava le leggi della Chiesa R.) ove ha le suddette parole *conjunctio viri &c.* immediatamente le congiunge con queste, in cui afferma: *debere Sacerdotes ea omnia matrimonia confirmare; quae contra ecclesiasticas vel pontificias leges fuerunt contracta, & quae non sunt in sacra Scriptura expressa.* Se avesse voluto Lutero colla formola *leges hominum* intendere anco le leggi civili, non avrebbe solamente detto, che debbansi dai Sacerdoti ratificare i matrimonj contratti contro le leggi ecclesiastiche e pontificie, ma avrebbe aggiunto ancora, contro le leggi della civile potestà, delle quali non fa mai alcuna menzione. E' troppo chiaro dal testo recato, che appellando egli *leges hominum* le leggi pontificie ed ecclesiastiche, le chiama umane per opporle alle divine leggi della Scrittura; poichè egli nel testo medesimo non ammette impedimenti matrimoniali, se non quei della Scrittura, cioè quelli determinati nel Levitico. Basterebbe, e si loderebbe altamente questa interpretazione, se qui si trattasse di cercare il senso di Cicerone, o di qualunque altro classico scrittore, tant'ella è evidente. Ma v'è di più ancora in Lutero per confermare l'esposta interpretazione. Avanti le surriferite parole ei scrisse: *Quid autem dicemus de impiis hominum legibus, quibus hoc vite genus (il matrimonio) divinitus institutum; est irretitum, sursum ac deorsum jactatum?* Ecco le leggi degli uomini di nuovo opposte a quelle di Dio. Ma quai sono queste umane leggi empie nella testa di Lutero? Eccole: *Deus bone, prosequitur, horror est, intendere in temeritatem Romanensium Tyrannorum, adeo pro libidine sua dirimentium, rursus cogentium matrimonia.* Mai egli nomina leggi dei Rè, degli Imperatori, de' Principi. Col sacrilego nome di *Romanensium Tyrannorum*, chi non vede indicati i Romani Pontefici, non ha alcuna conoscenza nè di Lutero, nè de' di lui

lui arrabbiatissimi scritti contro la santa Sede Apostolica Romana .

§. IV.

Sebbene abundantemente sia dimostrato il mio assunto , pure Lutero mi dona altri monumenti ancora di più per confermarlo doviziosamente . Egli nel medesimo luogo condanna da par suo un certo libro cattolico , iscritto *Summa Angelica* , in cui sono esposti gli impedimenti dirimenti il matrimonio stabiliti dalla Chiesa ; di nuovo temerariamente insulta le pontificie leggi , poi scrive così con una onzione da padre spirituale : *dico rogans & monens omnes Sacerdotes & fratres , si viderint aliquod impedimentum , in quo Papa posset dispensare , & quod non est in Scriptura expressum ;* ecco sempre la sognata contraddizione della Scrittura colle leggi Pontificie , *ut ea matrimonia confirment , quæ contra ecclesiasticas tyrannicas & pontificias leges fuerunt constituta conjunctio enim viri & mulieris est juris divini debentque leges hominum ei cedere sine ullo scrupolo . Si enim homo relinquet patrem &c. & adhaerebit uxori suæ , quanto magis conculcabit frivolas & iniquas leges hominum , ut adhaereat uxori suæ ? Et Papa , vel Episcopus , vel Officialis si dissolverit aliquod matrimonium contra legem papalem contractum , antichristus est , & violator naturæ , & reus est læsæ majestatis divinæ .* Qui pure taccia Lutero *leges hominum* , e non nomina se non che i Pastori ed i ministri della Chiesa . Se con quella sua solenne formola *leges hominum* , avesse voluto comprendere anco quelle de' Principi laici , non avrebbe solo decorato del nome d'Anticristo colui , che scioglie matrimonj *contra leges papales* , ma avrebbe anche detto in qualche maniera *contra leges civiles* . Nè mai Lutero trattando questa materia pensò di comprendervi queste leggi . Si consideri pure colla massima attenzione , e con tutti i più acuti microscop-

più il libro *de Captivitate Babylonica*; e ciascuno ne potrà restare convinto. Dunque per legge di buona critica è evidentissimo, che Lutero colla sua formola *leges hominum* ha sempre parlato per dispregio de' ministri della Chiesa, che in vero sono uomini, ma sono uomini ministri di Dio, sono uomini investiti di quella divina autorità, che tanto era molesta al perverso animo di Lutero.

§. V.

Che se non bastasse a taluno la luce del mezzo giorno, ne farò risplendere un'altra ancora più folgorante. Questa è la confessione istessa di Lutero, il quale attesta di non avere mai in tale materia toccate e comprese le leggi civili. Basterà capire mediocrementemente il latino, per restarne appieno convinto. In un suo libello intitolato: *Responsio ad articulos, quos magistri nostri ex Babylonica* (cioè dal libro *de Captivitate Babylonica*) *excerpserunt*, quai maestri poi egli chiama *Collectores*, porta le loro riflessioni sù quel libro, e vi dà risposte brevissime. Que' Collettori adunque dicevano, essere da riprovarsi la seguente proposizione di Lutero: *nullo impedimento prohiberi matrimonium, aut contractum dissolvi, præterquam primo affinitatis, ac secundo consanguinitatis gradu &c.* Lutero rispose: *hoc dixi quoad præceptum Dei, licet Papa aliud ordinet*; non dice *licet Princeps &c.* Questa è l'interpretazione affermativa di Lutero; se recherò anco la negativa, avremo la dimostrazione geometrica. Adunque que' Collettori biasimarono quest'altra di lui proposizione: *Christianis nihil ullo jure posse imponi legum sive ab angelis, sive ab homine, nisi quantum volunt*; qual proposizione era stata da Lutero detta relativamente al Matrimonio; pure esso risponde: *HOC NON DE CIVILIBUS LEGIBUS, SED DE ECCLESIASTICIS DIXI*. E' possibile un interprete più legittimo, una interpretazione più

più chiara? Ecco adunque cosa intendeva Lutero, interpretato colla regola di critica, quando diceva *leges humanas, leges hominum*. Bisogna avere perduto affatto il benefico lume della ragione per non restarne convinti; bisogna lasciare l'umana società, e ritirarsi frai bruti a vivere e vegetare con minor uso delle potenze, di cui per vivere essi fan' uso. Questa è la pena terribile che Iddio minaccia, e a taluni infligge, *ut videntes non videant*. Il Cielo la tenga lontana da tutti.

§. VI.

Per cosa certissima, e contestata da tutti i nostri contraddittori, il Concilio Trentino ha promulgato que'suoi canoni matrimoniali contro gli errori dell'empio Lutero. Dunque il nome di Chiesa usato in que' canoni si deve intendere nel senso, che richiede il contesto de' medesimi canoni, e almeno nel senso di quell'Eresiarca. Ma nell'uno, e nell'altro senso il nome di Chiesa, siccome finora si è dimostrato, significa l'ecclesiastica Gerarchia, che esercita autorità ecclesiastica; pertanto è evidentissima questa seconda proposizione da me stabilita, e confermata. Per lo che è egualmente evidentissimo, che in que' Canoni Trentini il nome di Chiesa non può significare i Principi, qual parte nobile della Chiesa istessa; siccome obietta alcuni, che tutt'altro nome si meritano, che quello di Teologi. La geometria non può vantare una maggiore evidenza.

PROPOSIZIONE III.

*Ne' medesimi canoni del Concilio di Trento è definita
l'autorità propria dell' Ecclesiastica Gerarchia
di costituire impedimenti dirimenti
il Matrimonio.*

§. I.

I Monumenti validissimi, con cui nella proposizione II. ho dimostrato, che ne' canoni sopradetti il nome di Chiesa significa l' ecclesiastica Gerarchia, dimostrano ancora che ne' medesimi canoni il Concilio definì l'autorità propria della stessa Gerarchia nello stabilire impedimenti, che nullo rendere possono un matrimonio de' Cristiani. Primieramente la Chiesa non si congrega in Concilio se non che per affari, che sono del suo dipartimento, cioè per affari ecclesiastici. Ciò è tanto chiaro, poichè i ven. Padri dissero da principio, che il sacro e generale Concilio si radunava coll' autorità di Dio onnipotente, con quella de' SS. Apostoli Pietro e Paolo, della quale il Pontefice Romano Paolo III. chiama se stesso partecipe. Sul principio poi della stessa Sessione xxiv. *de Matrimonio* dicono i Padri, che uomini empj male sentivano di questo Sacramento, e che con danno grande de' Fedeli spacciavano errori cogli scritti e coi discorsi alieni dal senso della Chiesa, e dalla retta consuetudine apostolica; dicono inoltre, che *sancta & universalis Synodus cupiens occurrere alla temerità di coloro, insigniores schismaticorum hæreses & errores . . . exterminandos duxit, hos in ipsos hæreticos eorumque errores decernens anathematis*, frai quali vi sono i due recati di sopra cap. I. §. I. in cui è definito, che la Chiesa ha potuto e può senza errore stabilire quei sopradetti impedimenti. Dunque
di

dí que' tempi eranvi eretici , che scrissero e dissero , non avere potuto la Chiesa , nè potere giammai costituire tali impedimenti . Il capo di costoro fu Lutero , che siccome confessano tutti affatto i nostri contraddittori , è condannato in que' medesimi Canoní Trentini . Ma ho io di sopra cap. II. §. §. IV. V. VI. e VII. dimostrato che l' Eresiarca negò tale autorità alla Chiesa , e che espressamente disse di non parlare d' autorità civile ; dunque i ven. Padri definirono contro costui l' autorità propria della Gerarchia ecclesiastica . Il solo nome di Chiesa , che può far leggi , dimostra che è Chiesa , la quale usa della sua nativa potestà . Ma per maggiore sicurezza abbiamo la confessione di Lutero , che da l' ultima evidenza alle prove .

§. II.

Aggiungasi un' altra dimostrazione cavata dallo stesso Concilio . Nel decreto *de Matrimonii reformat.* cap. I. si legge : *tametsi dubitandum non est , clandestina matrimonia libero contrahentium consensu facta , rata & vera esse matrimonia , quamdiu Ecclesia irrita non fecit &c.* In questa sessione s' adopera sempre il semplice nome di Chiesa , si tratta sempre della stessa materia , non si pone mai alcun aggiunto a quel nome , perchè ne distingua il significato ; dunque significa sempre lo stesso . In questo luogo il nome Chiesa significa Gerarchia ecclesiastica , che esercita propria potestà . Richiesto il Concilio dal Rè di Francia di irritare i Matrimoni clandestini insieme e quei de' minori , contratti senza il consenso de' parenti , irritò quegli , e non volle irritare questi . Se al Concilio fosse mancata solo la potestà civile , questa gli farebbe subito stata donata da chi bramava l' irritazione di que' matrimoni ; dunque disse di non averne della propria ; con questa dunque annullò i clandestini . Dunque di questa sola devono intendersi
i Ca-

i Canonj Trentini, in questa medesima materia de' Matrimonj .

§. III.

E per dare , secondo il mio costume , una geometrica dimostrazione , ora farò vedere , che ivi non si parla di potestà originariamente estranea alla Chiesa . Si dice in que' canonj *Ecclesiam potuisse , Ecclesiam posse* , e ciò si dice assolutamente , senza alcun aggiunto , senza alcuna limitazione , o condizione ; dunque per la proprietà commune del parlare deve intendersi potestà originalmente propria della Chiesa . Inoltre antico si è lo stile della Chiesa , o sia de' sacri magistrati ecclesiastici , di esprimere l' altrui autorità , quando definiscono alcuna cosa , che sorpassa il loro ordinario potere . Tanto più ciò avrebbe dichiarato la Chiesa in que' canonj , se avesse fatto uso d' autorità aliena . Era la Chiesa in vera necessità di esporre questa estranea autorità , se con essa avesse fatto i canonj suddetti . Primieramente lo era in necessità per se stessa . Deve la Chiesa fare canonj dommatici tanto chiari nelle espressioni , che non ne possa nascere un dubbio ragionevole . Se la Chiesa non avesse coll' infallibilità della sua dottrina ricevuto anche il dono di escludere i dubbj ragionevoli dalle sue espressioni , gli sarebbe stata inutilmente donata da G. C. l' infallibilità della dottrina , come ho dimostrato nel discorso preliminare . Ora troppo ragionevole sarebbe il dubbio , se col semplice nome di potestà usato in que' canonj si potesse egualmente intendere autorità propria o autorità aliena ; dunque in questa ipotesi rimarrebbero nella massima oscurità , e perciò nella inutilità que' canonj dimostrati nel capo I. dommatici : il che è assurdo . Non solo doveva la Chiesa per se stessa dichiarare l' estranea autorità , se di questa avesse ufato nel formare que' canonj , ma lo doveva anche a riguardo della potestà civile , sì per il

co-

costume della Chiesa, che per le istanze de' reali oratori, e ministri presenti al Concilio. Per il suo costume, giacchè la Chiesa universale ed infallibile non può arrogarsi, nè mai si arroga ciò che non è suo, ne lascia di ciò nelle sue decisioni un dubbio ragionevole; e l'avrebbe lasciato nella suddetta ipotesi; dunque essa è falsa. Per le circostanze de' reali ministri; questi, come costa dalla storia del Concilio, erano attentissimi, perchè in esso non fossero lesi per la minima parte i reali diritti de' loro Sovrani: nell'usare perciò diligenze e cautele eccedevano, in modo, che non contenti di sapere le future decisioni de' ven. Padri, volevano anche saperne persino tutti i loro motivi. Non ignoravano essi certamente, qual diritto avessero i loro Sovrani sul matrimonio; e contuttociò mai nacque disputa, mai insorse nemeno il minimo dubbio sull'espressione del *potuisse Ecclesiam, posse Ecclesiam*. Sebbene avanti l'età del Concilio di Trento vi fosse stata una legittima dichiarazione de' Sovrani, che permettenessero alla Chiesa l'esercitare la loro autorità sui matrimonj; contuttociò l'atto posteriore del Concilio espresso con tale oscurità da farne nascere un dubbio ragionevole, non avrebbe dovuto mai permettersi da chi nel Concilio era avvocato e sostenitore de' diritti sovrani; molto meno doveva ciò concedersi non esistendo una tale legittima dichiarazione, poichè allora non solo si sarebbe rimasto in dubbio delle espressioni *posse, potuisse Ecclesiam*, ma molto si avrebbe dovuto propendere ad ammettere originaria la potestà della Chiesa sugli impedimenti matrimoniali. Ora chi mai frai nostri avversarj ha potuto indicare l'esistenza d' un monumento, che dimostri concessa per liberalità de' Sovrani alla Chiesa la sopradetta autorità? Niuno affatto; quei che hanno un pò più di civiltà, dicono, che la Chiesa l'ha da quegli ottenuta per un loro consenso o espresso, o al-

almeno tacito . E chi parla così , non s' accorge egli di percuotere col suono delle sue parole l' aria circostante , senza produrre altro effetto di più ? Chi dice consenso o espresso o tacito , non sà di quale de' due generi sia egli stato ; dunque tutti i Sovrani hanno da dipingersi da costoro (che vogliono comparire loro fautori) così stolidi , di non sapere quale consenso abbiano mai dato alla Chiesa in un affare , che è il massimo di tutta la società . Di questo consenso medesimo ne parlerò fra poco ancora di più . Altri de' nostri avversarj , che sembrano avere perduta l' erubescenza coll' esempio del piissimo loro maestro Lautojo , dicono essersi la Chiesa di G. C. usurpata una tanta autorità , avere rubbato a' Principi il sacro deposito della potestà suprema loro da Dio confidata . E in questa ipotesi gli oratori , ministri e fautori regi furono tutti stolidi come pecore , o come pesci muti , che non seppero dire , o non ebbero il coraggio di obiettare a' Padri del Concilio una minima parola ? Quegli veramente sono letterati , che per amore della verità non temono di dire anco delle calunnie a tutti i ministri , ed a tutti i loro Sovrani .

§. IV.

Ora si passi ai canoni del Concilio , e si vegga qual senso avrebbero , se dovesse supporrsi il sogho di costoro , cioè se il Concilio avesse definito , potere la Chiesa costituire impedimenti matrimoniali coll' imposta o coll' usurpata autorità civile . Non solamente i suddetti canoni in tale ipotesi sarebbero oscuri , ma avrebbero tutto il ridicolo , che può produrre un fanciullo , che non sà di latino . I nostri avversarj non fanno , qual consenso sia stato da' Sovrani prestato alla Chiesa in quest' affare ; dunque è incerto se tale consenso sia stato perpetuo , ovvero *ad tempus* . Qui non v' è mezzo . Se è stato perpetuo : dunque è inamissibile dalla Chiesa , nè alcun Sovrano potrà ad equità

to-

toglierlo. Nò rispondono i nostri contraddittori, non può essere stato perpetuo, e non lo può essere giammai: è questo un diritto majestatico, originario, imprescrittibile, necessario all' autorità sovrana; non può essere stato concesso se non *ad tempus*. Dunque i ven. Padri congregati in *Spiritu Sancto*, facendo canoni dommatici, e dicendo: *si quis dixerit, Ecclesiam non posse constituere &c.* si saranno dimenticati primo di dire, *non posse ex auctoritate Principum*, e poi *non posse usque ad annum (ex. caus.) bis-millesimum*, ovvero *usque dum placuerit Principibus sæculi*, e così il Concilio facendo un canone di tempo indeterminato, anzi di tempo perpetuo, *si quis dixerit*, avrà condannato per sempre coll' anatema, chi doveva essere condannato solo *ad tempus*. Nel secolo sì secondo di scrittori latini niuno ve n' ebbe nel Concilio, che sapesse esprimere intelligibili i sentimenti di que' ven. Padri, niuno di que' Padri medesimi seppe fare avvertenza sul tronco sentimento de' canoni; finalmente, bisogna pur dirlo, nemeno lo Spirito Santo seppe un pò di latino da esprimere alla comune intelligenza un canone dommatico. Forza è cadere in questi assurdi a chi vole contrastare le cattoliche verità.

§. V.

Aggiungo di nuovo un'altra riflessione cavata dall'intrinseche circostanze del Concilio. Questo condannò Lutero, che negava alla Chiesa l' autorità di stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio. Se quell' Eresiarca avesse conosciuto, che la Chiesa usava in quell' affare non della propria autorità, ma di quella de' Principi, avrebbe forse il furibondo nemico della Sede Ap. R. avuto rossore di dire, che la Chiesa si abusava della potestà sovrana? Non avrebbe egli spronati i Principi a ritogliersi la facoltà a quella concessa? Ancora non si era inventata questa

ne-

nenia, che la Chiesa abbia in prestito o' abbia usurpata ai Sovrani la facoltà, di cui quel ragiono. Nacque a' tempi di Launojo; morì presto, e fu sepolta nell'oblio; ora è resuscitata; ed appena comparso in qualche caffè de' pseudoletterati, un Abbatino, che noi possiamo supporre pentito della sua copiata operetta *de dirimentibus matrimonium impediens*, ed un altro, che confuterò altra volta, ebbero pure sfrontati l'ardire di consigliare i Principi a rinvocare alla Chiesa la suddetta autorità; e tant'ardire non l'avrebbe avuto Lutero, se avesse solo sospettato, che questa potestà ecclesiastica avesse la sua origine dalla civile, come a' di nostri si va francamente spacciando? Ora avendo il Concilio condannato l'errore di chi diceva, non essere propria della Chiesa quella autorità, ne segue necessariamente, che il medesimo Concilio in que' canoni ha definita questa potestà come propria della Chiesa; altrimenti avrebbe fatti canoni inutili affatto.

§. VI.

V'era forse bisogno di canoni dommatici per assicurare i Fedeli, che la Chiesa aveva già ottenuta da' Principi con un tacito o sforzato consenso la facoltà di costituire impedimenti matrimoniali? Era forse questa materia da canoni dommatici? Dove siamo noi? La materia de' dommi stà nella Scrittura, e nella Tradizione, che ci assicura della dottrina di Cristo S. N. E' forse dottrina di G. C., che alla Chiesa sia stata da' Sovrani comunicata la loro autorità di stabilire impedimenti di matrimonio? E persone, che si gloriano di essere Teologi illuminatori del nuovo mondo, errano persino ne' primi elementi di Teologia? S'arrossiscano una volta; e pensino che saranno un soggetto miserabile nella storia letteraria ed ecclesiastica. Nè vale obbiettare sottigliezze. La causa primaria del canone, nella loro ipotesi, sarebbe stata

ta

ta o l'imprescrito dell'autorità civile fatto in favore della Chiesa, o il furto, che empicamente dicono alcuni fatto dalla Chiesa ai Principi, togliendo loro l'autorità di cui qui si ragiona. Verificato questo, restava già condannato l'errore. E per verificare questo punto d'istoria puramente umana, se si parli del tacito consenso, la Chiesa non fa canoni dommatici. Avrebbe essa, come capisce qualunque persona un pò ragionevole, avrebbe essa fatto rinnovare a' Principi; se a loro piaceva, il consenso, che si suppone avere da' medesimi ottenuta; e così era finita la questione. Se si parli poi del furto: la Chiesa avrebbe fatta una bella cosa, a confermarsi coll'autorità infallibile dello Spirito Santo nel suo infame reato. Bestemmie orrende! Possibile, che nel Concilio non fosse nata questione o di consenso o di furto. Eppure non ne fu fatto alcun motto, come è certo dalla storia del medesimo, e come confessa ingenuamente l'autore anonimo, che primariamente confutiamo. *Erubescant*, dirò di bel nuovo, & *convertantur*.

§. VII.

Ma essi amano la verità, il di cui vocabolo hanno sempre in bocca, (chi sa cosa v'è in cuore?) Si esaminino quel consenso de' Principi, e così sarà esaminato anche il furto. Non fanno i nostri avversarij, se sia stato espresso o tacito. Pessimo principio, in un affare, che come dissi, e come dirò, interessa il fondo della potestà civile, e tutta l'umana natura. Quando cominciò questo consenso? Non si sa nemmeno questo punto. Dunque si conceda ora per poco quel consenso nato tacitamente. Ma tale consenso non si può ammettere senza ingiuria gravissima della Chiesa, e senza contradizione coi suoi inalterabili principj. Cosa è il consenso tacito? E' il silenzio di chi potrebbe e dovrebbe parlare, se non volesse un'azione altrui. Il tacito consenso adunque suppone, che

che la Chiesa da principio abbia usato d' un autorità non sua , senza chiederne la permissione a colui , che era in diritto di una tale autorità . Avrà dunque ciò fatto la Chiesa ne' primi tre secoli sotto i Principi Pagani ? Chi sel può sognare ? Più vicina ai fonti Evangelici ha rispettate sempre , massime in que' tempi sì calamitosi per il Cristianesimo , le leggi de' Sovrani , non contrarie alla dottrina di G. C. Si farà azzardata ad un tale attentato sotto de' Principi Cattolici ? Nemeno . Si sa dalla storia ecclesiastica , quanto deferiva la Chiesa alla loro autorità . Diranno forse , la cosa è nata a poco a poco da' Vescovi ignoranti de' diritti sovrani , sicchè finalmente si rese universale . Si conceda anthe ciò per un poco . Dunque ne verrà , che la Chiesa universale ha errato poi in un punto tanto chiaro , tanto interessante . Chi ha stomaco , si digerisca pure queste conseguenze . Un petto cattolico non le riceve .

§. VIII.

Si faccia un' altra riflessione . Niuno de' Sovrani a tempo del Concilio sapeva , che fosse originaria ne' Principi la potestà di costituire i suddetti impedimenti , e che la Chiesa l' esercitava per loro concessione e consenso . Se un solo di quegli l' avesse saputo , l' avrebbero saputo nel Concilio tutti i reali oratori e ministri . Eppure un Rè della nazione più illuminata , cioè la Francese , domandò per mezzo de' suoi oratori ai Padri del Concilio , che volessero annullare i matrimonj clandestini , e quei contrattj da figli di famiglia senza il consenso de' parenti , e la domandò in questi termini , *eorumque omnium istorum rationem , cognitionem & iudicium apud vos omnino sciat pertinere* , come costa dal Pallavicino . Fu concesso il primo , negato il secondo . Così per alcuni editti di Blois in cui certi matrimonj erano stati dichiarati dalla civile potestà invalidi , avendo ri-

COR-

corso il Clero l'anno 1629. alla Maestà del Re , perchè non fosse da quei editti lesa la potestà ecclesiastica. S.M. si compiacque di rispondere, che *valide, aut invalide contracta matrimonia aliter explicanda non esse, quam per solam relationem ad contractum civilem per laicos iudices*. Se i Sovrani facevano un regalo della propria loro autorità alla Chiesa, queste erano pure le necessarie ed inevitabili occasioni, in cui dovevano far menzione del privilegio, che concedevano ai magistrati ecclesiastici; eppure al contrario e fecero una supplica al Concilio, e diedero una risposta al Clero, in cui chiaramente confessarono originaria nella Chiesa l'autorità di stabilire, o non istabilire impedimenti matrimoniali. Così Filippo II. Re di Spagna nel MDLX., appunto in tempo, e sul fine del Concilio Trentino, diede una simile dichiarazione a Carlo Croy, Vescovo di Tornay. Così altri Sovrani (si veggia l'opera dell' Ab. Itturiaga, e la prima nostra *Defensio Canon. Trident.*). Pertanto se non vogliono i nostri avversari supporre una cosa moralmente impossibile, cioè l'ignoranza universale ne' Sovrani, ne' loro oratori, ministri, consiglieri, e perciò in tutti i letterati &c. di quel tempo assai illuminato, di quel tempo in cui si è sostenuta al sommo nello stesso Concilio di Trento la reale autorità; converrà per la più ragionevole conseguenza considerare per un fantasma de' moderni inquietissimi nemici del Sacerdozio, quella tacita approvazione, quel tacito loro consenso, quella loro autorità, che falsamente dicesi comunicata alla Chiesa di Dio. La stessa conseguenza ne nasce ancora dell'altra calunnia del furto fatto dalla Chiesa di quell'autorità. Ma verrà altra volta l'opportuna occasione di parlare di questi punti. Per ora basti.

D

PRO.

PROPOSIZIONE IV.

Sono false e distruttive di tutti i dommi le ragioni, che l'A. Milanese, e il di lui amico Cremonese, recano per provare, che non sono dommatici i canoni del Concilio Trentino sugli impedimenti matrimoniali.

§. I.

L *A mia opinione, dice l'A. pag. 33. sembra essere appoggiata a que' requisiti, che si richieggono, perchè una qualche dottrina definita da un Concilio generale debba tenersi come un articolo di domma, ossia di Fede cattolica. Perchè un qualche punto si dichiarì dommatico deve essere primieramente intimato tamquam decretum fide catholica tenendum; in secondo luogo deve essere definito re diligenter examinata, ed in maniera, che il Concilio parli per modum definitis rem controversam; e finalmente che la cosa definita fosse definibilis de Fide. La dimostrazione di tuttociò è la semplice citazione dell' epitome (stampata in Pavia del 1780.) dell' operetta di Francesco Veron, intitolata, Regula Fidei. Ora il Concilio, prosegue l'A. nell'intimare i suoi canoni intorno a questa materia, non si dichiarò, che si dovessero risguardare come canoni di Fede; non definì la cosa previo un diligente esame, ed un' accurata discussione della potestà, a cui appartenere doveva il diritto di stabilire gli impedimenti, perchè nessuno aveva sin d'allora proposto alcun dubbio su questo punto; e finalmente non si espresse in modo di definire la controversia, perchè non era ancor stata da alcuno promossa. Ed in verità io non veggio, in qual modo si potesse dal Concilio definire come domma un diritto puramente umano, e da tanti secoli con privata ordinaria giurisd-*

dizione esercitato da' Principi senza alcun richiamo della Chiesa. V'è ancora qualche riflessione di più, che recherò di poi; ma essa è divisibile da questo raziocinio, che ho voluto trascrivere per fedeltà tutto intiero, acciò non si creda snervata la forza delle ragioni, che impredo a confutare.

§. II.

Si esami dunque parte per parte, e poi tutto assieme questo argomento achilleo, per vederne tutta la forza. E primieramente per conoscere la profondità di dottrine teologiche, di cui è dotato l'A., si rifletta al primo periodo. Dice egli di non credere dommatici que' canoni del Concilio Trentino, perchè non hanno i requisiti, che a di lui sentimento si richieggono, perchè una dottrina definita da un Concilio generale, debba tenersi come un domma. Perdoni di grazia l'A., la di lui riflessione ha il piccolo difetto di essere solamente contraddittoria. Il Concilio ecumenico definisce forse dottrine fisiche, dottrine di storia profana? Nò, risponderà egli, ma dottrine da Chiesa, cioè di domma o di disciplina. Ma se sono di pura disciplina; dunque doveva dire canoni di disciplina, ne' quali si prescrive *quid agendum*, *quid ommittendum* dal Cristiano; e per questo è accettata communemente la distinzione di canoni di disciplina, da' canoni di domma, perchè questi appunto sono canoni, che prescrivono non *quid agendum*, ma bensì *quid credendum*. Vero è che molti canoni disciplinari suppongono il domma, cui sono appoggiati; ma non possono mai appellarsi dottrine, o sia canoni di dottrina; poichè i loro trasgressori non sono giudicati eretici per la sola trasgressione del fatto. Il definire dottrine, ed il fare canoni dottrinali mi sembra sinonimo. Se la Chiesa in un Concilio generale definisce dottrine sue; dunque fa canoni dommatici infallibili, come infallibile è la Chiesa,

che gli definisce. La riflessione dell'autore ammette definizioni di dottrina fatte dalla Chiesa, e non dommatiche; dunque è in contradizione la prima fondamentale ragione dell'A. medesimo.

§. III.

Se si comincia il discorso da una contradizione, che si potrà sperare del resto? Trè condizioni addotta l'A., come già dimostrate, certissime e necessarie per una dommatica definizione. Ma moltissimi certamente brameranno di sentirne la dichiarazione e le prove. Il libro, che egli cita, è intitolato *epitome delle regole di Fede* del celebre du Veron. Io ora non voglio esaminare, se l'epitome è esatta; della qual cosa ho inteso dubitarne qualche Teologo. Qualunque siasi la suddetta epitome, io debbo esaminare le regole qui prodotte dall'Autore Milanese, e l'applicazione, che egli ne fa al suo scopo. La prima condizione è, che il canone acciò sia dommatico, debba essere intimato *tamquam decretum fide catholica tenendum*. Il principio, l'assioma è verissimo in generale, nessun Cattolico vi farà mai alcun contrasto. La difficoltà stà nel modo, con cui uno scrittore il voglia ridotto alla pratica. Se pretende, che in ogni canone si debba esprimere quella formola; ovvero se concede bastare, che la medesima sia premeffa a molti canoni consecutivi; oppure essere sufficiente qualunque altra anticipata formola, che di natura sua sia capace, secondo il commune sentimento delle persone colte, ad esprimere dottrina dommatica ne' canoni, che sono per promulgarfi. La prima pretensione è tanto per se stessa ingiusta, che basta averla riferita. Il discorso commune ben inteso da tutti fa, che s'intenda dottrina dommatica anco nelle due altre maniere immediatamente dopo esposte. L'A. è tanto severo, o per meglio dire ingiusto censore, che non conosce se non la prima maniera per legiti-
ma

ma a dichiarare un domma . Ora , ei dice , il Concilio nell' intimare i canoni intorno a questa materia , non si dichiarò , che si doveessero riguardare come canoni di Fede . Se tutti i scrittori didascalici sono di questo gusto , affè che il secolo nostro è il più tenebroso di tutti . O si prendano solitariamente a considerare que' canoni , ovvero unitamente colla prefazione premessavi da ven. Padri , è troppo evidente , che essi sono canoni dommatici , cioè di cattolica Fede . Se non v' ha nè nella prefazione , nè ne' canoni stessi la formola *tamquam de fide catholica tenendi* ; vi sono però e in questi , e in quella le formole tanto equivalenti , quanto equivalente è in Cremona una libra ad uncie dodeci . Si rilegga la prop. I. , e si avrà tutta la evidenza .

§. IV.

Se dovesse intendersi la regola di Veronio come l' intende il N. A. a nulla più servirebbono tanti canoni dommatici de' generali Concilj , ed a nulla più gioverebbe il Concilio stesso di Trento . Chi ama erudizione , che io stimo non necessaria alla confutazione di questo errore fondamentale , dia un' occhiata a tutta la vasta raccolta de' Concilj . A me basta un tenuissimo saggio del Concilio Trentino . Nella sessione iv. sul fine del decreto *de canonicis Scripturis* , dicono i ven. Padri : *Si quis autem libros ipsos integros cum omnibus partibus , prout in Ecclesia Catholica legi consueverunt , & in veteri Vulgata latina editione habentur , pro sacris & canonicis non susceperit , & traditiones predictas sciens & prudens contempserit ; anathema sit* . Sul principio del decreto dissero soltanto . *Sacrosancta ... Synodus ... hoc sibi perpetuo ante oculos proponens , ut sublatis erroribus puritas ipsa Evangelii in Ecclesia conseruetur &c.* Qui non si legge mai la sudetta formola , eppure nessuno dirà mai , che non sia canone dommatico quello de' libri

canonici e delle Tradizioni ; il qual canone è il primo e l' unico fondamento di tutti i canoni dommatici del Concilio medesimo . E per togliere l' A. d' impaccio, si osservino le parole, che immediatamente seguono, il recitato canone . *Omnes itaque intelligant, quo ordine & vi ipsa Synodus, post jactum fidei confessionis fundamentum sit progressura, & quibus potissimum testimoniis ac praesidiis in confirmandis dogmatibus & instaurandis in Ecclesia moribus sit usura.* Quelle parole *post jactum fidei confessionis fundamentum*, non si riferiscono al canone suddetto delle sacre Scritture, ma bensì alla confessione di Fede fatta da' ven. Padri, secondo il costante costume di tutti i Concilj, nella antecedente sessione III. Qualunque maestro di grammatica mi può essere testimonio di questa interpretazione . Dunque passo alla sessione V., in cui il decreto *de peccato originali* così incomincia : *Ut fides nostra catholica . . . purgatis erroribus, in sua sinceritate integra & illibata permaneat . . . sacrosancta . . . Synodus . . . hac de ipso peccato originali statuit, fatetur, ac declarat.* Quindi vengono i canoni colle solite formole : *Si quis asserit, si quis neget &c.* senza la formola bramata dal N.A. Ne serve il preambolo, *ut fides* ; poichè diranno gli acuti nostri avversarj, che anco la disciplina è dalla Chiesa stabilita per tenere ferma e salda la Fede . Non v' è la formola citata ; dunque non farà nemeno punto di Fede, che Adamo peccando perdette la grazia di Dio, come è definito in quel primo canone . Ma basti un altr' esempio ancora più opportuno alla nostra causa, cavato dalla Sessione VII. *de Sacramentis* . Nel proemio dicono i ven. Padri : *sacrosancta . . . Synodus . . . AD ERRORES ELIMINANDOS ET EXTIRPANDAS HAERESSES, quae circa . . . Sacramenta hac nostra tempestate . . . adinventae sunt, quae catholicae Ecclesiae puritati & animarum salutis magno*
pere

pere efficiunt . . . HOS PRÆSENTES CANONES STATUENDOS ET DECERNENDOS CENSUIT.

Seguono i canoni tutti di materia dommatica a giudizio universale di tutti i Cristiani; eppure non v'è quella formola, che li dichiara dommatici. Dunque si tolgano pure sulla di lui autorità tutti questi dommi, e tant'altri ancora promulgati dal Concilio stesso. Forza è cadere in tali errori a chi voglia addottare la falsa interpretazione, che l' A. da alla regola suddetta.

§. V.

I canoni di quella sessione vii. sono formati alla stessa maniera di quei matrimoniali della Sess. xxiv. *Si quis dixerit &c. anathema sit*: il proemio è in sostanza, e in parole lo stesso della sessione vii. In quello *de Matrimonio* i ven. Padri dissero: *impii homines hujus sæculi insanientes non solum perperam de hoc Sacramento senserunt, sed . . . multa a catholica Ecclesiæ sensu, & ab Apostolorum temporibus probata consuetudine aliena scripto & verbo asseruerunt non sine magna Christifidelium jactura; quorum temeritati sancta & universalis Synodus cupiens occurrere, INSIGNIORES PRÆDICTORUM SCHISMATICORUM HÆRESES ET ERRORES . . . EXTERMINANDOS DUXIT, HOS IN IPSOS HÆRETICOS, EORUMQUE ERRORES DECERNENS ANATHEMATISMOS.* Quindi seguono i canoni. Si osservino le parole da noi recate con catattere maggiore nel testo della sess. vii. e di questa xxiv. s' osservi tutto il contesto; e si vedrà la massima somiglianza, ossia l' eguaglianza d' espressioni. Se quegli sono dommatici senza quella formola richiesta dal N. A., lo faranno anche quei, che risguardano gli impedimenti matrimoniali.

§. VI.

Falsa è adunque la prima regola presa al rigore, che vole l' A. per dimostrare i canoni dommatici de' Concilij generali. Laonde non è punto necessario, che

la detta formola sia inserita in ogni canone ; acciò sia riconosciuto per dommatico ; ovvero , che essa quanto ai termini stessi sia premessa in qualunque proemio a tutti i canoni trattati in una sessione , o anche ad un generale proemio a tutto il Concilio ; basta che in termini equivalenti , che non possono non essere capiti nel loro significato da persone di buon senso , sia premessa qualche formola o da principio del Concilio , o nel proemio di ciascuna sessione . Chi scrive così , chiaramente fa conoscere tutta la sua intenzione ; nè v' ha bisogno di più . Basta sapere la grammatica , basta non avere posto in un museo il senso commune , per restare persuaso di questa asserzione . Ora il Concilio e nel proemio universale , e nel particolare si esprime di confutare coi canoni le eresie , di condannare gli errori , cioè le dottrine contrarie alle cattoliche verità ; dunque quando fa canoni dottrinali , fa ancora canoni dommatici . Non definisce il Concilio sentenze scolastiche sì che *salva fide* si possano anco dopo la definizione tenere le sentenze opposte ; dunque condanna solo eresie , fa dommi di Fede .

§. VII.

Si passi ora all' esame della seconda regola , e dell' uso che ne fa l' autore . Ecco la regola : *in secundo luogo* (perchè un qualche punto si dichiari dommatico) *deve essere definito re diligenter examinata* , non basta , ma *ed in maniera, che il Concilio parli per modum definiientis rem controversam* . Che intende egli , quando dice *re diligenter examinata* ? I dommi sono da Dio rivelati ; questi stanno nella sacra Scrittura e nella Tradizione , che gli ha conservati . Della Scrittura e della Tradizione è giudice infallibile la vera Chiesa cattolica . Ma come giudice la Chiesa de' dommi ? D' un domma si può muovere questione , quanto alla sua esistenza , e quanto alla sua essenza . La Chiesa adunque giudice infallibile del senso inti-

mo

mo della Scrittura e della Tradizione cerca nell' una e nell' altra se vi sia il domma controverso ; assicurata dell' esistenza di un tal domma sull' infallibile autorità della Scrittura e della Tradizione , venera questi fonti divini , e sebben coll' umana ragione non penetri l' essenza sublime del domma , in maniera da sciogliere tutte le difficoltà , che si possano recare contro la medesima essenza ; pure non rinunzia , nè può rinunziare alla cognizione , che Iddio le concede infallibile dell' esistenza del domma medesimo . E' vero , che l' esistenza d' una cosa non è separabile dalla di lei essenza ; è vero che la Chiesa conoscendo l' esistenza d' un domma , ne vede ancora l' essenza ; ma ella la vede come contestata dall' autorità infallibile della Scrittura e della Tradizione , non come appoggiata all' umana fallace ragione . Conosce , per ispiegarmi colle scuole , esistere in que' divini fonti la proposizione dommatica , cioè il soggetto , il di lui predicato , e 'l verbo di congiunzione o di disgiunzione ; o per parlare fuori de' termini scolastici , la Chiesa infallibilmente è certa , che alla tale determinata cosa conviene , o ripugna il tale attributo , e ciò intende per l' autorità d' Iddio rivelante ; perciò presta il suo ragionevole ossequio alla verità ritrovata , ed infallibilmente conosciuta ne' monumenti divini , senza che punto essa sia sollecita delle ragioni , che possa l' umana fragilità del nostro intelletto opporvi contro la convenienza , o disconvenienza del soggetto e del predicato . Per esempio la Chiesa infallantemente conosce nella Scrittura e nella Tradizione , che al proferire del Sacerdote come ministro di Dio e della Chiesa istessa le parole venerabili : *hoc est corpus meum* , sulla materia del pane , questo si trasforma tutto nella sostanza del corpo di G. C. ed essa ammette , promulga questa verità , senza punto curarsi delle umane difficoltà ; che sembrano opporsi alla medesima . La
Chie-

Chiesa adunque esamina diligentemente, se nella Scrittura, e nella Tradizione siavi il domma controverso; trovato e conosciuto che l'abbia, ne impone la credenza infallibile, cioè la dommatica a' suoi Fedeli; che perciò tenuti sono a prestarvi tutto l'intimo assenso di Fede, a fronte di qualunque difficoltà che possa disturbare la loro mente; e fanno essi, essere ragionevole il loro ossequio all'autorità della Chiesa, perchè per divina Fede la confessano immune dall'errore dommatico. Si leggano nel nostro discorso preliminare i §§. II. e III.

§. VIII.

E' anco da osservarsi ciò, che dissi nel medesimo discorso §. II., cioè che l'infallibilità della Chiesa, non dipende dalla diligenza dell'esame delle materie dommatiche, come da primaria cagione, ma bensì da un dono di Dio soprannaturale, acciò l'uomo abbia dalla divina autorità quella certezza nella sua credenza, che mai non avrebbe dall'autorità umana, per quanta mai diligenza fosse usata da innumerevoli persone nell'esaminare una materia dommatica. Inoltre è da riflettere, che non tutti gli errori sono sparsi dagli empj contro la Fede con ragioni implicate, ed apparentemente assai valide. Tanti ne sono stati disseminati con pure e semplici asserzioni evidentemente contrarie alla Fede cattolica, asserzioni, che per l'umana corruzione hanno recato forse più danno ai Fedeli, di quello abbiano fatto le eresie studiate. Per questi errori, che bisogno ha la Chiesa di esaminare diligentemente il punto, che è più negato, che controverso? Basta che essa dia una leggiera occhiata alla sua Fede per conoscerne l'errore opposto, e per legittimamente condannarlo. Contuttociò la Chiesa, per procedere con tutte le cautele utili, ed opportune, non isdegna mai di esaminare qualunque aperto errore, avanti di procedere
alla

alla condanna del medesimo . Adunque la suddetta regola ha bisogno di interpretazione .

§. IX.

Sen cadrebbe poi affatto la regola medesima se a tutto rigore dovesse pigliarsi la circostanza aggiuntavi ; cioè che il Concilio parli *per modum definientis rem controversam* , sì che tal condizione dovesse trovarsi espressa in ogni canone . Che vol dire questa nuova condizione ? Dice l' A. *non si espresse* (il Concilio) *in modo di definire la controversia , perchè non era ancor stata da alcuno promossa* ; siccome per lo stesso motivo poc' innanzi dice che il medesimo Concilio non usò *un diligente esame ed un' accurata discussione della potestà , di cui ragioniamo* . Un poco più di venerazione per un Concilio ecumenico , cioè per lo Spirito Santo che vi presiede , avrebbe fatta sospendere all' A. questa difficoltà curialistica . Si esamini a dovere . Se basta l' asserire la regola per istabilirla , quanto mai sarà facile comparire Teologo ? Dirà egli che è dimostrata già per certa dal Veronio ? E' forse un catechismo autorizzato dalla Chiesa cattolica , l' epitome del Veronio ? Qualunque ella sia quella regola , io rispondo , che la necessità di questa circostanza aggiunta alla seconda regola è vana totalmente , quando si pretenda , che debba comparire in ogni canone dommatico . Una tale necessità deve essere dimostrata o da' monumenti sacri , o da' monumenti ecclesiastici , o da qualche metafisica ragione inespugnabile . Nella sacra Scrittura non v' ha nulla , che fissi quel canone ; nei Concilj nemeno . Il Concilio di Trento , dice da principio in generale d' avere esaminate le controversie , come dimostrerò fra poco §. XII. qualche volta lo dice ancora nelle particolari Sessioni , ma per lo più non lo dice ; eppure anche in questi luoghi fa canoni , a senso commune della Chiesa , dommatici . Veniamo alle corte . Nella sessione V. si con-

si contengono molti canoni creduti da tutto il Catholicismo dommatici sul peccato originale, e sul rimedio al medesimo peccato; ivi dicono i ven. Padri, che il nemico infernale per mezzo degli eretici *non solum nova, sed vetera etiam dissidia excitaverit*; ecco fatta menzione delle obiezioni ereticali. Che dicono que' Padri? *ne populus Christianus omni vento doctrina circumferatur . . . sacrosancta . . . Synodus in Spiritu Sancto legitime congregata . . . jam ad revocandos errantes, & nutantes confirmandos accedere volens*, non dice scioglieremo loro tutte le obiezioni degli eretici, ovvero non dice, dopo avere i Padri sciolte le medesime; ma senza questi preamboli desiderati dall'A. dice: *sacr. Scripturarum, & SS. Patrum, ac probatissimorum Conciliorum testimonia, & ipsius Ecclesie judicium & consensum sequuta, hac de ipso peccato originali statuit, fatetur, ac declarat*. Ecco i mezzi, coi quali i generali Concilj condannano gli errori, e stabiliscono le cattoliche verità. In una materia come questa del peccato originale, per cui vi sono state tante questioni, tante controversie, tante ragioni, che all' umano infermo intelletto sembrano inespugnabili, non dicono i ven. Padri d' avere esaminata la controversia, d' avere data la soluzione agli argomenti degli eretici, quantunque avessero posto ad esame la controversia, e sciolte le difficoltà degli avversarj, come si può rilevare dalla storia del Concilio; pure dicono soltanto d' avere consultati gli augusti monumenti delle divine dottrine, e posto ciò, d' avere condannate le opposte eresie. Lo stesso, quanto alla sostanza, dicono nel proemio ai canoni sopra il Matrimonio. Se questi non sono *per modum defnientis rem controversam*, non lo sono nemmeno que' primi, e tant' altri; se la mancanza della desiderata formola non pregiudica a quegli, non farà alcun danno nemmeno a questi: Se agli uni e agli altri è pre-

è pregiudizievole, lo farà a tutto il Concilio Trentino non solo, ma a tant' altri Concilj ecumenici. Laonde avremo finito lo studio di Teologia, con un gloriosissimo Dottoramento, di cui anche un Luterano se ne vergognerebbe affai.

§. X.

Vi farà almeno qualche metafisica ragione, che dimostri la necessità di quel *per modum definiētis rem controversam* ? Un vero Cattolico prudente e dotto forse risponderebbe con qualche modesto sorriso ad una tale metafisica. Io per abbondare in una ottima causa, non temo di immaginarmi io stesso l'argomento loro, e lo porto colla maggior forza possibile. Diranno quegli adunque, che per dichiarare di nuovo un domma, e condannare per eretici i contraddittori, conviene alla Chiesa come benigna Madre sentire le difficoltà loro, e dare a' medesimi chiare e convincenti risposte avanti di venire al terribile anatema: che la Chiesa ha l'obbligo di dimostrarci tale, e deve darne argomento al pubblico, acciò non si sospetti di passione, di pregiudizj e di mala fede nella condanna; che pertanto facendo essa canoni in tale materia deve significare, di definire *per modum definiētis rem controversam*. E quanto ai Canoni Trentini, di cui si fa da noi la questione, è certo dalla storia del Concilio, che non vi fu disputa nello stabilire tali canoni. Se allora i Padri non hanno vedute le ragioni in contrario; dunque non potevano formare un domma. Ora che sono comparse, e sono tali che giungono all'evidenza, resta dimostrato, non avere avuta que' Padri l'intenzione di fare dommi, che rimarrebbero distrutti dalla retta ragione, amica della Fede e della Religione. Ho fatte le parti d'avversario, seguendo i di lui principj, ed esprimendo le ragioni, che ho creduto ne' di lui argomenti implicitamente contenute.

Ora

§. XI.

Ora proseguo a difendere l'ottima causa della Chiesa. E primieramente conviene distinguere ciò che è necessario per definire un domma, e ciò che è conveniente alla Chiesa, ma arbitrario però, e libero. Ho già dimostrato di sopra §. VII., che la Chiesa per definire un punto di Fede non ha bisogno se non che di cercarne, e ritrovarne l'esistenza nella Scrittura, e nella Tradizione insieme, o almeno nella Tradizione dommatica. Essendo la Chiesa infallibile in questo ritrovamento, ne segue, come di sopra dissi, che per istabilire il domma non v'ha bisogno di rispondere alle difficoltà dell'eretico contraddittore. Ciò adunque è arbitrario alla Chiesa, sebbene essa sempre s'incarichi come benigna Madre di questo peso, per usare da prima tutte le vie umane, acciò ritorni l'errante al seno della verità. Quindi poi essa ha proceduto alla condanna degli errori e degli eretici, quantunque essi non sieno rimasti nè persuasi nè forse convinti de' loro errori. La storia de' Concilj, e delle eresie ne forma la prova la più dimostrativa. Pertanto se alla natura d'una definizione dommatica non è necessario, che la Chiesa presti l'orecchio alle difficoltà degli erranti, molto meno sarà necessario, che la medesima significhi al ceto de' Fedeli d'averne ascoltati gli oppositori. Il Fedele ossequioso alla Madre sua benigna ed insieme infallibile, è contento e quieto d'animo nel sentire le di lei dommatiche definizioni; e nella di lei infallibilità sepellisce, per così dire, tutti i vani sospetti di passione, di pregiudizio, di mala fede. Che se l'eretico rimane ne' suoi sospetti, che anzi tien per certo un ingiusto giudizio del Concilio sopra le sue opinioni, questa è la pena de' pertinaci inobedienti alle voci di quella, che doveva egli venerare per Madre immune da errore. E' noto dalla storia, quanti pochi eresiarchi sieno stati

ti docili alle definizioni della Chiesa fatte contro de' loro errori . Quegli adunque sempre hanno erroneamente creduta la Chiesa preoccupata da passioni nel giudicare la loro causa ; nè perciò la Chiesa ha mai perduto il suo onore , la sua infallibilità . Ciò sia detto riguardo ai Concilj in generale .

§. XII.

Vengo in particolare al Concilio Trentino ; e considero prima la predetta regola dell'A. in genere , e poi in specie , relativamente ai canoni da lui contrastati . Il Concilio adunque ha fatto tutto ciò , che vole l'A. . Nella sess. II. §. II. leggiamo : *Ipsa Synodus hortatur omnes Catholicos hic congregatos & congregandos , atque eos praesertim , qui sacrarum litterarum peritiam habent , ut sedula meditatione diligenter secum ipsi cogitent , quibus potissimum viis & modis ipsius Synodi intentio dirigi & optatum effectum sortiri possit ; quo maturius & consultius damnari damnanda , & probanda probari queant ; ut per totum orbem omnes uno ore & eadem Fidei confessione glorificent Deum , & Patrem D. N. J. C.* Poteva il Concilio avere maggior sollecitudine , acciò fossero adoperati i mezzi necessarj ed opportuni per istabilire la Fede ? Tanti uomini eccellenti per dottrina convenuti a quel Concilio (cioè da cccxx. fra Vescovi e Teologi) non avranno forse pensato a cercare ed esaminare le difficoltà degli eretici , che dovevano condannarsi ? Lo Spirito Santo non avrà forse suggerito ciò che era necessario , che era conveniente ed utile ad un tal fine ? Il saggio Cattolico non ne dubita punto . Di fatti leggasi nella sess. III. la convocazione della futura ; in fine di quella dicono i ven. Padri : *interim tamen non differri discussionem & examinationem eorum , quae ipsi Synodo discutienda & examinanda videbuntur .* Chi fa la *discussionem & examinationem* , non definisce egli *per modum definientis rem controversam*

jam? E chi da principio del Sinodo ha creduto di fare così, non avrà fatto sempre lo stesso nel proseguimento ancora? Se si trattasse qui d'un Parlamento, d'una qualunque assemblea d'uomini di merito, non si avrebbe questa conseguenza per legittima? E si dovrà temerne d'un assemblea *in Spiritu Sancto congregata*? Fù dato e ridato il salvacondotto agli eretici acciò venissero al Concilio, acciò esponessero le loro ragioni; come di fatti vi vennero.

§. XIII.

Avevano questi *& verbo & scripto* (sess. xxiv. *de Matrimonio*) asserite molte cose contrarie ai dommi cattolici, riguardo a questo Sacramento, e riguardo alla potestà della Chiesa nel costituire impedimenti dirimenti. Dunque sapevano i ven. Padri le difficoltà de' Luterani sul punto, ora messo da' nostri in questione. Diranno essi, che nelle opere di Lutero non vi sono le ragioni, che ora essi portano validissime contro quel genere di potestà, che noi attribuiamo alla Chiesa. Quali sono queste ragioni? A due mi sembra, che tutte si riducano; cioè all' autorità da' Sovrani esercitata nello stabilire impedimenti matrimoniali, ed alla ragione di contratto civile, che interviene nel matrimonio. A queste risponderò nelle seguenti proposizioni. Ora dico che o sia vero, o sia falso quel silenzio delle opere di Lutero, e della storia del Concilio, non solo nulla giova alle loro pretensioni; ma che anzi è una buona conferma dell' ottima nostra causa. Se è vero silenzio; questo dimostra appunto, che i ven. Padri, ed i Principi convenivano, come sopra un punto evidentissimo, che il Matrimonio cristiano perchè Sacramento, non poteva riguardarsi, nè mai era stato riguardato qual materia del foro secolare, quantunque v' intervenisse, o piuttosto ne seguisse il contratto civile. La dignità del Sacramento, che è divina,
lo

Io aveva necessariamente fatto superiore del tutto a qualunque sovrana potestà . Contuttociò v'è fondamento da poter asserire, che note fossero quelle due difficoltà a' ven. Padri del Concilio . Quanto alla prima è certo, che essi riandavano tutti i monumenti ecclesiastici, avanti di definire qualche punto in queste materie . Dunque avranno essi pure veduti que' monumenti, da' quali sembra a taluni, che la Chiesa abbia nella nostra causa avuta dipendenza da' Sovrani; e perciò ancora consultato avranno tutte le loro leggi . Non v'è da dubitarne a ragione di buon criterio . Da qualche contrasto poi nato fra 'l Sacerdozio e l' Impero riguardo al medesimo punto, avranno ben saputo tanti Padri dottissimi, tanti Teologi e Giuristi acutissimi rilevare anco la ragione del contratto civile . E' forse questa una scoperta de' giorni nostri? Essa è stata sempre la ragione universale, per cui nati sono tanti disturbi fra le due potestà . Vi voleva molto a particolarizzare questa ragione generale, e ridurla anco all' affare de' Matrimonj? Qualunque misero logico vi sarebbe arrivato . Ma grazie al Cielo io ritrovo quella metafisica ragione esposta bene nel Concilio dal Foscario (*Pallavicin. Stor. del Concil. lib. xxii. cap. iv. n. xi.*) quando vi fu in esso la lunghissima discussione sui matrimonj clandestini . E che? Erano tanto storditi que' Padri e Teologi, che presente non avessero la medesima ancora, quando si trattò nel Concilio di stabilire la potestà della Chiesa sugli impedimenti dirimenti? Questa anzi di sua natura facilissimamente fa nascere subito l'idea della potestà civile; giacchè qualunque idea positiva fa nascere la negativa, e contraddittoria . Adunque s'abbiano per sole le riflessioni di coloro, che asseriscono ignote al Concilio le difficoltà, che gli ignoranti nemici della Chiesa al presente credono nuove . La novità è nel loro cervello .

E

Ven-

§. XIV.

Vengo all' ultimo carattere, che vole l'A. per i canoni dommatici. *Finalmente*, ei scrive, *che la cosa definita fosse definibilis de Fide*. Questa veramente, secondo 'l buon ordine delle idee, doveva collocarsi per prima non per ultima condizione de' canoni dommatici. Imperciocchè sebbene la materia sia *definibilis de Fide*; pure se non è, secondo l'A., proposta dalla Chiesa, *tanquam decretum de Fide catholica tenendum*, se non è *re diligenter examinata*, e definita *per modum definiientis rem controversam*, a nulla giova, che la materia sia *definibilis de Fide*. Ma si perdoni quest' errore all'A., che non seppe emendarlo nel Veronio; sebbene la mancanza di buon ordine dimostri poca connessione di idee, in chi scrive, e in chi si erigge per aristarco de' maestri e della Chiesa.

§. XV.

Dirò qualche cosa sulla regola proposta. Presa in astratto ha essa tutto 'l carattere di verità. Ma bisogna ridurla alla pratica per averne il necessario vantaggio. Dunque chi farà il giudice della materia, per definire, se essa sia *definibilis de Fide*? La potestà civile, o l' ecclesiastica? O l' una, o l' altra di queste deve giudicare, o tutte due insieme. Se si suppongano queste due potestà nel giudizio di quel punto eguali, andremo dunque al massimo pericolo di non farne nulla per la contradizione de' voti. Ma pure è materia, che non può stare indecisa in equilibrio. Il mondo regge, i matrimonj devono contrarsi. Iddio sapientissimo autore della Chiesa e della Repub. avrebbe assai male provveduto al bisogno primario dell' una e dell' altra, se dovesse stare indefinita questa questione. Dunque ad una sola di quelle due potestà toccherà il giudicarne con definitivo giudizio, cui debba sottomettersi l' altra potestà. Il possesso di tanti secoli, in cui per confessione del N.A. e la

è la Chiesa, l'opinione di tanti Cattolici Romani, di tant' altri Teologi di tutte le nazioni le più spregiudicate, e finalmente d' alcuni eretici ancora, che tale autorità attribuiscono come originaria e propria alla Chiesa, faranno per lo meno un argomento da farne dubitare la potestà civile, e farle sospendere un privativo giudizio della massima fra le cause umane. Non v'è bisogno di risalire quì ai primi principj di criterio per assicurare questa conseguenza. Dunque toccherà il giudizio all'altra; altrimenti saremo nel primo assurdo di dovere sospendere ciò, che non può assolutamente stare sospeso. Le due potestà ecclesiastica e civile sono omogenee nel punto più interessante la salute e la felicità delle anime; perchè la potestà civile è soggetta a quella della Chiesa per gli affari di Religione e di morali dottrine. In questi affari la Chiesa ha avuto da G. C. il soprannaturale dono dell' infallibilità; dunque il primo effetto di questo dono deve essere quello di conoscere le materie, che spettano al suo governo; altrimenti Iddio avrebbe costituita un'altra potestà, che dovesse infallibilmente indicarle le materie della sua giurisdizione; quale potestà non si sa, che abbia mai avuto esistenza al mondo, e molto meno si sa dal Vangelo o dalla Tradizione. Dunque la Chiesa istessa, giudice infallibile delle materie di Religione, è ancora egualmente, e contemporaneamente giudice infallibile della qualità e natura delle materie di sua competenza. Di questa sono gli impedimenti matrimoniali stabiliti dalla Chiesa, e da lei creduti necessarj per l'onestà del gran Sacramento, per impedire quanto essa può i peccati, e per ovviare alle prossime occasioni di peccato. Considerata la somma degli impedimenti suddetti, si potrà conoscere esservi in alcuni una o l'altra di queste ragioni, in alcuni tutte ancora. Negli adunque chi può alla Chiesa la facoltà di definire

questa materia per sua ; nessuno fra saggi cattolici avrà mai questo coraggio d'andare incontro ad una autorità infallibile .

§. XVI.

Quindi ne segue in parte la risposta alla ragione , con cui l' A. pretende di provare , non essere quella materia di domma . *In verità* , ei dice , *io non veggo , in qual modo si potesse dal Concilio definire come domma un diritto puramente umano , e da tanti secoli con privata ordinaria giurisdizione esercitata da' Principi , senza alcun ri clamato della Chiesa . Va benissimo : Pauca verba , multa peccata .* Se non che merita scusa l' A. , il quale non asserisce tutto per vero , ma dice da principio , *io non veggo in qual modo &c.* Se ei non lo vede , l' hanno veduto tant' altri a mente quieta , e coll' animo pacato , quando si facevano benissimo tutte le ragioni , che ora vengono riprodotte , ma quando non era acceso questo fuoco contro la S. Sede Ap. Rom. Che il diritto usato dal Concilio non sia puramente umano , fù pocanzi accennato , e si dimostrerà nelle Proposiz. VIII. e IX. Che poi per tanti secoli abbiano i Sovrani con ordinaria giurisdizione esercitata una tale potestà , se egli intende di parlare di Sovrani cattolici è falso falsissimo ; come pure è egualmente falsissimo , che la Chiesa non abbia reclamato contro coloro , che si sono arrogata una tale potestà o con far leggi , o con permettere de' fatti contrarj alle leggi di questo genere ecclesiastico . La dimostrazione si darà nella Prop. VII. come a luogo opportuno .

§. XVII.

Dopo tuttociò gioverà osservare , che il Veronio ha estrate le surriferite regole parte dal trattato *de Conciliis* , parte da quello *de Romano Pontifice* del Bellarmino . Ma nè Bellarmino , nè Veronio hanno mai portato alcun esempio di Concilio ecumenico ,
in

in cui non sieno state osservate. Citano solo la sessione IV. del Concilio di Costanza, in cui non fu osservata la seconda regola, cioè il diligente esame della materia definita. Ma non v'è chi ignori, esservi almeno questione frai Cattolici, se quella sessione fosse ecumenica e legittima; per conseguenza stando solo a questa diversità d'opinioni frai Cattolici, è inutile quell'esempio; giacchè da un principio incerto non si caverà mai un'illazione certa. Ma quella diversità d'opinioni non è nata se non da' nemici interni della S. Chiesa, ed è dimostrato ad evidenza dallo Schelestrat, e da tant' altri scrittori, non essere stati legittimi tutti i decreti delle Sessioni IV. e V. di quel Concilio. Tutti gli altri esempi sono estratti da' decretali di Romani Pontefici. Qualunque essi sieno, non è qui il luogo da farne l'esame. Dunque rifletta il Cattolico di sana fede, che tali regole sono state dal Veronio stabilite per insegnare ciò, che i Generali Concilj hanno fatto e dovevano fare nel definire dommi, e non già per trovare ne' Concilj ecumenici qualche canone proposto come dogmatico, e che realmente non lo sia. Che anzi, come dirò di poi, tali regole sono state da Veronio distese per convincere più facilmente gli scismatici e gli eretici; dunque per dimostrare loro, che legittimamente sono state definite come verità cattoliche, quelle che sono contenute ne' canoni de' generali Concilj. Il solo vedere una dottrina in un Concilio ecumenico definita con un canone, è un evidente argomento, che quella è cattolica. Inutile e dannosissimo sarebbe qualunque Concilio generale, se potesse con un canone promulgare una dottrina, che ripugnasse alle cattoliche verità. Tale è il sentimento di Veronio. Egli nella sua *Regula Fidei* cap. I. §. 4. n. XI. così esprime, colle parole stesse di Bellarmino, il suo sentimento. *Non potest fieri, ut Concilium generale er-*

ret præcipiendo aliquod vitium, vel prohibendo virtutem, quia hæc sunt per se bona vel mala; nec potest fieri, ut erret præcipiendo aliquid contra salutem, vel prohibendo aliquid necessarium ad salutem, licet hæc non sint per se bona aut mala. E finalmente riguardo ad una ipotesi puramente metafisica ed astratta di definizioni di cose inutili e non pregiudizievoli, scrive: *quamquam non est subditorum hæc de re dubitare, sed simpliciter obedire.* Ora se il Concilio di Trento avesse definita tutta per sua un' autorità, che fosse tutta de' Principi, riguardo allo stabilire impedimenti matrimoniali, e darne dispense, avrebbe tolto un diritto, per ipotesi degli avversarj, dato da Dio a' Sovrani, avrebbe vietata l' obbedienza, che loro deve il suddito; avrebbe adunque proibita una virtù, comandato un vizio, con tutte le altre dannevoli conseguenze, che ne nascerebbero da un affare del massimo rilievo, come lo è il vincolo matrimoniale per l' umana società. Ma ciò è impossibile non solo in se stesso, ma anco per espressa confessione di Veronio; dunque le regole da questo autore adottate nulla pregiudicano alla verità da me evidentemente dimostrata de' Canoni Trentini sulla potestà propria della Chiesa, riguardo ai matrimoniali impedimenti; anzi maggiormente la confermano.

§. XVIII.

Quindi si conosce, non essere vano il pensiero di chi ha sospettata per poco fedele l' epitome di Veronio fatta, ossia stampata in Pavia. Io non entro a giudicare dell' intenzione di chi l' ha pubblicata; la considero soltanto quale ella è. Un epitome genuina, per essere epitome deve omettere ciò, che si può omettere senza pregiudizio del senso dell' autore, che si vole compendiare: Se ciò non è possibile, l' epitome è fatta già dall' autore stesso. Il compendiarla in tale ipotesi, è uno stravolgerla, un corromper-

perla . Diventa allora un' altr' opera diversa da quella dell' autore ; il criterio e l' onoratezza non permettono di iscrivervi il nome del medesimo . La celebrità del di lui nome , come lo è quello del Veronio , allora non serve , che a canonizzare presso le persone incaute l' errore , la falsità , o almeno il pericolo di falsità e d' errore : A buon conto nell' epitome si è trasandata la genuina confessione testè da me trascritta dall' autore sulla natura de' Concilj ecumenici , e sulla loro impossibilità di errare in que' punti , in cui alla fine i nostri censori , lasciando l' involucro di parole cattoliche , pretendono che abbia errato il Concilio di Trento . Ed ecco l' uso opportuno , a cui ha servito l' epitome ; e altri direbbe , ecco il fine , per cui è stata in quelle parti pubblicata . Che se si voglia fare un' osservazione generale sulla medesima epitome , essa si riconoscerà ancor più difettosa . I fratelli Walemburch , che l' hanno edita al fine del tomo II. delle loro opere , premettono nell' avviso al lettore , essere quello *tractatum excellentem , ut merito plurimum fiat apud illos , qui operam salutarem impendunt* , come fece il Veronio , *reducendis errantibus ab hæresi & schismate ad unitatem , veritatemque Ecclesiæ catholicae* . Lo stesso dice Veronio nel citato §.4. n. II. *quia devios ad Fidem catholicam , semota omni alia doctrina , reducere contendimus* . Di ciò non veggo parola nell' epitome ; eppure interessa qualche poco . Ma si conti , se si vole , per nulla . Interessa però moltissimo , ciò che segue a dire Veronio : *non itaque dicimus sic definita non esse de Fide , quod putant adversi , sed solum dicimus , & repetimus non esse de Fide catholica , seu non esse doctrinam , quam omnes , quò sunt Catholici tenere debeant , tamquam de Fide , cujusque contrarium sit hæreticum , & removens a gremio Ecclesiæ* . Io non voglio esaminare la natura di questa distinzione , di cose di Fede , e

di cose di Fede cattolica. Mi basta osservare, che egli protesta essere rispettabilissime dal Cattolico anco quelle dottrine, che non sono state espressamente dichiarate per cattoliche dalla Chiesa, ma che nascono per legittime conseguenze da quelle. Adunque la dichiarazione dell'autore toglie il pericolo, in cui facilmente cadrebbe chi vedesse tante proposizioni analoghe alla Fede, e da lui dichiarate per proposizioni, che non sono di fede, cioè di fede cattolica. Il dire semplicemente, che una proposizione non è di Fede, e che di Fede non è tenuta da' Cattolici di eccellente dottrina, genera nella mente di persone (che a' giorni nostri sono moltissime) massimamente giovani nello studio teologico, un certo disprezzo di tali proposizioni, quasi che sia lecito almeno, e presso molti ancora sia dovere il disprezzarle. Ma la distinzione prudentissimamente usata dal Veronio produce un'idea totalmente contraria. Egli in seguito del suo trattato, scorrendo per tutti i capi di dottrine definite dal Concilio Trentino, dopo avere dimostrate le espresse definizioni di Fede, dice poi delle sentenze anco gravissime, ed anco vere, *non est de fide* questa è quella. Chi ha presente la distinzione fatta dal Veronio delle cose di Fede, e di quelle di Fede cattolica, venera ciascuna di quelle secondo il grado, che meritano. Al contrario una certa gioventù, educata ne' studj coll'avversione alla santa Sede Apostolica, non avendo sotto gli occhi una tale osservazione, agevolmente s'induce a disprezzare ciò che l'autore dottissimo dice non essere di Fede cattolica, ma essere però di Fede. Quella distinzione è posta di volo nell'epitome Veroniana di Pavia; ma in vero a nulla giova, per essere stata ommessa la suddetta dottrina di Veron affatto necessaria. Finalmente è d'avvertire, che il medesimo scrittore rispetta moltissimo le decisioni della santa Sede Apostolica

Ro-

Romana . E nemeno ciò è stato accennato nell'epitome Pavese . Ma ritorniamo a noi .

§. XIX.

Ed ecco finalmente la conclusione dell'Autore : *Nè la scomunica , egli scrive pag: 34. , che si trova minacciata ne' medesimi decreti , si deve a mio credere, risguardare come un segno infallibile di domma ; poichè anco in molti altri Concilj si trovano fulminati simili anatemi in materie di pura disciplina ; e lo stesso Concilio di Trento nel can. xii. della Sess. xiii. (cioè xxiv. non ha quì l'A. una citazione esatta) ha intimata la scomunica a colui , che ardisse di asserire , che le cause matrimoniali non appartengono alla Chiesa , e così nel canone vi. (cioè nel capo vi. de Reform. della Sess. xxiv.) ha scomunicati i rapitori ; e nel canone xix. della Sessione xxv. (cioè nel cap. xix. de Reform.) coloro che si battono in duello .*

§. XX.

Un poco di véro , e un poco di falso formano al solito una falsa conseguenza . La scomunica tanto s' infligge dalla Chiesa di G. C. contro coloro , che ripugnano colle parole alle verità definite dalla medesima , che contro queglii , i quali pertinaci non vogliono adempire i di lei precetti di opera o di omissione . E' giusta egualmente la pena , perche gli uni e gli altri ricusano di ubbidire alla loro augusta Madre . Se la scomunica è fulminata contro colui , che non vole confessare per vera una dottrina definita dalla Chiesa per dottrina della Chiesa istessa ; allora la scomunica non è il solo , ma è uno degli argomenti , che provano essere dommatica , cioè cattolica la medesima dottrina ; poichè se la pena è , che il contraddittore sia considerato *sicut ethnicus & publicanus* , ne segue adunque , che la dottrina , cui egli pertinacemente ripugna , sia dottrina della Chiesa , sia dottrina cattolica ; dunque sia un domma . Se poi

poi la scomunica è inflitta contro uno trasgressore d'altri precetti di opera o di omissione; è una pena data al delinquente, acciò riconosca più vivamente il suo delitto, che non volle riconoscere cogli altri mezzi più blandi usati dalla Chiesa istessa; ed allora (ben si rifletta a questa verità poco considerata da' nostri nemici) allora dissi la pena suppone un delitto commesso in pratica contro una verità cattolica. Leggasi la Proposiz. I. §. VI. Pertanto la scomunica sempre suppone una cattolica dottrina, cui uno pertinacemente contraddice o colle parole o coi fatti.

§. XXI.

Che poi la disciplina della Chiesa sia della competenza della potestà ecclesiastica, questa è una proposizione di Fede, dimostrata (per citare un moderno non papista, ma cattolico) dall' autore dell' opera: *de l'autorità des deux puissances* t. 2. pag. 407. e se è stato da me già dimostrato, che gl' impedimenti matrimoniali hanno relazione alla morale cattolica, e che la potestà della Chiesa per costituirgli è una verità dommatica; ne segue ancora, essere dello stesso genere quell'altra verità definita da' ven. Padri nel can. XI. della sess. XXIV., che le cause matrimoniali sono di competenza dell'autorità ecclesiastica. Qui pure si tratta d' un punto di dottrina, che deve servire di regola alla condotta de' Cristiani; e un punto di dottrina non si è mai appellato da' Teologi punto di disciplina; dalla dottrina ne nasce come da sua causa l' effetto della disciplina; ma l' effetto non si deve confondere colla causa da chi ha un pò di lume ontologico. Che si tratti una causa matrimoniale, questo è punto di disciplina; che si definisca il vero e proprio giudice di una tale causa, questo è punto di dottrina. La Chiesa, come dissi di sopra, è infallibile nel giudicare, quali sieno le materie di sua competenza: questa l' ha giudicata sua; dunque un tale

tale giudizio è dommatico . Questo adunque non si confonda dal Teologo cogli altri canoni puramente disciplinari . In quei però vedrà egli la natura da noi accennata al principio di questo §.xxI. , essendo certamente punti di fede , che sieno peccati gravissimi tanto il ratto delle femine , quanto il duello .

§. XXII.

Dopo avere soddisfatto all' A. , mi conviene rispondere al di lui amico . Ei dà un' altra teoria de' canoni , per provare , che quegli del Concilio Trentino sono solamente disciplinari . Sembra egli essere stato ingannato della diversa significazione della parola canoni . *Si dividono* , ei scrive pag. 73. sull' autorità de' Canonisti , *si dividono i canoni d' ogni Concilio generale in tre classi . La prima abbraccia que' precetti , senza de' quali non si può intendere quella pura uniformità di massime e di sistema , che deve regnare e conservarsi sempre in ogni Repubblica Cristiana (cioè in tutta la cristiana società) . La seconda appartiene al più comodo governo e decoro della Chiesa ; e la terza riguarda . . . solo alcune Chiese ed alcune persone . Ne' canoni del primo genere il giudizio del Concilio non è men certo ed incorrotto di quel che lo sia nelle cose spettanti alla Fede . Ma nello stabilimento degli altri canoni relativi all' utilità della Repubblica Cristiana , o al togliere le controversie delle Chiese , i Concilj possono essere qualche volta soggetti ad inganno , mancare talora nel modo e nelle espressioni e declinare dalle leggi della prudenza . Quante volte non è accaduto , che molti decreti promulgati da' Padri de' Concilj , come opportuni per tutte le Chiese del mondo cattolico , si sono poi da alcune Chiese particolari trovati contrarij alla loro antica polizia , ed opposti alle più savie leggi ricevute e praticate ? E portatane in prova l' autorità di qualche scrittore , così prosegue pag. 75. : *Il canone pertanto del Concilio di Trento , di cui**

cui si parla, per ciò che spetta agli impedimenti dirimenti il Matrimonio, dovendosi riporre, benchè abbia unito l'anatema, nella seconda o terza classe de' canoni poc' anzi indicata, o riceve la sua forza dalla condiscendenza de' Prencipi, e questi sono in diritto di rivendicare i loro àritti; o si vuole, che la riceva da una indipendente autorità, che i Padri dello stesso Concilio hanno allora creduto in ciò di attribuirsi; ed in tal caso i Prencipi stessi non trovando al presente il decreto ecclesiastico conforme al buon ordine dello stato, ed alla pubblica economia, vi possono con ogni ragione derogare, far uso del loro supremo potere &c. Nulla però il Matrimonio verrebbe a soffrire. Al più potrebbe la Chiesa negar la benedizione nuziale; ed in tal caso il Matrimonio sarà vero, ma non sarà Sacramento.

§. XXIII.

Molto avrei da dire sulla teoria generale stabilita dall' amico dell' A., ma per amore della brevità, che mi sono prefisso, qui toccherò appena quel che è necessario per togliere la forza all' obbiezione. Adunque il nome di canone, che in genere significa regola, è usato dagli ecclesiastici scrittori in molti sensi. Talvolta significa tanto i canoni dommatici, quanto i disciplinari unitamente; talvolta solo indica i primi, e più di sovente i secondi. In questo senso sogliono pigliare un tal nome i Canonisti. Sarebbe è vero una parte del Diritto canonico quella ancora, che tratta de' dommi; ma siccome di questi *ex Instituto* ne trattano i Teologi, perciò qualunque professore di Canonica lascia questa parte al Teologo, e non si pone a svolgere se non se le materie positive de' canoni, cioè le materie disciplinari. Ed ecco sciolto l'argomento, ecco spiegata in verità la distinzione, che fanno i Canonisti de' canoni universali per tutta la Chiesa, e d' altri &c. Viene confermata questa rispo-


sta

sta dalle prove , che della sua opinione reca l'autore . *I Concilj* , dice , *possono talvolta essere soggetti ad inganno* . Nelle cose di Fede non lo possono essere giammai ; come per infallibile il crede qualunque Cattolico . Nemeno i Concilj generali hanno mai fatto , nè possono mai fare canoni di disciplina inutili a tutta la Chiesa ; mai non hanno errato , nè possono errare relativamente a tutta la Chiesa , e a tutti i tempi ne' canoni disciplinari . Basta considerare le persone , da cui sono composti i generali Concilj , basta avere un pò di fiducia nella divina provvidenza , che regge tutta la Chiesa , cui è necessaria una disciplina , per restarne appieno convinto . La dottrina adunque di que' Canonisti * riguarda solo i canoni disciplinari , e per questi ancora può solo verificarsi l'errore per qualche Chiesa particolare , e per qualche tempo ; ma non mai universalmente per tutta la Chiesa , nè per qualche Chiesa particolare , a titolo d'imprudenza d'un Concilio ecumenico . Pertanto que' Canonisti non possono , nè si debbono interpretare poi de' canoni dommatici , i quali sono a tutte le Chiese , e sempre tanto vantaggiosi , quanto infallibilmente veri , e infallibilmente necessari ; come il confessa lo stesso autore Cremonese . Dunque è evidente , ancora , che i canoni del Concilio di Trento , che spettano agli impedimenti dirimenti il matrimonio , non appartengono al suddetto genere di canoni direttamente disciplinari . Essi sono del genere dommatico ; perchè sono canoni di dottrina , cioè sono canoni , che definiscono falsa una dottrina , e perciò vera la contraddittoria . Laonde non deve dirsi , come semplicemente dice l'A. , canoni che spettano agli impedimenti dirimenti il matrimonio , ma deve dirsi canoni , che formano la dottrina della Chiesa riguardo alla di lei potestà di costituire i sopradetti impedimenti .

Per-

§. XXIV.

Pertanto que' canoni non ricevendo altrimenti la loro forza dalla condiscendenza de' Prencipi cattolici, questi non hanno alcun diritto di rivendicare ciò che non è di loro competenza, nè di derogarvi col pretesto, che al presente non sieno conformi al buon ordine dello stato, e della pubblica economia. Chi ha l'autorità propria di far leggi in qualche materia, quel solo ne può dispensare, o può dare la facoltà di dispensarne nelle circostanze opportune. La Chiesa, come si è già dimostrato, è la sola che ha potuto definire come propria la potestà di costituire impedimenti dirimenti; dunque essa sola può immediatamente o mediatamente dispensare da que' impedimenti, che ha la stessa stabiliti per dirimenti il matrimonio; quantunque fossero que' canoni solamente fatti, come afferma l'A., al più comodo governo, e decoro della Chiesa. Ma questo è un parlare assai improprio di canoni, che definiscono una dottrina dogmatica; e che per le loro conseguenze pratiche sono stati costituiti per il decoro di un Sacramento, per impedire i peccati, e per allontanarne dal Fedele le prossime occasioni. L'ultima riflessione dell'autore non interessa la presente questione. Contuttociò ne parleremo ad altro tempo.



PRO-

PROPOSIZIONE V.

E' falso, che i Canoni Trentini, considerato anche lo scopo di condannare Lutero, non dimostrino definita dal medesimo Concilio l'autorità della Chiesa nello stabilire impedimenti matrimoniali.

§. I.

CHe il Concilio non parli in que' canoni dell' autorità propria, ma solo del possesso della medesima, questa è una di quelle cantilene, che ci cantano l' autore, il di lui amico e tant' altri moderni; ed è cantilena, che non solo per il suo meccanismo, ma anco per la sua falsità viene a noja a chi ha fior di senno in capo. L' A. Milanese dalla pag. 30. sino alla 33. scrive da eloquente oratore; ma alla fine la sostanza di tutta la parlata si riduce a questi pochi sentimenti; cioè che i Canoni Trentini altro non dimostrano, se non il possesso, in cui era ed è anche a' dì nostri la Chiesa di stabilire impedimenti, e di dispensarne. Voi già sapete, che da' novatori facendosi in quel tempo ogni sforzo per sostenere... non essere il sacramento del matrimonio istituito da Gesù Cristo, ne deducevano poi, che la Chiesa non solo non potesse stabilire gli impedimenti dirimenti, ma che anzi avesse errato nel prescriverli. Il Concilio pertanto opponendosi ad una tale eresia... anatematizzò questi eretici; e ciò tanto più quanto che la Chiesa si trovava già in possesso di quella autorità. Ma se condannò per eretici quei che negavano il Sacramento del Matrimonio, dovrà forse dirsi, prolegue pag. 33., che egualmente rimanessero condannati ancor quelli, che asserivano, non essere un diritto della Chiesa lo stabilire impedimenti? L' amico dell' A. a lui risponde pag. 68. e 69. con disprez-

prezzo della Chiesa, scrivendo: *Non è maraviglia, che la potestà ecclesiastica, dopo di essere col tempo entrata a far leggi generali intorno al celibato de' Preti, abbia anche cercato e voluto essere Legislatrice ne' matrimonj de' Laici. Ma il mettersi nell'atto e nel possesso di far leggi, dimostra forse che la Chiesa ne avesse il diritto? E se i Principi, distratti in que'tempi di turbolenze in mille altre cure, tacevano alla promulgazione de' canoni, poteva forse il loro silenzio pregiudicare ai loro diritti? Che felicità di raziocinj?*

§. II.

Altri dicono, che il Concilio non ha definito, se alla Chiesa o ai Principi spettasse lo stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio, o se l'autorità di stabilirli fosse originaria alla Chiesa, e non derivante da concessione de' Principi; ma che volle soltanto in quei canoni condannare l'errore di Lutero, che negava a qualunque umana potestà il diritto di apporre impedimenti, oltre quei descritti nel Levitico, e volle solo provvedere alla decenza del Sacramento, con proibire in certi casi al Sacerdote l'accordare la benedizione al contratto: quanto poi al dichiarare questo come nullo, ove non intervenga il Sacramento, ciò essere per pura volontà de' Principi della terra. Dicono ancora, che il Concilio di Trento non ha fatto, che rammentare e stabilire le leggi Imperatorie, le quali confermano l'autorità de' Sovrani sul Matrimonio, e ciò pure a richiesta de' Principi, che supponevano il possesso, in cui è la Chiesa di mettere impedimenti dirimenti.

§. III.

Considerando io la varietà delle umane menti, che nell'unità dell'impegno d'abbattere i Canoni Trentini hanno ritrovate tante diverse sottigliezze, condite spesso dall'aspro sapore della contraddizione,
non

non posso a meno di compiangere la fragilità e la debolezza dell' umano ingegno , il quale più dipartendosi dal vero , più ancora manifesta la sua infermità . Ho nella Prop. III. confutate tutte queste obbiezioncelle ; pure dirò qui qualche cosa di più ad abbondanza , per non essere creduto troppo avaro coi nostri contraddittori . Il primo autore recato §. I. dice che il *posse* , il *potuisse* de' Canoni Trentini si può intendere del solo possesso : e ciò egli asserisce , forse perchè queste parole di natura sua gli sembrano atte a poterlo significare . Ma deve sembrargli ancora , che non lo possono , volendo seguire la retta maniera d'interpretare . Qui non si fa una questione in astratto di regole grammaticali ; cerchiamo il senso d' un libro , e d' un libro scritto con singolare , e dicasi pure per verità , con soprannaturale provvidenza dello Spirito Santo , quale è il libro del Concilio Trentino . I verbi *posse* , *potuisse* , quando si adoprano a significare una potestà di qualche persona , non si usano nel commune parlare assolutamente , se quella persona non ha una autorità propria ; nell' ordinario discorso si accenna il fonte dell' autorità , quando si parla di persona , che non agisce per potestà propria , ma per altrui autorità a lei comunicata ; altrimenti per cagione dell' uso commune di parlare s' intenderebbe autorità propria . Si consulti senza passione il commune vocabolario , e vi si troverà chiaro un tale significato . Nè può rimanere dubbia la significazione di quei vocaboli in un canone d' un Concilio , cui siccome assiste con infallibile provvidenza lo Spirito Santo , acciò sia in quello insegnata la vera dottrina della Chiesa , così ancora egualmente v' assiste , perchè sia chiaramente , secondo la commune intelligenza espressa . Leggasi nel discorso preliminare il §. X.

F

Ma

§. IV.

Ma v'è di più. Il senso delle parole si deve raccogliere dallo scopo dello scrivente. Lo scopo del Concilio Trentino fu di condannare gli errori di Lutero in questa materia: il concedono per forza tutti i nostri contraddittori. Lutero, come ho dimostrato nella Prop. II. §. iv. e segg. non a conghietture, ma coll'ultima evidenza, colla stessa confessione di Lutero, non negava se non se la potestà propria della Gerarchia ecclesiastica; dunque i verbi *posse*, *potuisse Ecclesiam* ne' canoni contro Lutero significano la potestà propria ed originaria della Chiesa. Di potestà comunicata da' Principi alla Chiesa non se ne parlò mai in Concilio, e se ne doveva per certezza morale parlare, se veramente le fosse stata partecipata (vedi Proposiz. III. §. §. III. iv.) • Inoltre colle medesime formole, indicanti canone dommatico (Proposiz. I. §. §. II. III.) il Concilio condannò chi negava il Sacramento del Matrimonio, e chi negava alla Chiesa la potestà suddetta; dunque è evidentissimo dallo scopo del Concilio, che in que' canoni fu definita la propria originaria autorità della Chiesa riguardo agli impedimenti dirimenti il Matrimonio; e che tanto fu dichiarato eretico chi negasse la dottrina del primo, che chi ripugnasse a quella del terzo, e del quarto, che sono i canoni contrastati.

§. V.

All' amico poi dell' A. Milanese, rispondo, che abbia la dovuta venerazione alla Chiesa universale, che essendo infallibile nel conoscere la sua dottrina, e la sua potestà, e la quale conoscendo per sua pure la dottrina, da cui nasce l' autorità civile, non ha mai potuto, nè mai potrà arrogarsi nè per diritto, nè per esercizio un' autorità, che non conosca infallantemente per sua. Vegga la Prop. IV. §. iv.

Al-

§. VI.

Altri de' nostri nemici, come dissi di sopra §. I. pretendono anch' essi, che il Concilio non abbia definita per sua la sopradetta autorità, perchè a loro sentimento il Concilio medesimo condanna solo Lutero, che negava a qualunque umana potestà il diritto di apporre impedimenti, non determinati nel Levitico. Dunque il verbo *posse*, il verbo *potuisse* di que' Canon Trentini dovrà intendersi di potestà nata non dal diritto, ma dal possesso; e ciò primieramente contro il senso commune di sopra dimostrato. Perchè dunque interpretando essi Lutero, vogliono che si debba necessariamente intendere in senso commune, quando ei nega a qualunque umana potestà il diritto degli impedimenti matrimoniali? Potevano almeno cercare nell' autore il vero senso di quelle parole, avanti di dare una sentenza, da cui dipende tutta affatto la definizione della causa. Si perdoni prima ad una svista di quegli scrittori, i quali fanno dire a Lutero *qualunque* umana potestà, quando questi mai ha generalizzata tanto la sua proposizione, da lui più e più volte ripetuta semplicemente colle parole *leges hominum*. *leges humanas*, e non mai esposta così *quascumque leges hominum*, o *quascumque leges humanas*. Indi si ricordino d' essere stato già da me dimostrato coll' ultima evidenza, che Lutero con quella frase volle solo parlare della potestà ecclesiastica, ad espressa esclusione da lui fatta della potestà civile. Si legga la Proposiz. II. §. iv. e segg. Dunque la causa è finita. Si raggirino ove vogliono, ogni ricerca, ogni scanso è affatto inutile. Spero che ne saranno convinti. Si sono da me dimostrati dommatici i Canon Trentini; e non v' è risposta: si è parimente ad evidenza dimostrata l' intenzione del Concilio di definire l' autorità propria della Chiesa; dunque il Cattolico, che confessa per infallibile ne' canon dommatici il Conci-

lio di Trento, spero che rimarrà convinto, anzi persuaso della verità finora dimostrata.

§. VII.

Le riflessioni aggiunte dipoi da que' ingegnosi letterati, sono tanto sottili, che io forse non le potrò abbastanza penetrare. Scrivono essi, che la Chiesa in quei canoni volle solo provvedere alla decenza del Sacramento, con proibire in certi casi al Sacerdote l'accordare la benedizione al contratto. Le proibizioni del fatto sono conseguenze di que' canoni, che sono di lor natura teoretici. Dunque la prima intenzione del Concilio fu di definire una verità contro i schiamazzi Luterani, e stabilire per domma la potestà propria della Chiesa di costituire impedimenti dirimenti il Matrimonio. Se essi confessano, che la Chiesa ha provveduto colle sue leggi alla decenza del Sacramento; dunque quelle leggi sono di competenza della Chiesa, di cui è certamente propria l'autorità di provvedere alla decenza de' Sacramenti. Ma a tale decenza la Chiesa universale *in Spiritu Sancto congregata* v' ha prima provveduto collo stabilire i fondamenti della sua autorità, e fare canoni dommatici, che la dichiarano, e poi con istabilire impedimenti dirimenti, o con confermare quei, che per l'innanzi aveva la Chiesa istessa determinati; dunque è chiara la conseguenza. Perciò quel vocabolo *decenza* è troppo universale, e troppo debole al caso nostro. La Chiesa ha propria autorità per provvedere a quella decenza; dunque di propria autorità ha potuto fare que' canoni; e realmente in quegli ha essa definita la sua potestà propria; come ho già più volte dimostrato con tutta la luce dell'evidenza.

§. VIII.

L'ultima riflessione di que'eruditi è ancora più studiata. Quanto poi essi dicono al dichiarare questo contratto del matrimonio come nullo, ove non inter-

ven-

venga il Sacramento , cioè è per pura volontà dei Principi della terra . Gran materia in poche parole ! E' certo che non interviene il Sacramento: nel contratto matrimoniale di coloro , che sono fuori della Chiesa cristiana . Se quei letterati fossero di parere , che anco frai Cristiani vi possa essere vero contratto , e lecito contratto del matrimonio col mutuo diritto ne' corpi , questa al più è un' opinione , che ora non mi pongo a caratterizzare . Ma essendo essa opinione contrastata non solo da innumerabili scrittori , ma molto più dalla costante usanza di tutti i Fedeli , sarà per lo meno incertissima . Ed io ho imparato in Logica , che da un principio incerto non si può ritrarre una conseguenza certa ; e mi pare evidentissimo ; perciò dico , che nulla giova alla causa altrui , nulla danneggia la nostra quella qualunque sia opinione . Io poi posso ben provarla almeno erronea , qualunque sieno gli autori , che l'abbiano da scolastici sostenuta in tempi felici , di cui poi oggi altri s'abusano come d'un principio certo , che per tale non fù mai riconosciuto dalla Chiesa .

§. IX.

Di qualunque Principe poi si parli nel seguito di quella erudita riflessione , rispondo non essere espresso il sentimento , come lo deve essere in buona Teologia . Sò che altri autori hanno usato il medesimo linguaggio ; ma non sò , se mai sia stato canonizzato da suprema autorità . Sò , che sebbene , giusta il Grisostomo , *non omnis Princeps a Deo fit* , pure , *omnis potestas a Deo est : quæ autem sunt a Deo , ordinata sunt* ; dunque la potestà deve avere in mira il diritto divino naturale , e divino positivo , pigliando questo nel più largo senso , che si può mai , cioè comprendendovi tuttociò , che è ordinato con divina autorità , come certamente è quella della cattolica Chiesa . Ora le leggi de' Principi saggi e retti sono ,

o devono essere conformi al diritto divino naturale e positivo, o devono essere conseguenze moralmente certe dell' uno o dell' altro. Qualunque legge è una ragione. Ma se *stet pro ratione voluntas*, la legge non sarà più ragionevole; dunque un Giurista non deve mai dire, che a dichiarare nullo un contratto di Matrimonio (prescindendo dal Sacramento) ciò sia *per volontà*, ma molto meno deve dire *per pura volontà* de' Principi della terra. Questo, oltre gli altri errori, contiene anche quello di rendere odiosi ai sudditi i nostri saggi e umanissimi Sovrani. Se il suddito sa, che per legargli le mani coi decreti gravosissimi, basti la sola e pura volontà del Principe, cioè d' un uomo rispettabilissimo, ma non infallibile ne' suoi voleri, oh quanto amara gli sembra, quanto pesante e grave la soggezione, che ei gli deve; laddove se tiene per certo, come egli veramente è, che il suo amato Principe non ha altro, o non altro può avere in mira nelle sue, anco aspre, anco penose leggi, se non che il vero ben pubblico, ridotto alla norma del diritto divino naturale e positivo, come sopra da me fù spiegato; allora assai più agevolmente china il suo capo alla suprema autorità, da cui viene limitata la sua libertà insieme colle sue sostanze, venera in essa il divino volere, e si fa ubbidiente esecutore di qualunque legge del suo Principe. Chi attacca l' autorità di questo, qualche volta ancora attacca la Religione; ma chi insulta colle sue opinioni la Religione, per lo più insulta l' autorità del Principe cattolico, che pone per prima legge del suo Impero la Religione. Questi pensieri non sono sottigliezze; sono verità le più limpide della luce meridiana. Io salverò l' intenzione di chi sparge tali proposizioni; poichè questa non la sò, e la devo supporre aliena dall' errore. Chi confuta una proposizione, massime isolata, pensa al senso ovvio delle parole

role, con cui essa fu concepita. Non abbiamo altra regola in tale ipotesi; e secondo questa è troppo giusto il raziocinio da me proposto. Non dall'autore che confuto, ma da qualche animo mal nato mi si potranno opporre calunnie, ma non mai un'ombra di verità.

§. X.

Essendo qui giunto, mi credevo d'aver terminata la meditazione sù di quella riflessione erudita; ma veggio d'improvviso, che mi rimane ancora un'osservazione da non ometterfi. Dicono, che appartiene al Principe il dichiarare nullo un contratto matrimoniale, in cui non intervenga il Sacramento. Pare dunque essere dessi di parere, che ove intervenga il Sacramento, non abbia, il Principe quest' autorità, perciò toccherà alla Chiesa il far leggi, che impongono dirimenti impedimenti del matrimonio, quando questo sia per divenire Sacramento. Ma appunto questo è quel che io sostengo, nel difendere come dogmatici i Canoni Trentini, da cui è definita propria della Chiesa l' autorità di stabilire tali impedimenti. Adunque, senza avvederci, faremo d' accordo; non vi farà fra noi più questione. Ma è anco da riflettere, che la ragione prescrive l'osservanza degli impedimenti suddetti a quei Cristiani, come sudditi della Chiesa, che non contraessero matrimonio col Sacramento.

§. XI.

Non v'è da far molto conteggio sull'ultima riflessione de' nostri Censori. Il Concilio, essi gridano, altro non ha fatto, che rammentare le leggi Imperatorie. Basta l'asserzione per prova. Gran docilità d'intelletto! Ma chi non rimane convinto, se non a forza di prove, dove le troverà egli? Nel Concilio, nè: nella storia del Concilio, nemeno; dunque ne' spazj imaginarij. E ciò, proseguono essi, a richiesta dei Principi, che supponevano il possesso, in cui è

la Chiesa di mettere impedimenti dirimenti . Di ciò neppure v'è ombra nè nel Concilio, nè nella di lui istoria . Dunque si creda ciecamente . Ma se nella storia vi fosse il contrario , dovrò almeno temere , che la suddetta riflessione sia affatto aerea . Ora trovo , che gli oratori del Re di Francia , frai molti capi di riforma , che a nome del loro Sovrano chiesero al Concilio , il ventesimo ottavo fù sui gradi di consanguinità , per cui così parlarono a' ven. Padri , dicendo che il Sovrano ne faceva richiesta a loro ; perchè *omnium istorum rationem , cognitionem & iudicium apud Vos omnino sciat pertinere* . Non s'opposero gl'altri reali oratori ; dunque secondo le buone regole del Diritto , fondato sulla retta metafisica , il loro silenzio in questa materia , ed in queste circostanze fu una validissima approvazione . Supponevano , dice l'autore , il possesso della Chiesa in tale materia . Rispondo , che il modo di parlare degli oratori Francesi , ed il silenzio degli altri vi supponeva ancora il diritto originario . Non era mai stata fatta da' Sovrani una formale dichiarazione della potestà , che dicono da loro accordata in questo punto alla Chiesa ; era questa , secondo i nostri Genfori , un tacito consenso . Dunque a buona ragione , per non pregiudicare alla pretesa originaria autorità de' Principi , era questa l'occasione troppo pressante per doverli esprimere quest'autorità , che stimano concessa da' Principi alla Chiesa . Almeno almeno l'avrebbero accennata , e la dovevano in tale ipotesi accennare . Mille sono i monumenti nella storia del Concilio , da cui si rileva la premura , la sottigliezza , e quasi dissi l'importunità de' reali oratori , per non pregiudicare in un minimo punto alla originaria autorità de' loro Sovrani . Dunque non potevano assolutamente tacere in questa circostanza . Tacquero tutti , quando i Francesi dissero a nome del Cristianissi-

mo

mo loro Re , che ei riconosceva in quella richiesta l' autorità propria de' ven. Padri ; dunque sono sogni , e fantasie riscaldate le riflessioni dell' autore . Se ei in quelle circostanze vi si fosse trovato , ed avesse creduto , ciò che ora crede , affè che non avrebbe taciuto . Allora dunque nessuno de' Sovrani sapeva i suoi diritti . Vada l' A. a narrare queste fole *mulierculis fila ducentibus* ; ed usi un poco più di rispetto al suo Prencipe , venerandone i gloriosissimi suoi antecessori . L' argomento dedotto dalla natura del Matrimonio , qual contratto civile , non appartiene a questo luogo ; onde di proposito lo scioglieremo nelle Proposiz. VIII. e IX.

§. XII.

Si faccia una ricapitolazione . Ho già dimostrato colla maggior forza , e colla maggior chiarezza , essere dommatici i due canoni del Concilio di Trento (Proposiz. I.) ed essere ne' medesimi definita la propria ed originaria potestà della Chiesa di stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio . (Prop. II. e III.) Dunque ho dimostrata egualmente l' esistenza di questo domma ; laonde ho soddisfatto a tutto l' obbligo d' un Teologo . Ma si è ancora da me sciolta affatto ogni difficoltà , che contro l' esistenza del domma fù opposta da' nostri contraddittori ; dunque si è usata ancora la convenienza , che siccome ho detto nel discorso preliminare , può essere utile a qualche Cattolico di mente inferma , ma generalmente parlando non è al medesimo Cattolico necessaria ; poichè quando esso vede esistere un domma , inchina il capo , e rinunzia a qualunque idea gli venga in mente contraria all' istesso domma . Tutte le altre difficoltà , che vengono opposte , non sono contro l' esistenza del domma medesimo , ma contro la natura e l' equità dell' istesso : cioè non sono contro il significato delle parole , con cui sono i medesimi canoni concepiti ,
signi-

significato da me già dimostrato inalterabile ; ma sono contro l'equità del significato , che inalterabilmente presentano i canoni stessi . Pertanto siccome non sono tenuto a confutare contro di un Cattolico , le ragioni per cui egli pretendesse ingiusto e falso il chiaro domma della trasfusione del peccato originale ; così non lo sono punto in dovere di dare risposta alle obiezioni degli stessi cattolici , che pretendono essere ingiusti i Canoni Trentini presi nel senso , in cui ho coll' ultima evidenza dimostrato doverli intendere . Per lo che solo a titolo di certa urbanità mi prenderò l'incarico di soddisfare agli altri argomenti , che veggio obbiettrati contro la dimostrata verità , come in seguito mi studierò di soddisfare .



PRO-

PROPOSIZIONE VI.

La falsa interpretazione de' Canoni Trentini, prodotta da' nostri contraddittori, non è sostenuta dall' autorità di alcuni Teologi stati al Concilio, e d' altri vissuti dipoi.

§. I.

L'Autore Milanese, che confuto, s' accinge per un' altra via a provare, che i canoni del Concilio Trentino non sono dommatici, nè hanno definita la propria autorità della Chiesa fugli impedimenti del Matrimonio. *Se veramente i Padri del Concilio, scrive pag. 34. e seg., cogli indicati canoni risguardanti il diritto di stabilire gli impedimenti, avessero inteso di dichiarare un domma, io non so come uomini gravissimi e dottissimi, ne abbiano poi in seguito fatto così poco conto, e si siano anzi espressi in modo di conchiudere il contrario. E pag. 32. dice: Se il diritto di stabilire impedimenti fosse esclusivamente della Chiesa, e fosse un punto di domma, come mai insigni Teologi avrebbero potuto con tanta franchezza afferire, che propriamente a' Principi appartiene il diritto sopraddetto.... E se la dottrina e le ragioni loro fossero state opposte a' canoni del Concilio, la Chiesa non le avrebbe forse altamente condannate? Ora il Catterini nell' opuscolo de matrimoniis clandestinis, che pubblicò in Roma nel 1552. colle debite approvazioni, e con privilegio di Giulio III. scrisse: quidquid non est contra legem Dei, ac legem naturæ, credo Principes posse circa matrimonium, tamquam circa rem suam, & non alienam materiam suis legibus providere. Di tale sentimento, scrive pag. 39, è anche Pietro Soto, che intervenne pure al Concilio di Trento. Nella IV. lezione de Matrimonio insegna, che i*

Pren-

Principi possono illegitimos aliquos reddere si velint, e che ciò, si opus foret, confirmandum esset ab Ecclesia, perchè essi de matrimonio, ut officium est Reipub. necessarium, statuunt. Alla pag. 36. reca l'autorità di Sanchez (*de Matrim. lib. VII. disput. III. n. 2.*) il quale scrisse: *Absque dubio posse Principem ex natura sue potestatis matrimonii impedimenta dirimentia ex justa causa suis legibus indicare . . . ad bonum Reipub.* perchè *ejus (matrimonii) materia est contractus civilis.* E poco avanti pag. 35. coll' autorità di Durande de Maillane, autore del dizionario di Jus canonico (*V. empêchements pag. 304. T. II.*) ci assicura, che il de Marca, Launoio, e Gerbais sono stati dello stesso sentimento. Altri poi, dicono, essere innumerabili le eccellenti opere, che portano fino all' evidenza un tal punto.

§. II.

L' A. in una causa così delicata, come egli la conosce, doveva essere un pò più diligente nel raccorre l'autorità de' scrittori. Il Cattarini e Pietro Soto, da lui recati come Teologi del Concilio, nulla influirono nel Concilio istesso riguardo a questa questione, o almeno non si sa che v'abbiano potuto influire, essendo ambedue passati all'altra vita, avanti che nel Concilio si trattasse questa materia. Se essi avessero pensato, come gli fa pensare il N. A., la loro opinione già si può dire disapprovata dai Canoni Trentini; come ne viene di conseguenza dalle mie dimostrazioni. Nè farebbe meraviglia, che Cattarini avesse così pensato. Fù egli così azzardoso, che arrivò perfino a negare, che Gesù Cristo avesse fatto il Sacramento del suo corpo e del suo sangue colle parole evangeliche, che a tal fine adopera tutta la Chiesa. Adunque un pò di equità desidero dal N. A. Se io contro le di lui opinioni recassi autorità di tali scrittori, che direbbe mai? Ella poi è una inezia poco

co tollerabile in un Teologo il dire, che l'opera Catteriniana ebbe il privilegio di Giulio 111. Un tale privilegio non è a favore dell'opera, ma dello stampatore. Ma il Cattarino dopo avere donato qualche cosa al suo fervido ingegno, ebbe poi un ragionevole timore, che gli fece dire: *fateor tamen, si in dubitationem veniat, an hæc quæstio pertineat ad causam Sacramenti, remittendam esse cognitionem ejus ad Pontificum tribunal*. Che se Cattarini fosse assolutamente stato del sentimento, che gli viene apposto; ei sarebbe stato contrario a quello di Pietro Soto, altro Teologo del Concilio, che si ha il coraggio di citare come favorevole alla nuova opinione.

§. III.

Soto tratta una questione diversa dalla presente. Nella stessa lezione iv. a noi obiettata, scrisse: *fatemur igitur, leges civiles non posse licitum matrimonium facere, quod Ecclesiastica illicitum reddunt . . . hoc enim esset inferiorem superiori contradicere. Verum, quod Ecclesiasticae leges non prohibent, cur seculares prohibere non poterunt?* Ed in un libro iscritto, *Affertio Catholica*, scrive lo stesso Soto: *Docet igitur CATHOLICA FIDES, quod in conjugio, cujus ordinatio maximè ad Ecclesie ordinationem pertinet, multa mutari, addi, vel tolli possunt per Ecclesiam, prout moribus & temporibus magis videbitur expedire*. Dunque tanto si possono gloriare di Pietro Soto i nostri contraddittori, quanto Ario del Concilio Niceno. Così s'impugnano a' giorni nostri le sentenze cattoliche? Non tacerò mai questa verità; cioè che i nemici della santa Sede Apostolica Romana non vogliono per lo meno affaticarsi per ledere i di lei diritti: pigliano a volo quattro argumentucci; credono tutti sciocchi al mondo, e si fanno largo dove possono in mezzo ad un ceto di ignoranti, e di gente mal'animata contro la verità: ma alla fine trovano quegli,

gli, cui Iddio concede lume per manifestare l'ignoranza di molti, e di molti ancora la temerità anticristiana. Assai più a lungo ho parlato di Catterino, e di Pietro Soto nella mia *Defensio Tridentinorum Canonum &c.* cap. x.

§. IV.

Il Sanchez parimente è stato a noi opposto, o colla stessa mala fede, o almeno colla stessa dappaggine, con cui ci fu obiettato Pietro Soto. Vi vole gran flemma, per non escire de' gangheri, confutando questo genere di avversarij. Sanchez adunque (*lib. VII. disp. I. n. 2.*) scrive: *FIDE CATHOLICA tenendum est, posse Ecclesiam impedimenta matrimonium dirimentia statuere, ac matrimonium adversus eam prohibitionem contractum esse irritum. Quod quidem constat ex multis Pontificum & Conciliorum decretis... & ex usu universalis Ecclesie... Exsolvi argumenta opposita lib. III. disp. IV.* Nè Sanchez si è mai sognato, che anzi ha egli sbandita l'interpretazione de' nostri avversarij, cioè che la Chiesa abbia questa autorità in prestito da' Sovrani. Inoltre dichiarando egli la sua sentenza *disput. III. n. 3.*, dopo le parole obiettateci scrive: *potest nihilominus Ecclesia Principibus Fidelibus hujus potestatis usum interdicere, sibi que reservare, quia id efficiente irrita erunt leges Principis secularis contra eam reservationem, matrimonium impediens dirimentesve. Quoniam potestas temporalis est subiecta spirituali, ipsique subordinata in ordine ad finem spiritualem & supernaturalem; ac proinde poterit potestas spiritualis temporalem moderari, ac coercere in iis, quæ rebus temporalibus subiecta sunt, quale est matrimonium, quod est Sacramentum; poteritque illi limites præscribere, quos transgredi valide nequeat... & passim inveniuntur leges civiles matrimonium in aliquibus eventibus interdicens, per Jus Canonicum correctæ.* Ed ecco sbandita

dita quella graziosa interpretazione de' moderni . Poichè se fosse da' Principi concessa alla Chiesa l' autorità di stabilire impedimenti matrimoniali , questa chiaramente le verrebbe tolta dalle particolari leggi de' Principi sulla stessa materia ; ne avrebbe mai creduto la Chiesa di poter fare uno scandaloso contrasto alle leggi Imperatorie , con correggerle , o rivocarle . Finalmente al n. 4. scrive il Sanchez : *hinc deducitur primo , non esse integrum hodie Principi sæculari Fidei disponere aliquid circa matrimonia Fidelium impedienda aut dissolvenda , quoniam Pontifex hanc sibi potestatem reservavit & merito quidem ; quippe cum contractus matrimonii hodie limites naturæ excedat , & ad esse supernaturale Sacramenti elevatus sit , dederet , ut tanti Sacramenti dispositio ad Principes sæculares pertineat .* Sarebbe ormai il momento , che i nostri contraddittorj si coprissero di rossore , nè più ardissero con tante falsità insultare la Chiesa santissima loro e nostra Madre .

§. V.

Siegue l' autorità del Dizionario del Maillane . Gran buona fede del N. A. Gli basta vedere un libro Francese per prestarvi tutto il suo consenso . Ma siccome incominciò ; così doveva egli finire . Del Launojo nessuno ne dubita , che sia stato di quel sentimento . Anzi egli è il solo , che abbia in questa materia tanto affaticato , quanto ha potuto servire a dare un velenoso pane a tutti i moderni , che dopo avere fatto i di lui amanuensi , appena qualcuno di loro gli fa l'onore di citarlo . Piuttosto si cita , come fece alcun di essi , il disgraziato F. Paolo qual suo primario maestro , che ha sù quest' affare poche linee ; si copia tutto da Launojo , e si tace il di lui nome , perchè è un' opera tanto rara , che non si trova chi la comprì . Del Launojo però abbiamo , riguardo alla di lui opera *de regia in matrimonium*
po-

potestate, un bell'elogio d'un autore Francese, cioè il Leuillier, che dice (*observat.* II. §. v. *in eumd.*) i testi degli autori essere stati da lui *corruptos, truncatos, adulteratos, interpolatos, fuites & nihil probantes, contra Launojum ipsum militantes, insulsis interpretamentis depravatos; atque ex iis tamen textibus ita corruptis, & perperam relatis jactari a Launojo horum Theologorum auctoritates, has sincere relatas audacter affirmari*; e poco dopo: *ne unum quidem esse in tanta & eorum immensa Theologorum turba, atque in tanta opinandi & opinantium licentia, qui negaverit, etiam ante Concilli Tridentini definitionem, esse penes Ecclesiam seu spiritualem ordinem, potestatem* (cioè *propriam*, come s'arguisce da tutto il contesto di Leuillier) *statuendi impedimenta dirimentia*. Vi sia pur della caricatura in questo critico elogio; toltane anche una parte, vi rimane un gran capitale di gloria per quell'uomo incorrotto, che da' suoi si predica quanto un Padre Anteniceno, il grande Launojo. M. Leuillier di molti almeno dimostra quanto ha detto contro Launojo; onde v'è argomento di credere alla di lui autorità. Con tali elogi adunque si citi pure Launojo a favor de' nostri avversarj; che va a maraviglia bene. Altri autori Francesi hanno pure confutato Launojo; ed or ora vedremo il sentimento del celebre Gerbais, nemico dell'opera Launojana.

§. VI.

Almeno però è vero, che Launojo è dalla loro; anzi essi sono per il loro S. P. Launojo. Ma gli altri citati dal Dizionarista? Sono essi nel grado di Pietro Soto, e di Sanchez riportati dal N. A. come trofei, quando altro non sono, che armi d'offesa. Così incominciò la scena; così doveva terminare gloriosamente. de Marca (*Concord. Sacerd. &c.* lib. II. cap. XI. §. III.) parlando egli di Giustiniano ha queste due paroline: *plurima etiam Princeps ille constituit, que*
di-

dirimant Christianorum matrimonia . Sed pars illa juris tunc erat penes Principes sine ulla controversia . Dunque *pars illa juris* ora è in controversia, non *possessio*, ma *pars juris*; laonde è imbrogliata, e non chiara l' autorità di De Marca sù quel punto; perciò non può citarsi francamente a favore de' regalisti . Molto meno poi il Gerbais . Presteranno i nostri contraddittori 'la loro fede al gran Van-Espen ? Non vi dovrebbe essere dubbio . Ei leggeva e capiva gli scrittori, che leggeva; e almeno bisogna credere, che capiva quelli, i quali favorivano cause, che non erano di suo gusto ultrajettino . Eppure egli commendò e adottò il sentimento di Gerbais, di cui scrisse (P. I. sect. I. tit. XII. cap. II. n. 18.) *Plura alia antiquitatis testimonia & exempla, quae Ecclesiae potestatem ponendi impedimenta Matrimonii evincunt, deducit Gerbesius, ostenditque hanc auctoritatem non accepisse Ecclesiam a Principibus saecularibus, sed a Christo .* Ora va bene; citino sempre i nostri avversarj a lor favore un tal genere di scrittori, che ci faranno tutta la grazia . Se deve dirsi, che essi pure gli abbiano letti e capiti; che ne verrà di conseguenza ? Che essi abbiano voluto fare una comedia Teologica, con fissare da prima una massima contraria alla nostra, e poi in fine dell' ultim' atto vogliono fare con noi tutta l'amicizia . Ma in Teologia non si scherza . Non v' è a nostra notizia ne' luoghi Teologici quello, che permetta comedie in questa scienza così venerabile . Se dicono di sì, e di no; dunque nulla essi dicono .

§. VII.

Ma non ischerzano certamente quei, che affermano essere quasi innumerabili ed eccellenti le opere, che portano all' evidenza la potestà civile sugli impedimenti matrimoniali . Contuttociò azarderò la mia risposta . Io confesso, che non ne conosco, che pochissime . Prendendo io l' epoca da Launojo, non

G

sò

non sò se giungano ad una dozzina , computandole per opere diverse. Ma in cuor mio sono ben persuaso, che sieno due al più; perchè per la massima loro parte son tutte ritratte in piccolo dalla grand' opera del medesimo Launojo . V'è qualche cosa di singolare sottigliezza e imbroglio in quella del Canonico Litta; quantunque questa appena si possa mettere per lo suo scopo assai diverso nel censo delle altre. Adunque l'eccellenza di quelle, è l'eccellenza di Launojo, di cui abbiamo pocanzi dato un tenue saggio Francese. Che se mai sembrasse essere io invidioso altrui, con voler negare quel numero omai innumerable di opere, lo sieno pure quasi infinite. Allora però farò in obbligo di prendere a prestito la risposta dall' A. Milanese, che confuto; il quale dopo avere ingenuamente confessato, che altri Teologi sono di contraria opinione alla sua, qualunque fosse mai il numero di loro, risponde con Melchior Cano (*de loc. theol. lib. viii. cap. iv.*) *Theologorum Scholasticorum etiam multorum testimonium . . . non plus valet ad faciendam fidem, quam ratio ipsorum . . . non enim numero hæc judicantur, sed pondere.* E' un collega della confraternita che risponde; mi pare che debba essere rispettato. Se adunque le ragioni fossero mai le medesime in quelle innumerabili eccellenti opere, l'opera sarebbe in sostanza una sola, come realmente la è; tolte alcune curialistiche soffisticherie singolari d'alcun di loro. Ma sieno pure anco diverse le ragioni, cui s'appoggia quella pretesa innumerable quantità di scrittori; che ne verrà? La verità è una sola; e non sarebbe meraviglia, che si dimostrasse con un solo argomento; laddove l'errore partendo dalla verità, e perciò dall'unità ne trova tant'altri nel suo cammino, che possono a poco a poco formare un grand'esercito. Ne mi risponda, che io con questa osservazione *peto principium*; perchè ho già di sopra

pra dimostrata evidentissimamente la suddetta verità ; e mi sono protestato di più , che rispondo agli altri argomenti per un'utile erudizione , e per una specie d'urbanità cogli avversarj . Chi ha poi canonizzati per eccellenti tanti innumerabili autori ? Repugna *in primis* l'eccellenza col numero innumerabile ; l'eccellenza non è mai stata , nè mai farà di moltissimi ; fuorchè se si parli di SS. Padri della Chiesa di G. C. In secondo luogo non si sa , quale università Teologica accreditata nella Repub. letteraria ed imparziale , abbia dato un tale giudizio di quelle opere ; per lo che si rimane per ora almeno all'oscuro di quell'eccellenza , che qui a larga mano si spande ad onore di sì fatte opere . E se l'autore dell'elogio fosse un partitante zelantissimo ; che conto ne potranno fare in buona logica i sostenitori dell'altro partito ? Questi non solo lodano altre opere a loro favore ; ma hanno ancora di più il possesso legittimo dalla loro .

§. VIII.

Ma se quei del buon partito , ossia i sostenitori d'una causa già dimostrata dommatica , potessero citare un solo de' scrittori , che sono in gran riputazione presso 'l contrario partito , perchè di massime fondamentali analoghe a quello ; non avrebbero essi assai maggior ragione , (contendendo solo con argomento d'autorità) di stare forti nel proprio sistema ? Se il buon senso , la buona logica , ormai esule da molte fiorite contrade , il comandano assolutamente . Ma il gran Van-Espen , che i nostri censori hanno in bocca come il miele , ed esaltano sopra le stelle , come il primo illuminato professore di Diritto canonico , non ha egli encomiata ed approvata la sentenza di Gerbais , a noi favorevole ; come ho pocanzi §. VI. dimostrato ? Dunque anch'egli era del medesimo nostro sentimento . Sì ; tuttochè egli fosse tanto amico di Roma , che nel suo Diritto canonico non

ha nemeno posto fra le persone Ecclesiastiche il Rom. Pontefice ; pure fra molte verità , che in mezzo a tanti errori , convinto dalla ragione ha egli conosciute , ha ancora sostenuta la cattolica sentenza della potestà originaria della Chiesa nello stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio . Nel luogo sopracitato , per conseguenza delle sue dimostrazioni , dice §.xx. *Igitur filum Traditionis , insequuta Synodus Tridentina recte dixit anathema in eum qui dixerit , Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta dirimentia* . Vi fù chi , poco innanzi imbrogliò l' edizione di Van-Espen con alcuni pezzi contraddittorj alle di lui sentenze ; come ne avvanzai io il sospetto nel capo x. della mia *Defensio Tridentinorum Canonum* ; ma non avendo avuto avanti gli occhi un' altra edizione più esatta , come l' ebbe il Sig. Ab. Iturriaga , non potei darne la dimostrazione da lui data nel suo *Avvocato Pistoiese* capo vi. §.3. dell' interpolazione dell' opera Van-Espenia , fatta da qualche ignorantissimo ciambellajo dopo a di lui morte .

§. IX.

Oltre Van-Espen potrei quì fare un catalogo amplissimo di scrittori , che non sono per nulla sospetti di troppa adesione alla corte di Roma , i quali parimente hanno difesa sino a' nostri giorni la verità cattolica , che noi sosteniamo . Tali sono tanti Teologi Francesi , che hanno riscossa universalmente grande stima per il loro talento e dottrina , d' alcuni de' quali sono riferite le parole nella Dissertazione sull' autorità Pontificia in questa materia , aggiunta alla *Defensio Tridentinorum Canonum* ; Part. II. §. XIII. cioè Tomasini , Nat. Alessandro , de Vertrieu , Habert , Juvenin , Tournely , Billuart , Gennet , Herminier , Opstraet , e Drouven ; i quali non solo riconoscono da' saggi Cattolici l' autorità della Chiesa in genere , ma attestano ancora legitima la riserva di tale autorità

rità al Romano Pontefice . Non credo , che l' autore suddetto farà per derogare alla fama universale , in cui sono questi , e tant' altri scrittori rinomatissimi e di Francia e d' altre nazioni , che hanno veduta essere conforme alla ragione ecclesiastica la causa da me difesa .

§. X.

Per darvi un qualche peso di più gioverà qui riportare la sentenza del classico autore delle *Loix Ecclesiastiques de France* , il celeberrimo Louis d' Hericourt , che come Avvocato del Parlamento avrà tutta l' autorità . Ei adunque (*part. III. Chapitr. V. art. second*) scrive : *Si le mariage en qualité de contrat civil doit être soumis aux Souverains ; comme Sacrament il doit dépendre de l' Eglise , qui y peut mettre des empêchemens dirimans ; puisque il a pour fin l' avantage de l' Eglise , & le bien spirituel , comme l' intérêt de la société civile . Jesus-Christ n' a point entrepris sur les Princes du siècle , quand il a défendu le divorce , qui étoit autorisé par les loix civiles ; & même per la Loi Moisaïque ; il a donc pû laisser aux Pasteurs , qu' il a envoyés , comme son Pere l' avoit envoyé , un autorité de même nature , sans donner atteinte aux droits des Souverains . Les Apôtres se sont servis de ce droit ; ils ont défendu aux nouveaux Fideles le divorce & la polygamie . Saint Paul a regle dans la premiere Epître aux Corinthiens , la conduite ; que doivent tenir les gens mariés dans l' infidélité , lorsque l' une des parties embrasse la Foi de Jesus-Christ . Saint Ignace le Martyr , Athenagore , saint Irenée , Tertullien , Origene parlant des mariages des Chrétiens , disent qu' ils sont réglés par les Loix de l' Eglise . Depuis que les Princes se sont soumis au joug de l' Evangile , l' Eglise n' a point cessé de se servir de ceste autorité .* Ecco il ritratto dell' autorità ecclesiastica in questa materia delineato da un Francese , che conta per mille , come dirò fra poco .

§. XI.

Ma siccome i pittori delle diverse nazioni possono fare un'ottima copia d'un quadro di Rafaello, in cui vi si vegga la mano originale; ma nello stesso tempo ancora la mano d'un Veneto, d'un Lombardo, d'un Fiammingo, d'un Francese; così nel suddetto ritratto della potestà ecclesiastica vi scorgiamo l'autor Francese. E noi che, per l'onoratezza teologica, non dissimuliamo nulla, non abbiamo difficoltà di fogggiugnere, che il Signor d'Hericourt dice in seguito, che quando i Papi ed i Concilj formano de' decreti, in cui vengano stabiliti nuovi impedimenti dirimenti il matrimonio, *ils n'ont force de Loix dans le différens Etats des Princes Catholiques, que quand les Princes les ont acceptées expressément ou tacitement*. Donde per argomentare colla testa d'alcuni de' nostri contraddittori, dirò, che ne segue, essere tutta de' Principi l'autorità sù questa materia; ovvero per argomentare più ragionevolmente, dirò che ne segue ciò che io non ammetto, cioè un'autorità simultanea della Chiesa, e de' Sovrani sopra la stessa definizione. Ma è primieramente da osservare a buona equità, che scrivendo un secolare, un Avvocato del Parlamento in tale materia, era a lui troppo facile il propendere dalla parte dell'autorità civile, che professa un Parlamentario. Dipoi, che falsa sia la prima conseguenza, che ne trarrebbero i nostri nemici, comparirà dall'efame, che ora fò della seconda. Qualche simultaneità (*sit venia verbo*) delle due potenze apparisce dalla proposizione I. dell'autor Francese; ma non è totale, quale sarebbe quella, che ponesse eguale autorità nel promulgare simili leggi. Il Sig. d'Hericourt ha tutto il diritto di essere interpretato qual'uomo, che non sia contraddittore, ma conforme a se stesso ne' suoi raziocinj. Egli ha da principio stabilita quell'autorità della Chiesa, come pro-

proveniente dal di lei augusto Legislatore Gesù Cristo, il quale, come afferma il medesimo autore, avendo avuta dal suo eterno Genitore tutta l'autorità in cielo ed in terra; non ha fatto un attentato a quella de' Sovrani; riducendo il potere de' Principi Cristiani ai suoi veri limiti, in cui non si sapevano contenere i Principi Gentili; G.C. e gli Apostoli hanno esercitata autorità senza alcun consenso, anzi colla contraddizione de' Sovrani. Dunque per l'A. è originaria nella Chiesa quell'autorità indipendente, e superiore a quella de' Principi. Essa è che fa le leggi sugli impedimenti senza necessità di consultarne i Sovrani, come si deduce dalle testè riferite parole del Francese. E' anco qui da riflettere, che la nostra presente questione è dell'autorità dommatica della Chiesa nel definire teoreticamente la sua potestà sugli impedimenti dirimenti, e non già sulla determinazione di qualche particolare impedimento; e di questa, non di quella parla il Sig. d'Hericourt. Per questa appunto la Chiesa, istessa accetta ne' Concilj gli oratori e ministri regj, acciò dovendosi fare qualche decreto di disciplina, questo, attesa la varietà de' costumi e bisogni delle diverse nazioni possa essere più facilmente osservato. La Chiesa ha sempre avuta la mira di mantenere tutta la concordia colla potestà civile, ha sempre avuta tutta la venerazione per i Sovrani, e la riflessione all'utilità, e fermezza delle sue leggi disciplinari; perciò ha sempre di buon grado accettate le relazioni, ed anco le rimostranze de' Principi, avanti di stabilire leggi di questo genere, ed anco dopo averle promulgate. Questo non repugna, anzi s'accorda coi principj fondamentali riconosciuti dall'autore Francese; altrimenti converrebbe tacciare di contraddizione un sì celebre autore; cosa troppo aliena dall'equità.

§. XII.

In conferma di quanto si è detto sinora per interpretare il Signor d' Hericourt, s'aggiunga ancora ciò che ei scrisse nello stesso articolo secondo al n. 111. dal quale ne risulterà, che egli ha veramente riconosciuta la propria autorità della Chiesa in questa materia. *Jesus-Christ, scive, ayant élevé le mariage, a la dignité de Sacrament, a laissé à l' Eglise le pouvoir de déclarer inhabiles à le contracter les personnes, dans lesquelles elle verroit des obstacles, qui s'opposeroient trop fortement aux biens spirituels, qui y sont attachés. . . Ainsi l'on ne peut disputer à l'Eglise le droit de mettre des empechemens dirimens au mariage.* Adunque quando parla poi dell' autorità civile sù questa materia, o egli vole un' autorità simultanea colla Chiesa, ovvero (che è assai più verisimile) estende l' autorità civile soltanto sugli effetti civili. Per lui la Chiesa ha quell' autorità da Dio, e non le si può negare il diritto di stabilire impedimenti dirimenti. Dio non l' ha legata di necessità, quanto al valore intrinseco, a quella de' Principi civili; dunque al più, come di sopra dissi, la Chiesa avrà tutti i riguardi alla loro Repubblica, ma potrà esercitare la sua autorità senza che da potenza estranea ne possa essere validamente impedita e disturbata. Per compimento di questo punto conviene osservare, che l' autorità del Signor D' Hericourt in questa materia equivale all' autorità di moltissimi, ed all' autorità regia ancora. Poichè trattandosi d' un punto fondamentale di giurisdizione, come lo è questo, ed essendo divenuta classica la di lui opera, quindi ne segue che egli in tale materia non si è dipartito dal sentimento de' più saggi del suo vastissimo Regno. Ed avendo egli, secondo l' edizione del MDCCXLIII. da me usata, ridotte le materie *conformes aux nouvelles ordonnances*, ne viene anche
di


di conseguenza , che il di lui sentimento in quella materia, sia il sentimento del trono . Ne punto io dubito che il Re per antonomasia Cristianissimo, non abbia stabilite per leggi fondamentali del suo Regno, le leggi della Chiesa .

§. XIII.

Non è mio pensiero di formare quì un catalogo di scrittori celebri , che difendono il domma da me difeso, e nel senso che da me si è difeso . Non posso però a meno di non ricordare quì di bel nuovo il sentimento d' un celebre Giurista Luterano , come opportuno al presente affare , in cui si tratta dell' autorità de' scrittori . Egli adunque, sebbene per sistema d' errore Luterano non voglia riconoscere per Sacramento il Matrimonio, pure secondo la sua Setta il confessa per un rito sacro , simbolico della unione di Gesù Cristo colla Chiesa sua diletteffima Sposa ; e perciò ne attribuisce all' ecclesiastico ceto Luterano la potestà di giudicare delle cause matrimoniali ampla amplissima . Fra le molte di lui dottrine riferiremo quì questa sola (*Jus Eccl. Protestant. Tom. II. Tit. II. §. 25. 26. 27.*) *Adeo caussa matrimoniales ad Consistoria nostra spectant , ut doctrina Juris Pontificii uniuersa de hac materia fere recepta sit . . . ut ne quidem magistratus secularis per modum preventionis de iis cognoscere queat . . . proinde questio principalis tamdiu suspendenda, donec de caussa natalium in foro ecclesiastico fuerit cognitum .* Mi spiace moltissimo di dovere a' nostri Cattolici oppore un autor Luterano , e con lui quasi tutto il Luteranismo . Si esaminì il testo come altrove (*Discorso preliminare §. IX.*) fù da me esaminato ; e si vedrà se convenga più ad un Cattolico il dire , che la potestà civile fugli impedimenti , che dirimono il vincolo matrimoniale , è tanto dimostrata da quasi innumerabili eccellenti scrittori , che si ridotta sino all' evidenza . Si faccia

una

una generosa rinunzia a' falsi principj di metafisica, si venerino i dogmatici decreti della S. Chiesa infallibile nella definizione delle sue dottrine. Posto ciò, speriamo, che ricomparirà nelle menti loro più splendida la verità, che darà loro la desiderata pace, e farà di contento alla stessa Chiesa di Gesù Cristo.



PRO-

PROPOSIZIONE VII.

E' falso che i Sovrani Cattolici abbiano stabiliti impedimenti dirimenti il vincolo nuziale di propria legitima autorità; ed è falso che la Chiesa non gli abbia coll'originaria sua potestà anticamente costituiti.

§. I.

L'A. Milanese con grande apparato di elocuzione s' accinge a provare pag. 20. e fegg., che se gli Imperadori per un diritto della loro suprema autorità hanno promulgate le più giuste e savie leggi risguardanti gli impedimenti dirimenti il matrimonio, per parità di ragione essi avranno pure avuto il diritto di poter derogare in qualche caso particolare alle leggi, con darne cioè la dispensa. Và egli provando la prima osservazione pag. 25. con riandare (come fanno tutti i nostri censori) le leggi del Codice Teodosiano, del Giustiniano, de' Digesti e delle Novelle, in cui si trovano determinati tutti gli impedimenti dirimenti, e tutti adottati, come ei pensa, dal Jus canonico. Passa alle dispense pag. 27. e dice: *Le stesse formole di dispense matrimoniali, stabilite da' Principi, abbastanza ci dimostrano, che un tale diritto privativamente apparteneva alla loro suprema autorità. Celebre è quella formola, che ci ha conservata Cassiodoro (lib. VII. var. lect. cap. XLVI.) e di cui si servì anche Ludovico IV. Imperatore, il quale diede la sua dispensa a Margherita Duchessa di Carintia e Contessa del Tirolo, perchè potesse sposare Ludovico Marchese di Brandeburgo. Qui vi fa una impertinente notarel-la, di cui parlerò a suo luogo. E ciò riguardo alla potestà civile.*

Ri-

§. II.

Riguardo poi alla potestà ecclesiastica, il medesimo autore dopo avere rammentati pag. 12. e seg. alcuni provvedimenti di Giustiniano Imp. sul matrimonio, altri conformi, altri difformi da quei della Chiesa, conchiude poi pag. 14. *Ora la Chiesa non avendo in que' tempi, a mia notizia reclamato contro queste leggi, conviene credere, che anch' essa fosse persuasa dei diritti che privativamente competevano al medesimo Principe*; di cui recita in seguito un glorioso elogio di Agatone R. P. in una lettera scritta a Costantino Pogonato, approvata e dice dal sesto Concilio. Quindi pag. 28. aggiugne: *la Chiesa non solo non ha mai contrastato alla civile potestà il diritto delle dispense (matrimoniali) ma per quanto a me costa, non ha nemeno negato mai di amministrare il Sacramento del Matrimonio a coloro, che dalla stessa potestà civile le avevano implorate ed ottenute. Oberhauser lo comprova, il quale (Apolog. hist. critic. in leg. matrimon. §. 13. p. 42.) scrive: sublato per dispensationem vel abolitionem impedimento dirimente vix sufficiens ratio denegandi, aut differendi benedictionem sacerdotalem apparere potest. Etenim quum vel Arcadius Imp., vel Gothici Reges dispensassent impedimenta dirimentia, non lego, Ecclesiam recusasse Sacramenti administrationem, quoniam sublata lege impedimenti non apparet vel causa peccati, vel penitentia.* Confessa il medesimo A. Milanese, che sul principio del iv. secolo, furono prescritti simili impedimenti ne' Concilj provinciali d' Ancira, Neocesarea, Laodicea, e ne' Concilj posteriori; ma alla fine poi dopo un lungo giro di parole, pag. 30. scrive: *Dovrà forse dirsi, che il contratto del Matrimonio abbia cambiata la sua natura, perchè i Concilj ne hanno presa cognizione? E se un tal contratto rimane sempre civile, e perchè non sarà sempre soggetto alla priva-*

ta

ta suprema giurisdizione del Principe? Finalmente per ciò che spetta alla contradizione, che la Chiesa ha dimostrata contro le leggi fatte, e contro le dispense date dalla civile potestà, è da riferirsi qui l'annotazione che fa l' A. pag. 27. alla dispensa accordata da Ludovico IV. Non si deve, ei dice, qui dissimulare, che Ludovico IV. fù dal Pontefice Clemente VI. scomunicato. Ma ognuno sa, che in que' tempi le scomuniche erano famigliari, e che bene e spesso avevano queste per oggetto più gli interessi politici, che i pretesi delitti dei Principi scomunicati. Egre- giamente, secondo il religioso vocabolario de' nostri contraddittori.

§. III.

L' amico dell' autore Milanese s' accorda con lui nelle opinioni, o sia negli errori teologici; e dice talvolta qualche cosa di più. Al fine della pag. 67. scrive: *a buon conto si sa, che ne' primi tre secoli del Cristianesimo gli Ecclesiastici non ingerivansi in alcun modo a far leggi universali intorno al matrimonio; si sa che eglino stessi si maritavano, e che ne' loro matrimonj si conformavano sempre alle leggi degli Imperadori Pagani, sotto de' quali vivevano. Lo stesso ripete con un poco di diversità alla pag. 71. Io penso, che sul principio della Chiesa seguitassero i Fedeli a maritarsi secondo l' uso della nazione, a cui appartenevano. Sul fine poi della sua risposta all' amico pag. 79. ne dice un' altra non meno piccola della prima: abbiamo in molti Regni d' Europa anche al presente delle savie leggi, tolte dal Codice de' Greci e de' Romani, colle quali da' rispettivi Sovrani si dichiarano d' autorità propria nulli ed invalidi affatto i matrimonj de' figli di famiglia sino ad una data età, senza il consenso paterno. La Chiesa attese le dichiarazioni del Concilio di Trento li reputa validi (sess. xxiv. de Reform. Matrim. cap. I.), ma il Papa non ha*

ha disapprovati mai simili imperiali decreti, nè considerati come attentatorj della giurisdizione ecclesiastica.

§. IV.

Altri dicono, che si sà dai monumenti della storia e della legislazione, che tutti gli impedimenti dirimenti sono stati stabiliti in origine dalla potestà secolare; e non mai dai generali Concilj, o dai Romani Pontefici furono apposti di lor proprio diritto gl' impedimenti, che dirimono il Matrimonio. Aggiungono, essere ormai innumerabili le eccellenti opere, che portano fino all' evidenza un tal punto. Dicono ancora, che i Vescovi ed i Papi facevano canoni, che risguardavano il Sacramento, e risguardavano talvolta la benedizione delle nozze; ma non crederettero mai di poter annullare il contratto. Quello chiamavasi proibire; questo annullare. E' celebre il detto (l. 44. cod. de Ep.) *quod canones prohibent, id etiam per nostras leges abolemus*; perciò varj Concilj, come quei di Agde dell' anno 506., d' Orleans dell' anno 538., di Tours del 567., e di Macon rammentano, e fanno osservare (sugli impedimenti) le leggi Imperatorie. Finalmente, dicono, essere cosa certa, che dalla fine del iv. secolo fino alla fine del x. nè la Chiesa Romana, nè la Chiesa Gallicana, hanno mai pensato di stabilire questi impedimenti dirimenti, nè a rendere persone inabili a contrarre il matrimonio, nè ad accordare delle dispense particolari dalla generale proibizione. Che se Nicolò I. ne dispensò i Bulgari, non fece uso di altra autorità, che delle leggi Romane.

§. V.

Vi farebbe qual materia abbondante per un volume in foglio, se volessi minutamente rispondere a tutto. Ma chi lo leggerebbe mai a' nostri giorni? Mi lusingo ciò non ostante di soddisfare brevemente a
tut-

tutto. E prima, per procedere con chiarezza porrò in prospetto tutte le diverse proposizioni, che nei riferiti discorsi sono contenute. I. I Sovrani laici hanno di propria autorità fatte leggi sugli impedimenti matrimoniali; II. e ne hanno similmente dispensato i suoi sudditi. III. Perciò gli antichi Cristiani facevano i loro matrimonj, secondo le diverse leggi delle nazioni, a cui essi appartenevano. IV. Nè a questi tre punti ha mai ripugnato la Chiesa, V. e neppure oggi ripugna alle disposizioni civili irritanti i matrimonj. VI. Che se i Papi v' hanno fatta per lo passato qualche opposizione, ciò è stato per interessi politici. VII. Di fatti la Chiesa non ha mai stabiliti impedimenti matrimoniali se non impedienti, e non mai dirimenti. VIII. Che se talvolta gli ha stabiliti, ciò è stato per autorità de' Principi; come se ne sono espressi i Concilj; e così pure ne hanno date i Papi le dispense, e non altrimenti; poichè non può la Chiesa mutare la natura del contratto civile, nè arrogarsi sopra di questo alcuna autorità.

§. VI.

Si pong all' esame ciascun punto separatamente. I. Come si prova dai nostri contraddittori, che i Principi abbiano di loro autorità posti impedimenti matrimoniali? O colle parole delle loro leggi, o insieme colla ragione del civile contratto del matrimonio. Il primo argomento sarebbe valido, se si trattasse di Chiesa; avendo essa per le definizioni dottrinali il dono dell' infallibilità. A' Principi non è mai stata da' Teologi data questa prerogativa; dunque quelle leggi non sono una dimostrazione della loro originaria autorità sul vincolo matrimoniale. La ragione di contratto civile si dimostrerà da me falsa nella Proposizione VIII. A quest' argomento posso anco rispondere con un'altra riflessione. I Sovrani Cattolici essendo vicini assai ai tempi, in cui i loro antecesso-
ri

ri usavano tutta la possibile autorità sopra de' suoi sudditi Gentili, anzi avendo essi fra suoi sudditi, ed il Gentile ed il Cristiano, non sarebbe meraviglia, che avessero distese le loro leggi con quell'aria d'autorità, che solevano i suddetti loro antecessori, e che non avessero fatta nelle leggi matrimoniali la distinzione de' sudditi Gentili e Cristiani, perchè questa vi si sottintendeva. I nostri contraddittori non devono avere a dispetto questa risposta. Credono essi, che quando il Concilio Trentino definisce, *Ecclesiam potuisse, Ecclesiam posse*, si debba sottintendere *ex auctoritate Principum*; dunque potranno anco ammettere l'interpretazione da me data alle leggi Imperatorie. Già si sapeva, che l'affare degli impedimenti dirimenti, riguardo ai Cristiani, spettava alla Chiesa; perciò supposta questa intelligenza s'interpretavano le loro leggi, secondo la diversità dei loro sudditi. Quindi al più ne seguirebbe, che tali leggi avessero avuto per i Cristiani l'effetto delle provvidenze civili di doti, eredità &c., e non del vincolo naturale del matrimonio soggetto alle disposizioni della Chiesa in ciò autorizzata da G. C. e dagli Apostoli.

§. VII.

Quanto al punto II. delle dispense, rispondo, che anche in quello si tratta di un fatto. Siccome si è già dimostrato, che l'autorità di porre impedimenti dirimenti il matrimonio de' Cattolici, è autorità propria della Chiesa, così lo è anche quella delle dispense, non solo per la natura dell'autorità legislativa, che può dispensare in ciò che essa comanda; ma ancora per l'espressa definizione del Concilio Trentino can. III. Sess. xxiv. e ciò (per iscarsare qui un'altra questione) almeno riguardo a quegli impedimenti, che adottò o formò la Chiesa istessa per i suoi fedeli seguaci. Dunque il fatto delle dispense non dimostra il diritto; ma bensì alme-

no

no fa vedere ne' ministri della civile potestà un' ignoranza de' proprj e degli ecclesiastici diritti. E' forse questo il primo esempio de' passati secoli? Gli amministratori dell' autorità civile non sono infallibili nè quanto alla dottrina, nè quanto ai fatti. Molto meno è vero, che la Chiesa di Gesù Cristo abbia mai col silenzio approvata ne' medesimi Sovrani l' autorità di dare simili dispense; come si dimostrerà fra poco §. §. x. e XI.

§. VIII.

E poi sorprendente la franchezza, con cui l' autore asserma in 111. luogo, che i Cristiani de' primi secoli abbiano contratti i loro matrimonj, secondo le leggi secolari delle nazioni, cui essi appartenevano. Se a lui basta l' asserire per avere una dimostrazione a favore, credo che a buona logica a me pure basterà il negare per averne una dalla mia parte. Forse ei s' appoggia al preteso silenzio della storia. Ma la storia è tutta a nostro vantaggio. Se si parli de' monumenti dei primi tre secoli della Chiesa, questi acquistano tutta la forza, combinandoli, come comanda la critica, con quelli de' secoli posteriori; e questi sono poi dell' ultima evidenza. Tale è il testo di S. Ignazio (*Epist. ad Polycarp. n. 5.*) *deceat ut sponsi & sponse de sententia Episcopi conjugium faciant, quo nuptiae sint secundum Dominum, & non secundum cupiditatem.* Che bisogno v' era, che i Cristiani contraessero il matrimonio *de sententia*, o *de arbitrio Episcopi* (che in quest' affare è lo stesso) se dessi lo contraevano secondo le leggi della nazione? Se tutti i matrimonj loro erano leciti e validi, quando erano contratti a tenore delle leggi nazionali, dunque tutti erano *secundum Dominum*. Che nel testo di S. Ignazio le parole *de sententia Episcopi* debbano intendersi di leggi ecclesiastiche, l' abbiamo chiaro da Atenagora, il quale parlando a M. Aurelio Imp. (*Apolog. pro*
H
Chri-

Christian.) gli disse; *Nos spe vite aeterna freti presentem hanc, ejusque delicias, animaeque voluptates contemnimus. Itaque uxorem suam unusquisque nostrum reputat, quam secundum approbatas nobis leges duxerit.* Non avrebbe alcuna forza questo sentimento, se le leggi permissive de' Gentili non fossero per i matrimonj incentive di voluttà, e se i Cristiani non avessero avute leggi sue particolari cioè ecclesiastiche, che regolavano i matrimonj secondo la santità dell'evangelica legge. Tertulliano, che appartiene al secondo e terzo secolo, fa menzione dell'impedimento del matrimonio a titolo di Religione, il quale impedimento non era ancora comparso nelle leggi civili: *Coronant* (dice *de Coron. Milit.* cap. XII.) *& nuptiae sponsos, & ideo non nubimus ethnicis, ne nos ad idolatriam usque deducant, a qua nuptiae apud illos incipiunt.* Impedimento, che nasce chiarissimamente dalla natura stessa della Cristiana Religione; e perciò stabilito dall'Apostolo, nell'ipotesi, che il conjugio infedele non voglia abitare col Fedele, senza disturbarlo dall'osservanza della vera Religione di Cristo. S. Basilio, Padre del IV. secolo fa menzione di leggi non recenti, ma antiche frai Cristiani, riguardo all'impedimento di affinità, che ancora non era promulgato dagli Imperatori: e tali leggi sono da lui caratterizzate *maximi momenti*, perchè *sanctiones illae* (dice *Ep. ad Diodor.*) *a sanctis viris nobis sunt traditae; Est autem hujusmodi (lex) si quis affectu immunditiae correptus ad illicitam duarum sororum communicationem exorbitaverit, id neque conjugium esse censendum, neque talem ad ecclesiasticum caetum esse admittendum prius, quam a se invicem dirimantur.* Qui s'osservi, che si parla d'impedimento dirimente, benchè sia solamente chiamato illecita, e non invalida quella comunicazione; d'onde ne viene, che non vale per interpretare i testi de' più antichi Padri. la di-

distinzione introdotta di poi di illecito, e di invalido. Era quella comunicazione illecita, perchè era vietata al Cristiano come invalida quanto al contratto nuziale. Parimente nel Concilio Neocesariense dell'anno 314. si comanda la dissoluzione di un tale invalido matrimonio fra gli affini.

§. IX.

Il Sig. Ab. Iturriaga nel capo 1x. della sua opera riporta e questi monumenti, e tutta la Tradizione de' secoli posteriori, la quale dimostra avere avuto i Cristiani leggi proprie per il matrimonio, ed anco leggi antichissime, con cui erano avanti l'età degli Imperatori Cristiani costituiti impedimenti dirimenti il matrimonio. Non tutti que' monumenti sono della chiarezza, che ora si desidera frai Teologi, che disputano sopra un punto di questione; ma que' testimonj posti al confronto cogli altri ne ricevono egual forza, che i posteriori chiarissimi. In questi parlando di tali leggi ecclesiastiche, non si citano come di nuova istituzione; ma come già da molto tempo esistenti nella Chiesa. Questa ha conservato sempre il medesimo spirito di dottrina dogmatica e disciplinare; e certi punti gravissimi di disciplina sono sempre stati i medesimi nella Chiesa; e tali sono stati i primarj impedimenti del matrimonio. Dunque stando io solamente ai riferiti monumenti, egli è evidente, che gli Cristiani della primitiva Chiesa non contraevano i matrimonj giusta le diverse leggi secolari delle nazioni, in cui essi vivevano; ma che erano soggetti alle particolari leggi della Chiesa in questa materia. Il N. A. si è dimenticato del Vangelo nella sua azardata asserzione. G. C. e l'Apostolo avevano già esercitata quest' autorità contro l'abuso delle leggi civili di que' tempi. Quindi il Sig. d'Hericourt (nel suo trattato delle leggi ecclesiastiche di Francia) autore d'affai maggior merito del nostro Milanese, e

scrittore non sospetto d'adulazione agli Ecclesiastici, dice, che l'autorità di G. C. e dell'Apostolo in questa materia è stata ereditaria ne' loro successori. Recherò più opportunamente le di lui parole nella Proposizione VI. §. X. e segg. Adunque è ben temeraria e falsa la proposizione dell' A. Milanese, con cui egli afferma, avere i primi Cristiani contratti i loro matrimonj, secondo le civili leggi delle nazioni.

§. X.

Di qui primieramente si scorge, essere falsa l'asserzione IV., cioè che la Chiesa non abbia ripugnato ne' primi secoli ai matrimonj contratti, secondo le leggi civili, nel senso dell'autore. La cosa è evidente, e non richiede ulteriore dimostrazione. E' falso ancora, che ne' tempi posteriori la Chiesa istessa non abbia mai fatta opposizione all' abuso delle leggi civili, riguardanti il matrimonio, ed alle dispense date dalla potestà civile, riguardo agli impedimenti matrimoniali o stabiliti o adottati dalla medesima Gerarchia ecclesiastica. Quanto alle leggi, per dimostrare falso quel *mai* del N. A. basterà ricordare, che il Diritto civile permetteva le nozze frai consobrini; ma l'Ecclesiastico le irritò: il Jus civile al contrario teneva per nulli i matrimonj de' servi; e l'Ecclesiastico lo ha confermato per valido. Leggasi sù di ciò il tit. II. *de Sacramentis* nelle egregie istituzioni Canoniche del Sig. Avvocato Devoti. E' notissima ancora l'opposizione, che la Chiesa ha fatto al Diritto civile, nel numerare i gradi di parentela, diversamente e più legitimamente di quel che abbia fatto la potestà civile, la quale in questa legislazione ebbe prima in veduta la successione delle eredità; d'onde ne segue vietati dalla Chiesa i matrimonj in un grado di più di quello, che lo vietassero, e lo vietano le leggi del secolo. Per togliere quel *mai* sono in abbondanza questi soli esempi.

Fal-

§. XI.

Falsissimo è ancora, che la Chiesa non siasi mai opposta alle dispense matrimoniali date dalla civile potestà. Fra molti esempj, che potrei qui recare, se volessi fare sfoggio d'erudizione, mi contenterò d'alcuni pochi, per ismentire la proposizione dell'autore Milanese. In questo genere però d'esempj, io computo tutti quelli, cui ripugnò la Chiesa per non essere stati contratti i matrimonj, secondo le sue leggi. Io disputo contro un autore, che non ammette la simultanea potestà ecclesiastica colla civile in questa materia; perciò annullando la Chiesa matrimonj contratti in qualunque nazione contro le leggi ecclesiastiche, ne segue che essa abbia esercitata la sua autorità contro l'abuso della civile, o tacita o espressa. Adunque è noto dagli ecclesiastici monumenti, che il R. P. Vigilio interrogato dal Re Teodoberto per un matrimonio da lui, o da un tal Franco contratto colla moglie del fratello defonto, lo dichiarò nullo; e Teodoberto riconobbe la legittima autorità del R. Pontefice. Gregorio V. nel Concilio Romano l'anno 998. sciolse le nozze di Roberto Re di Francia contratto già con Berta figlia di Conrado Re di Burgondia per cagione d'un canonico impedimento. Voleva Baldovino Conte di Fiandra dare Matilde sua figlia per moglie a Gulielmo Normanno, di cui essa era parente in terzo grado; ma S. Leone IX. non v'acconsentì; che anzi avendo Gulielmo disprezzato il divieto del S. Pontefice, questi mise tutta la Neustria nell'Interdetto. Arrigo Re di Castiglia aveva sposata Malfrada, sorella d'Alfonso Re di Portogallo, ma essendovi il canonico impedimento di consanguinità, Innocenzo III. ne sciolse quel matrimonio. Molti altri simili esempj si possono vedere raccolti dall'Ituriaga cap. XI. del suo *Avvocato Pistoiese*, illustrati da lui con opportune osservazioni, e difesi, ov'era bi-

fogno, dalle stracchiature dell' Abbatino Nesti . E' pertanto una solenne falsità o formale o materiale dell'A. Milanese, che la Chiesa non siasi mai opposta ai matrimonj contratti con impedimenti canonici, e approvati dalla civile potestà.

§. XII.

Che neppure oggi la Chiesa si opponga, (che è l' asserzione v.) alle disposizioni civili irritanti alcuni matrimonj, questa è un' altra impostura, sorella germana delle antecedenti . L' asserzione v. a cadere sui matrimonj de' figli di famiglia fatti senza il consenso de' genitori ; impedimento stabilito nel Regno Cattolico di Francia . Ma una tal legge, secondo i principj già altre volte dichiarati in quella nazione, non ha per oggetto se non gli effetti civili, se si prenda la legge in tutta la sua generale proibizione; e per quegli effetti la Chiesa non può contrastare, nè mai contrasterà colla potestà de' Sovrani . Che se si osservino le limitazioni di tal legge, (sebbene anco si volesse irritante il vincolo nuziale) si vedrà che le suddette limitazioni vanno poi a concorrere con impedimenti posti già dalla legge naturale e canonica . Leggasi il Sig. d' Hericourt (*Loix Ecclesiastique du Mariage, part. troisiem Chapitr. V. art. 2. n. 74.*) Adunque non ha motivo la Chiesa di farvi opposizione, anzi di lodare la saggia condotta di chi pone al contratto civile, ed al Sacramento del matrimonio le necessarie cautele, onde riesca conforme alle leggi della Chiesa istessa . E' da consultarsi sù questo punto la dissertazione di Muscettola, *de Sponsalibus, & Matrimoniis, quæ a filiis-familias contrahuntur, parentibus insciis, vel juste invitis*, illustrata di dottissime annotazioni del gran Mazochi . Si può leggere ancora l' Iturriaga cap. xli.

Che

§. XIII.

Che poi la Chiesa siasi opposta alle disposizioni della autorità civile per fini politici , come porta l'asserzione VI. ella è una galenteria del secolo illuminato ; è una conseguenza , che come figlia ha la natura stessa dell'errore , da cui è stata generata . Non v'era altra risposta più acconcia per tenere conformità nell'erroneo sistema , che ha il primario scopo di abbattere , se fosse possibile , l'autorità della Chiesa . Ma ciò farà possibile , quando il latrare de' cani potrà far discendere dal Cielo a terra la Luna . Se fù politica ne' Romani Pontefici , o soli o uniti con un Concilio a scomunicare Sovrani , perchè ne' loro matrimonj non osservarono le leggi della Chiesa , e non vollero ascoltare le di lei minaccie ; sarà stata adunque politica de' medesimi Sovrani , il sottomettere poi finalmente il collo al giogo di quell'obbedienza , che per legge di Religione professano i medesimi alla Chiesa istessa . Politica di quà , politica di là . Egrejamente . Ma questa da' nostri moderni non è chiamata nè Religione , nè politica , ma codardaggine , ignoranza , e viltà de' Sovrani ; cioè fanno onore ai gloriosissimi antecessori de' Prencipi , di cui sono legittimi sudditi , e nemici infensissimi . La Chiesa tollera con infinita pazienza questi ribelli figlj ; ed i Sovrani procurano d'imitare la loro veneratissima Madre , la Chiesa . Ma è ben da riflettere , che Iddio ha promessa l'infallibilità e la perpetuità alla Chiesa , che se non goderà una pace e tranquillità stabile , avrà ciononostante indeffettibile il suo Regno , cui alla fine faranno trofei di gloria i suoi stessi nemici .

§. XIV.

Dalle cose dette di sopra §. VII. si scorge la falsità dell'asserzione VII. , cioè che la Chiesa non abbia mai stabiliti impedimenti dirimenti , ma solo im-

pedienti il matrimonio . Perdoni l' autore , queste sono espressioni analoghe all'impegno del sistema , ma che farebbero assai più onorevoli a persone dispensate per l'età, o per la debolezza dal digiuno quadragesimale . G. C. è stato il primo , come fondatore della sua Chiesa a stabilirne , l' Apostolo colla di lui autorità il secondo , ed i loro successori dipoi , i quali ne hanno costituiti degli impedimenti avanti , che si fossero inventati da' Sovrani Cattolici , e impedimenti tali , che rendevano adultere e fornicarie le congiunzioni fatte contro tali impedimenti . E ciò non solo ; ma la Chiesa ha annullati impedimenti posti dall'autorità civile , e ne ha formati altri contro le concessioni della medesima autorità ; e finalmente ha esercitato il suo divino potere , con punire acutamente e proporzionatamente i trasgressori , dopo d' avere sciolti i loro matrimonj contro le leggi canoniche contratti . Altro non vi vole , che il mio naturale flemmatico per non rispondere in altra maniera , a chi tanto s' abusa della pazienza altrui , del titolo di Teologo , e di quello ancora di Cristiano .

§. XV.

Ma tali impedimenti dirimenti furono dalla Chiesa stabiliti coll' autorità regia , che implorò nel formargli (questa è l' asserzione VIII.) e così da Lei ne furono date le dispense . Si lodi il nostro Milanese ; almeno questa difficoltà è da persona , che è passata al grado di pubere . La Chiesa adunque ha implorato l' aiuto della civile potestà , perchè vietasse alcuni matrimonj , e formando essa impedimenti dirimenti , v' ha aggiunta la formola , *quia hoc prohibent divina & saculi leges* . Egregiamente ; ma ciò non ha sempre costumato la Chiesa ; qualche esempio soltanto se ne può produrre , e non mai provare l' uso costante . Ciò proverebbe in buona logica , che qualche volta la Chiesa ha avuti de' giusti motivi di fare così ; e che

che nel resto ha assolutamente usato della sua propria originaria autorità, senza bisogno d'ajuto della civile. Anche la potestà civile deve essere prottetrica dell'ecclesiastica; e la Chiesa ha usato d'un suo diritto nell'implorarne l'assistenza. Se vogliasi stare soltanto alla corteccia de' fatti e delle parole, faremo in pari causa cogli avversarj; ma se un pò più attentamente si esamineranno i fatti e le parole, vedremo la causa tutta a favore della Chiesa. Dimostro la prima di queste due proposizioni. Anche il Re di Francia, per mezzo de' suoi oratori, pregò il Concilio di Trento, acciò volesse colla sua autorità invalidare i matrimonj clandestini, e quei de' minori, fatti senza il consenso de' loro parenti. Nel primo punto della richiesta di una potestà fatta all'altra, siamo in equazione perfetta. Per l'altro sentiamo prima Giustiniano, il quale (*Novel. 83.*) disse: *ipsas leges post canones, & ad illos fovendos edi*: pochissime, ma concludentissime parole. Carlo M. che era non meno di Giustiniano, uomo di gran talento, di coraggio, e d'amore della sua autorità, per ragione di varie leggi da lui formate, scriveva: *quia sic Gregorius sensit*; e nel Capitolare VII. del lib. v., trattando del matrimonio de' consanguinei non citava o Teodosio o Giustiniano, ma scriveva *juxta constituta SS. PP., & juxta decreta canonum*: così sulla soluzione del matrimonio da lui vietata ad alcune persone (cap. 8.) aggiugneva: *quia sic Gregorius sensit*. Altri Re hanno fatto uso di simili formole. Dunque anco per il secondo punto siamo in perfetta eguaglianza. Laonde se l'argomento prova a favore de' nostri contraddittori, prova egualmente affatto per noi ancora: e perciò se tanto è sottratto, quanto fù posto, l'argomento loro rimane un bel zero. Ma questo tale rimane in realtà per loro; e poi resta tutta la somma a favore de' nostri conti, quando dalla cor-


tec.

teccia de' fatti e delle parole si faccia passaggio alla loro sostanza; che è la seconda proposizione da dimostrare. Primo il Concilio di Trento non solo non volle accordare l'impedimento dirimente per i matrimonj de' minori, contratti senza il consenso de' parenti; ma (cap. 1. *de Reform. sess. xxiv.*) anatematizzò coloro, *qui falso affirmant, matrimonia a filiis-familias sine consensu parentum contracta irrita esse, & parentes ea rata vel irrita facere posse*; quantunque, come pocanzi accennai, fossero dallo stesso Concilio stimati illeciti. E a questa definizione hanno inchinato il loro capo i Cristianissimi Sovrani, esempj di vera pietà e religione. La Chiesa al contrario non implorò l'autorità legislativa de' Principi, ma la forza loro, come de' protettori de' canoni; e tali si protestarono Giustiniano, Carlo M. &c. che riconobbero la loro dovuta soggezione alla Chiesa istessa; implorò la loro forza, quando la credette necessaria ed opportuna. Del resto conoscendo essa la sua originaria autorità, comandò coi più forti mezzi somministratile dal suo fondatore G. C. l'osservanza delle sue leggi, non eccettuandone i Sovrani, e adoperò i medesimi mezzi validissimi per un Cattolico, cioè le pene e censure canoniche contro i trasgressori di qualunque condizione, e contro i Principi stessi in questa materia matrimoniale; come di sopra §. xi. osservammo. E ciò quanto ai fatti. Quanto alle parole, la finiamo presto. Non si troverà mai, che la Chiesa universale abbia per unica ragione delle sue leggi recata solo l'autorità civile; come Giustiniano e Carlo M. per unica ragione delle loro hanno soltanto onorevolmente portata l'autorità ecclesiastica. Adunque a noi è rimasta la somma intiera, agli avversarj il nulla.

§. XVI.

Finalmente dell'autorità de' Principi sul civile contratto del matrimonio, ne parlerò di proposito nella

nella Proposizione, che segue. Questo è l'unico argomento, su di cui alla fine i nostri contraddittori piantano tutto il loro sistema, e quello per cui rovesciano tutto il mondo, danno interpretazioni tali alle leggi latine, che se ne arrossirebbono i poveri grammatici; ma quel che è peggio, è desso l'argomento, con cui tentano di rovesciare tutta l'autorità della Gerarchia ecclesiastica, formata non da Alessandro, o da Giulio Cesare, ma da G. C. Dio e Uomo. Non s'accorgono essi, che la ragione del contratto civile, non è in buona metafisica una ragione, che contrasti l'esistenza de' Canoni Trentini, ma che di fronte se la piglia contro l'equità de' medesimi canoni già da me dimostrati dommatici; e perciò dovrebbero da' nostri contraddittori essere venerati come prodotti dell'infallibile sapienza di quel Dio, che finalmente *loquetur ad eos in ira sua, irridebit eos, & subsannabit eos.*



PRO.

PROPOSIZIONE VIII.

E' falso, che nel Sacramento del Matrimonio il contratto del vincolo nuziale sia un contratto di sua natura soggetto alla civile potestà.

§. I.

SI renda a' nostri avversarij tutta quella parte di giustizia, che loro è dovuta. Hanno essi fatta tutta la violenza, che è stata loro possibile al Concilio di Trento, ai canoni degli altri Concilj, alle decretali de' Papi, alle leggi Imperatorie, perchè si sono trovati oppressi dal peso dell'argomento di ragione, che son per esporre con i più vivi colori, che essi hanno mai saputo trovare nella metafisica e nella eloquenza. L'amico dell'autore Milanese, che ho preso primariamente a confutare, scrive pag. 84. *E chi può negar mai, che il matrimonio non sia il solo, ed il più gran fondamento della società civile, e la popolazione il più grande ed interessante oggetto de' Principi? Se è così, profegue egli, ed a chi, se non ai Principi stessi appartener deve il diritto di stabilir tutto ciò che attesi i luoghi, i tempi, e le circostanze possa risguardare la validità ed invalidità di questo contratto nuziale?*

§. II.

Altri moderni dicono, che il matrimonio è un contratto; che la di lui essenza non è un Sacramento; ma che vi passa una essenziale differenza fra il Sacramento ed il contratto, non essendo stato istituito il Sacramento se non a fine di santificare il contratto, in maniera che prima è necessario il contratto, acciò poi vi possa essere il Sacramento: che il divino Redentore non ha spogliato i Sovrani del loro naturale diritto sopra i contratti; poichè egli ci assicura

cura, che il regno suo non è di questo mondo, e che non è venuto a fare verun cambiamento nell'ordin civile. Così la discorre parimente l'amico dell'A. Milanese pag. 54. Nella dottrina di G. C. . . si trova forse una sela massima, dalla quale si rilevi, che un tale diritto di giudicare de' contratti civili sia stato alla Chiesa concesso; si trova forse un solo principio, che anche indirettamente tenda a ledere la giurisdizione, e le prerogative della sovrana potestà? Anzi io trovo, che il Precipio istesso è un ministro di Dio in tutto ciò, che riguarda il maggior bene della Repub.

§. III.

Non sò se si possa con maggior vigore proporre la difficoltà. Ma si sforzino pure i nostri contraddittori a darvi il maggior peso, che sia loro possibile. Più sprofonderanno questa obiezione, più ancora profonda faranno la fossa, ove restare insieme col loro argomento sepolti. Un pò di quella logica, che alle volte sfugge anco i grandi ingegni, lo dimostra chiaramente, sì per parte della potestà civile, che per parte dell' ecclesiastica. Il contratto del matrimonio, in una parola è il solo, ed il più gran fondamento della società civile, la popolazione è il più grande ed interessante oggetto de' Precipii. Dunque è moralmente impossibile, che i Precipii sieno convenuti, anche solo per la maggior parte, a prestare alla Chiesa un espresso, o un tacito consenso, con cui spogliando se stessi dell' esercizio di stabilire impedimenti, e dispensarne, ne lasciassero tutto il pensiero alla Chiesa istessa, sottomettendovisi per sino se medesimi, come a legge di Religione. L'autore Milanese pag. 47. confessa, che la Chiesa è in possesso d' una tale facoltà per la pietà e liberalità de' Precipii. Il confessano altri pure. Ma qui non si tratta di permettere in qualche caso straordinario alla Chiesa quella facoltà; si tratta di tutti i Precipii Cattolici

ci

ci, si tratta del tutto, e del sempre, o assolutamente, o almeno finchè perseverano le stesse circostanze. Non voglio qui porre in questione la liberalità e la pietà di molti Principi de' passati secoli. La natura dell' affare, quale è descritta da' nostri contraddittori, non permette di supporre una tale rinunzia. Se il matrimonio è il solo ed il più gran fondamento della società civile, e se la popolazione è il più grande ed interessante oggetto de' Principi; dunque permettendo essi alla Chiesa quella facoltà sui matrimonj, avrebbero rinunziato tutto il più interessante pensiero dell' impiego, in cui sono ministri di Dio. Questi ha distinte le due potestà civile ed ecclesiastica, assegnando a ciascuna gli oggetti, cui debbano i ministri dell' una e dell' altra occupare tutta la loro sollecitudine; come si dimostrerà nella seguente Proposizione. Secondo i principj de' nostri avversari capirono da prima i Sovrani, che a loro toccava il disporre totalmente de' matrimonj. Dunque i loro successori non erano all' oscuro della sua autorità, del suo primario dovere. E si dovrà dire, che poi tutti i cattolici Sovrani abbiano rinunziato alla primaria loro obbligazione di pensare al matrimonj de' sudditi? cioè alla fondamentale costituzione della Repubblica? Dico di bel nuovo, qui si tratta di tutti i Principi cattolici, del tutto di questa fondamentale autorità, e del continuo esercizio della medesima. In buona metafisica non è possibile una tale rinunzia, ov' è la cognizione (e certo v' era) d' un obbligo fondamentale d' un ministero sovrano. Se passiamo poi alla considerazione di tanti Principi, che hanno contrastato alla loro benigna, e venerabile Madre la S. Chiesa de' punti d' autorità minori di quello; sempre più moralmente comparisce impossibile una siffatta rinunzia. Se di più si consideri l' esempio di qualche Principe, che anco in questa materia ha ri-

ripugnato alla Chiesa^a, che era (per parlare col vocabolario de' nostri avversarj) in possesso di tale autorità; e se si rifletta, che un tale esempio è di sua natura validissimo a fare de' profeliti, che possono quel che vogliono, pure non ha fatto seguaci, è rimasto o solo o quasi solo; maggiormente ancora resta convalidata la nostra osservazione dell' impossibilità morale di una tanta rinunzia. Di simili rinunzie fatte dalla civile potestà non v'è esempio, nè vi può essere; poichè qui si parla d'una materia la più interessante l'umana società. Adunque per la parte de' Principi è incredibile la supposta rinunzia.

§. IV.

Molto ancor meno è credibile, secondo i nostri principj, e quegli de' nostri contraddittori, se si consideri la natura della Chiesa universale. Ella conosce infallibilmente i limiti della sua potestà; quella rinunzia de' Principi non potè nascere se non da un consenso tacito de' medesimi; il consenso espresso è un sogno; l'ammettere passata nella Chiesa una tale autorità per consenso tacito de' Principi, è lo stesso che dire la Chiesa usurpatrice dell' autorità sovrana, è un ammettere l'impossibile; come nella Proposizione III. §. VII. ho di già dimostrato. Dunque considerata la natura della Chiesa non è possibile una tale usurpazione della medesima; poichè in questo gravissimo affare non è possibile nella Chiesa universale unicamente il possesso senza il diritto di quella autorità. Inoltre se la Chiesa con infallibilità conosce le materie di sua giurisdizione, conosce egualmente le materie della civile potestà. Avrebbe dunque la Chiesa infallibilmente conosciuto, che Iddio autore d'ogni potestà, aveva data a' Principi del secolo l'autorità di stabilire i matrimonj, ed avrebbe insieme non solo colla pratica, ma colla teorica ancora de' Canoni Trentini contraddetto alla sua divina cognizio-

zione. Non ho tanto stomaco da digerire siffatte contraddizioni. Tralascio molt'altre di simili conseguenze, cui potrà riflettere l'attento leggitore, purchè egli si ponga avanti gli occhi la pittura dell'obiezione, e la confronti colla natura ed essenza della Chiesa di Gesù Cristo, cioè della Chiesa universale retta coll'infallibilità dello Spirito Santo. Laonde nè per parte della Chiesa, nè per quella della Repubblica è assolutamente possibile, che i Principi, se fosse loro originaria l'autorità, di cui disputiamo, avessero mai rinunciato a qualunque altra potestà questo sacro deposito della loro dignità, loro confidato da Dio.

§. V.

Rispondano pure (non ho io difficoltà a suggerire loro la risposta) rispondano pure i nostri graziosi metafisici, che i Principi hanno creduto meglio lasciare quest'incarico alla Chiesa, acciò i Cattolici loro sudditi collo spirito della Religione, e della venerazione verso i saggi ministri, assai più facilmente adempissero le leggi Imperatorie; che ciò non ostante invigilavano gli stessi Principi acciò i Vescovi fossero fedeli amministratori dell'autorità loro concessa; e che anco la Chiesa ha sempre usato d'implorare il forte ajuto della civile potestà, perchè fossero esattamente osservate le sue proprie leggi, di cui aveva essa ricevuto da Dio il sacro deposito, onde per mantenere quella amabile e necessaria armonia fra le due potestà, che finalmente per divina istituzione collimano allo stesso fine dell'eterna felicità, hanno anche i Sovrani voluto legare col vincolo sacro della Religione le loro leggi matrimoniali, che sono il primario fondamento dell'umana società. Posso dire di più, per fare l'avvocato a' miei contraddittori? Sfido loro stessi a recare prove più luminose in favore della causa, che con tanto fervore s'impeguano a difendere.

Ma

§. VI.

Ma la verità, che io ho preso a patrocinare, nulla teme di queste, e di qualunque altra mai più luminosa riflessione. Se per lo nobilissimo ed utilissimo titolo di Religione hanno lasciato i Principi alla Chiesa la costituzione del matrimonio, che è il fondamento della società; perchè non hanno per lo medesimo motivo commessi alla Chiesa istessa altri affari, che dopo questo sono della massima importanza alla Repubblica? Per esempio, perchè non hanno ai sacri ministri data la cura delle gabelle, e simili altri pesi, al suddito gravissimi, che dovrebbero col pensiero di Religione divenire assai leggieri, ed assai più utili al Principe? Dopo il matrimonio questo è il punto più interessante la sussistenza della società e del Principe istesso, e sarebbe stato di minor perdita de' Principi in comparazione del primo, Eppure non pensarono mai i Principi piissimi a questa rinunzia. Potevano pure invigilarvi, come in ipotesi de' nostri metafisici, invigilavano alla condotta de' matrimonj? Chi ha tanta docilità, che non vedendo la rinunzia di questo, si possa persuadere della cessione dell'altro, sen viva pur quieto; che per lui nulla serve il disputare. La pietà, la liberalità de' Sovrani verso la Chiesa universale non è mai giunta alla rinunzia di quel punto di loro giurisdizione; dunque non è mai stata loro propria quell'autorità sui matrimonj, che dicono rinunziata da essi alla Chiesa. La pietà e liberalità loro verso la Religione, doveva prima rispettare il sacro deposito di quell'autorità loro da Dio affidata, come fondamentale, per lo governo della Repubblica, se mai l'avessero dal medesimo Dio ricevuta. Nè mai farà credibile, che tutti, e per tanti secoli, e coll'intenzione del sempre nelle stesse circostanze, non abbiano mai conosciuto il peso primario, annesso alla loro autorità; che divina si può appellare. Molto

meno poi è credibile; che la Chiesa, la quale infallibilmente conosce i diritti e i pesi primarj de' Prencipi, abbia così universalmente accettato da loro ciò che essa conosce essere di primario dovere de' medesimi. La Chiesa quantunque piena di equità e giustizia, pure come benigna Madre deve mostrarsi sempre tale anco quando punisce i pertinaci ed i ribelli suoi figlj. Perciò ha diritto d'implorare il braccio del Prencipe, per tenere in dovere il suddito cristiano; ond' ella in ciò fare non rinuzia ad una sua originaria autorità, che anzi esercita un diritto nell'atto, che implora le forze del braccio secolare con quella moderazione, che a lei prescrivono le proprie leggi. V'è più da obbiettare? Mi farò sempre un pregio di rispondere a chi vorrà.

§. VII.

Finora ho risposto *ex absurdo* alla metafisica ragione, recata da' nostri avversarj. Convien ora accostarmi più davvicino, per soddisfar loro direttamente. Ma qui prima richiamo, quanto dissi più volte sull'obbligo del Cattolico, di rinunziare alle apparenti difficoltà, dimostrata che sia l'esistenza d'un domma; come io ho dimostrato già essere domma, la potestà propria della Chiesa sugli impedimenti dirimenti il matrimonio. La difficoltà, che imprendo a sciogliere, non è contro l'esistenza del domma, ma bensì contro la natura e l'equità, perciò contro l'esistenza del medesimo. La difficoltà non è nuova; fù già proposta, come altrove osservai, nello stesso Concilio di Trento. In esso eravi il fiore de' talenti acutissimi di quel secolo, eranvi tutti i regj oratori, sollecitissimi nel difendere i diritti de' loro Sovrani; eppure fù computata per nulla: non si sà dalla storia, che tale difficoltà facesse alcuna breccia in que' Padri, e Teologi dottissimi, e ne' regj ministri, che non ignoravano nè la Filosofia, nè i diritti civili de'

Pren- .

Principi. Onde solo per urbanità verso de' nostri censori, dirò il mio qualunque parere. Del matrimonio abbiamo nel N. T. il testo di S. Paolo *ad Ephes. cap. v. Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo & in Ecclesia*. Abbiamo tutta la Tradizione, che conferma la verità di questo Sacramento e della sua mistica significazione. Si deve dedurre da questi monumenti la risposta. Nel suddetto capo v. *ad Ephes.* in cui il matrimonio è chiamato Sacramento, si citano quelle parole dette da Cristo presso S. Matteo cap. XIX. v. 5. & seq., cui precedono queste altre: *Non legisti, quia qui fecit hominem ab initio, masculum, & feminam fecit eos, & dixit (v. 5. ciò che presso l' Apostolo ad Ephes. è v. 31.) Propter hoc relinquet homo patrem & matrem, & adhaerebit uxori suae; & erunt duo in carne una... quod ergo Deus conjunxit, homo non separet.* Qui si parla del contratto naturale del matrimonio; ma l' Apostolo parlando di questo dice poi immediatamente: *Sacramentum hoc magnum est &c.* perciò posta ancora qualunque opinione de' scolastici, possiamo e dobbiamo dire elevato alla dignità di Sacramento non il contratto civile, ma il naturale; e siccome questo dà la materia al contratto civile nella Repubblica, così il medesimo dà la materia al Sacramento nella Chiesa. E' di diritto naturale la società religiosa, e lo è anco la civile. Ma alcuni diritti, come quello del matrimonio, sono stati da Dio riservati alla società religiosa, ed altri alla civile; come sarà manifesto dalla Proposizione IX. Fra poco §. XI. e segg. dimostrerò ancora, essere affatto assurda l' opinione, di chi pensa essere elevato da G. C. a natura di Sacramento il civile contratto del matrimonio.

§. VIII.

Risponderanno forse, che l' uomo prima nasce alla società civile, che alla cristiana; che Gesù Cristo

ha fatta materia del Sacramento il matrimonio civile, qualunque sia la legge dello stato, purchè non contradica a quella di Gesù Cristo medesimo, onde non osta alla natura di Sacramento la diversità delle leggi civili, che non ripugnino in nulla alle evangeliche; e che finalmente in ogni Repubblica i contratti, sebbene abbiano l'origine dalle leggi di natura, pure sono tutti soggetti alle civili ancora, e massime questo nuziale contratto, che è il fondamento dell'umana società, e da cui dipende l'utile e necessaria amministrazione della Repubblica. Pertanto chi è nato suddito, dovrà portare al Sacramento il contratto legittimo, secondo le leggi civili. Qui pure ho fatto l'avvocato a' miei competitori.

§. IX.

Ora il farò a me stesso; e dico primieramente che G. C. come Uomo Dio era ben padrone di fare materia d'un Sacramento non il contratto civile, ma il naturale. E di questa questione ne parlerò più a lungo nella Proposizione, che segue. Ma da tutta la Tradizione della Chiesa cattolica è provato, che Gesù Cristo abbia data la dignità di Sacramento al naturale contratto del matrimonio; dunque io devo stimare, che questo, e non il civile sia materia Sacramentale. La ragione da me recata, di qualunque grado essa sia, ha forza di contrastare con quella degli avversarj; perciò essi non vi possono fare tutto il loro fondamento. Adunque l'uomo nasce o prima o poi alla società civile, ei non porta al Sacramento ciò, che da questa dipende, ma bensì per divina istituzione vi porta quel che nasce da un diritto di natura, che è assai anteriore a quello della società. Così questo Sacramento conviene con tutti gli altri nella materia; giacchè non v'è Sacramento, che non abbia materia se non dall'ordine naturale, e per nulla modificata dall'ordine civile. Quale è mai la modifica-

zio-

zione, che dalla potestà civile ha il Battefimo, ha la sacra Ordinazione, hanno gli altri Sacramenti?

§. X.

Ripiglio l'argomento de' nostri avversarj. Che l'uomo nasca prima alla società civile che alla cristiana, qual ragione è questa mai a loro favore? Io anzi la veggio contraria; massimamente poi, se si congiunga coll'altra condizione posta nell'argomento, cioè, che anche il Principe cattolico debba conformare le sue leggi matrimoniali a norma del Vangelo. Un pò di quella logica, che ormai diventa un'anticaglia, ne dà la dimostrazione tanto chiara, che nulla più. Nasca l'uomo da parenti cristiani o non cristiani sotto d'un Principe cattolico, in qual cosa mai è a lui veramente soggetto, finchè non ha l'uso di retta ragione? Siccome vero Principe è quegli, che può attualmente comandare, e sforzare altrui ad eseguire i suoi comandi; così vero suddito è quegli, che può attualmente ubbidire, ed essere sforzato ad ubbidire a' medesimi. Ora si consideri l'uomo nato, finchè non ha l'esercizio della ragione; e si giudichi quale soggezione può mai avere al Principe. Quando adunque nasce l'uomo sotto d'un cattolico Principe, non può questi impedirgli, anzi per obbligo di sua Religione deve procurare, che ei sia battezzato, cioè che entri nella società cristiana che diventi membro di quella società, la quale ha le sue leggi particolari, indipendenti affatto dalle civili, di quella Repubblica, dal di cui sistema formato da Cristo S. N., viene tolto l'abuso della potestà civile; perciò non può impedire, che anzi deve procurare il cattolico Sovrano, che quell'uomo, il quale prima nasce, in supposizione de' nostri contraddittori, sotto la sua autorità civile, entri in quella società cristiana, che ha leggi indipendenti dalla civile potestà. Adunque l'uomo, che nasce da parenti

cattolici, nasce più suddito della Repubblica cristiana, che della civile; poichè ha diritto la Chiesa, che sia egli battezzato; perciò ha diritto la Repubblica cristiana di toglierlo in parte affai considerabile dalla Repubblica civile. Ed essendo infinitamente più nobile quella, che questa, sì per lo suo fine, che per la sua autorità, ne segue, che nel medesimo affare dovrà la più nobile astenersi alla meno nobile autorità, quanto alle leggi risguardanti un affare medesimo.

§. XI.

Ciò il confessano i nostri avversarj, quando dicono, che le leggi matrimoniali del Prencipe non debbono ripugnare a quelle di Gesù Cristo. Ma il divino legislatore del nuovo Testamento ha tolti gli abusi dell'autorità civile nelle materie matrimoniali, come in molte altre ancora. Non solo egli stesso ha fatta qualche legge sul matrimonio, ma ne ha data alla sua Chiesa l'autorità di farne delle altre. Perciò S. Paolo, come ministro di questa Chiesa subito ne fece qualch'altra; ed i SS. PP. de' primi secoli, dissero, che i Cristiani devono contrarre i matrimonj, secondo le leggi de' Vescovi, e che altre erano le leggi di Cesare, altre quelle di Cristo e della S. Chiesa sulla medesima materia. E' vero che Gesù Cristo fece solo una legge proibitiva del ripudio; ma è vero ancora, che non proibì alla sua Chiesa di farne delle altre. Perciò S. Paolo usò dell'autorità di ministro della Chiesa, con farne altra non fatta da Cristo; e nemeno S. Paolo disse, che non fosse alla Chiesa lecito il promulgarne altre. Ma la Chiesa universale con averne fatte delle altre nel Concilio Trentino, siccome essa è infallibile nel conoscere gli oggetti della sua potestà ricevuta da Gesù Cristo, così ha dimostrato, esserle stata dal medesimo tramandata questa autorità. Che se dal silenzio delle scritture del

del N. T. si voglia inferire, non essere nella Chiesa autorità sù questa materia; ne seguirà ancora dal medesimo silenzio, che non l'abbiano nemeno i Principi cattolici, per cui parimente è stato promulgato l'Evangelo. Ci si obietterà subito il *Reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari, e l'omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit: Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit*. Ma subito pure loro si risponderà, il *reddite quæ sunt Dei, Deo*; e prima fu detto *reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari*, perchè l'antecedente discorso del dover pagare il tributo a Cesare, portava per proprietà di sintassi, che si dovesse seguire la materia, di cui si trattava, e poi vi fù aggiunto *& que sunt Dei, Deo*. Risponderò loro l'*obedite præpositis vestris* a' ministri del Vangelo, *& subiaccete eis*: il *Quicumque ligaveris &c.* di S. Pietro, il *quicumque ligaveritis &c.* degli Apostoli e loro successori &c. il *Qui vos audit, me audit; & qui vos spernit, me spernit*. Fin qui saremo eguali. Ma v'è affai di più per la potestà ecclesiastica, che per la civile. Alla Chiesa universale è stata donata da G. C. l'infalibilità nelle sue dottrine. che non è stata concessa alla potestà civile. G. C. e l'Apostolo, colle loro leggi hanno dimostrato, che la materia degli impedimenti matrimoniali, è materia soggetta alla potestà de' Ministri Evangelici; di fatti la Chiesa sempre ha fatto uso di questa autorità nelle maniere le più significanti; (vedi la Proposizione VI.) dunque avendo la Chiesa dichiarato nel Concilio di Trento, essere potestà della Chiesa l'affare degli impedimenti matrimoniali, ha finita la questione contro l'idea, che si formano di contratto civile i nostri avversarij, parlando del vincolo conjugale. Laonde se G. C., se l'Apostolo non esercitò, se la Chiesa non esercita autorità sul contratto civile; rimane dimostrato, che il vincolo conjugale, è un affare di jus di natura, fo-

pra di cui la Chiesa esercita i suoi diritti, perchè relativo ad un ben primario della cristiana società; come sopra altri punti di jus naturale adopera il Principe la sua autorità nelle cose necessarie alla Repub. civile, la di cui amministrazione gli è stata da Dio confidata.

§. XII.

Pertanto il contratto matrimoniale, che nasce dal diritto di natura, diventò materia civile per abuso della potestà d'alcuni Principi Gentili, quando presso la maggior parte di loro fu stimato essere cosa religiosa; ma per espressa divina istituzione il vincolo nuziale è materia ecclesiastica a favore di quegli, che hanno la sorte d'essere membri della cristiana Repubblica. Siccome adunque v'è esercitata sui matrimonj come sopra contratti civili la sua autorità il Principe; così sul vincolo matrimoniale de' Cristiani ve l'esercita la Chiesa, che da Gesù Cristo l'ha ricevuta. Da questa ne nasce, che la materia del Sacramento del matrimonio, a nostro parere, sia costituita dalle stesse persone, che s'uniscono in matrimonio, siccome la forma del medesimo è il consenso, che esse prestano con segni sensibili esprimenti il consenso istesso. Tanti sono i liquori, che possono lavare e mondare le macchie; ve ne sono mille, e tutti potrebbero esprimere, e significare la mondezza, che produce nell'anima il Sacramento del Battesimo; eppure se questo non sia amministrato con acqua naturale, la Chiesa non lo riconosce per vero Sacramento, perchè quella fu già determinata da Gesù Cristo, e perchè giudicata immutabile dalla Chiesa. Così l'unione di qualunque maschio e femina pare a prima vista, che possa essere un vincolo coniugale, che avrebbe l'effetto, che suole avere il matrimonio; ma se la Chiesa non conosce per persone abili ad accostarsi al Sacramento del matrimonio quelle, che hanno gl'impedi-

men-

menti stabiliti dalla Chiesa istessa, non farà mai fra di esse valido quel vincolo, non farà mai Sacramento il matrimonio, sù di cui essa ebbe da G.C. il potere.

§. XIII.

Quindi siccome frai Cristiani non ha autorità di validamente esercitare le funzioni sacerdotali colui, che non ha ricevuto il Sacramento dell' Ordine; perchè così è stabilito da Gesù Cristo, e dichiarato dalla Chiesa, interprete infallibile delle divine Scritture; così non farà mai, per nostro sentimento, frai medesimi Cristiani un legittimo conjuge quegli, che non si è unito in matrimonio col Sacramento da Cristo istituito per la nuova alleanza. Qualunque Cristiano è tenuto dagli impedimenti matrimoniali, ed è obbligato alle leggi parimente matrimoniali stabilite da Gesù Cristo e dall' Apostolo. Ma nè Cristo S. N., nè l' Apostolo hanno fatte leggi risguardanti il matrimonio, come puro contratto civile; dunque se frai Cristiani vi potesse essere vero e legittimo o valido matrimonio in genere di contratto civile, senza essere Sacramento, non sarebbe in tale caso tenuto il Cristiano ad osservare le leggi Evangeliche matrimoniali, cioè l' unità della moglie, e l' indissolubilità &c. che da molte leggi civili, sotto diversi Principi, a' quali furono e sono civilmente soggetti i Cristiani, riconosciute non sono, nè furono per leggi della Repubblica. Vivono i Cattolici in diverse nazioni, non cattoliche, le di cui leggi civili permettono ciò, che è vietato dal Vangelo. Secondo il N. A. Milanese i Cristiani de' primi tempi contraevano i matrimonj a norma delle leggi di quelle nazioni Gentilesche, in cui essi vivevano. Laonde, giusta i di lui principj, siccome allora, così adesso pure andrebbe civilmente l' affare di que' matrimonj Cristiani, considerati solo in linea civile. In questi assurdi anticattolici bisogna che cadano coloro, che pretesero per un prurito
da

da scolastico di provare, che nel N. T. vi possa essere legittimo matrimonio senza che sia Sacramento. Ma come altrove dissi, questa è questione, che per nulla interessa quella, che io tratto di presente. Contuttociò, giacchè se n'è data l'opportunità ho voluto accennare una confutazione di quel sistema.

§. XIV.

Ora compio la risposta a tutto l'argomento. Se il matrimonio è il fondamento della popolazione, che forma il maggior interesse del Principe, lo stesso matrimonio è parimente l'unica origine del popolo, che forma il primo interesse della Chiesa. Iddio Signore de' Signori volendo fare un nuovo Regno al suo divino Figliuolo ha istituito un nuovo governo, per cui siccome in molti altri punti (vedi Prop. IX.) così in quello del matrimonio ha dichiarato appartenente all'autorità della Chiesa ciò, che ad alcuni sembra spettante alla civile potestà. Gesù Cristo nella sua nuova legge frai molti consigli ha dato anco quello della virginità; l'ha inculcato moltissimo ancora l'Apostolo ai fedeli seguaci del Vangelo, senza però farne precetto. Ma dandone Gesù Cristo e l'Apostolo il consiglio, l'hanno dato assolutamente, senza vincolare questo consiglio coll'autorità de' Sovrani, e lasciandone come di cosa sacra l'ispezione alla Chiesa. E' adunque perciò tolto l'abuso dell'autorità de' Principi; ma non pertanto non è rovinato l'affare loro più interessante, cioè la popolazione. E' cosa già coll'ultima evidenza dimostrata dal celeberrimo Sig. Ab. Zaccaria (benemerentissimo della Religione per tante e tante opere, che ha in di lei favore pubblicate, e che va pubblicando tuttora,) nella sua *storia Polemica del Celibato*, che ove non è la legge del celibato, ivi è assai minore popolazione; come lo disse già un S. Ambrogio. Laonde le disposizioni del Vangelo anzi che pregiudicare ai vantaggi del-

della società civile, gli hanno piuttosto moltiplicati ed assicurati assai più di quello, che lo potessero essere sotto la piena autorità civile. Si dia un'occhiata ai varj oggetti della cristiana, e della civile Repubblica, e si vedrà la verità luminosa della mia proposizione, che può dare materia ad un'opera troppo utile in queste calamitose circostanze della Chiesa. Ma ritorniamo a noi. La popolazione, che è il maggior interesse de' Principi, è stata assicurata dal sapientissimo nostro Legislatore Gesù Cristo, sebbene egli abbia data alla sua Chiesa l'autorità sul vincolo conjugale, da cui quella dipende. Adunque alle corti. O è stato innalzato a Sacramento il contratto civile del matrimonio assolutamente, o lo è stato col legame delle leggi di Cristo. Nel primo caso sarebbe lecito al Cristiano ciò, che gli è stato vietato da Gesù Cristo; nel secondo poi avendo Gesù Cristo data sù di ciò la sua autorità alla Chiesa, infallibilmente esercitata dal Concilio Trentino, ne verrà, che il Cristiano debba ne' suoi matrimonj rispettare ed eseguire le leggi della Chiesa istessa.

§. XV.

Ma alcuni obiettano, che la natura del matrimonio è un contratto, e questo non è Sacramento: che il Sacramento non fa il contratto, ma lo suppone, e lo santifica. Così il nostro autor Milanese dice, che il matrimonio, ed il Sacramento del matrimonio sono due cose interamente separate e diverse, come la penitenza è differente dal Sacramento della penitenza. Quindi se il contratto è di sua natura civile, dovrà questo essere esattamente osservato, perchè possa divenire colla benedizione un Sacramento; e se non è secondo le leggi civili considerato per contratto, o sia se è annullato, quando formato non venga a norma di quelle leggi, non potrà essere benedetto, nè potrà divenire Sacramento.

Io

§. XVI.

Io prego questi Signori a metafisicare un pò più anco in cose di Religione. Se così faranno, spero che loro apparirà qualch' altro Sacramento, che nella natura stessa di Sacramento contiene un contratto, non lo suppone fatto, ma attualmente lo fa in maniera, che non solo non sia Sacramento senza essere contratto, ma nemmeno sia contratto senza essere Sacramento. Cos' è il contratto in genere? E' una mutua obbligazione di due persone almeno, le quali vicendevolmente si obbligano a prestare ciascuno una cosa, di maniera che se uno dà l' una, l' altro sia tenuto a dare, e dia l' altra, e così vicendevolmente. Credo che un Teologo avvezzo al linguaggio della S. Scrittura non avrà scrupolo, se io dirò che anche Dio fa con noi de' contratti. E' vero ciò che dice il Salmista: *Deus meus es tu, quoniam bonorum meorum non es*; ma è vero altresì, che Iddio ci darà la gloria eterna come mercede di giustizia, come scrive S. Paolo; e la mercede di giustizia suppone contratto. Se il fine nostro beatissimo è appoggiato ad un patto, che è lo stesso che un contratto; non v' è meraviglia, che sieno anche da Dio medesimo stabiliti de' patti, quai mezzi per ottenere il fine; anzi in questi più che in quello riluce la natura di contratto. Ora il primo Sacramento, il S. Battesimo non è egli un contratto, in cui l' uomo promette di passare la sua vita sotto alla S. legge di Cristo, e questi gli promette la sua grazia, per cui può egli arrivare all' eterna felicità? Se l' uomo si obbliga a questo giogo soave, a questo peso leggero, Iddio si obbliga a concedergli la grazia, per cui liberato dall' infernale schiavitù del Demonio, diventa figlio carissimo dello stesso Iddio. Questo patto (collo stesso nome prefigurato nella Circoncisione) questo contratto validamente si compie, non si suppone, ma si forma nel
Bat-

Battesimo . Dunque nel Sacramento del Battesimo è indivisibile il contratto dal Sacramento .

§. XVII.

Così nel Sacramento del Matrimonio . Non è un parlare da Teologo esatto , quando si fa una questione adoperare parole e maniere di dire , che in essa diventano assai equivoche . Tale è in questa questione il dire , che il contratto del matrimonio è santificato dalla benedizione del Sacerdote , perciò se ne deduce con franchezza , che il Sacramento del matrimonio suppone , non forma il contratto del matrimonio . Queste in alcuni innocentissime , in altri scaltre maniere di parlare sono troppo note a' giorni nostri : vi vole poca acutezza in discoprirle . Se io sostengo , che nel Sacramento istesso non si suppone , ma si forma il contratto del matrimonio , difendo una proposizione tutta analoga alla natura del Battesimo , una proposizione , che salva tiene l'essenza del Sacramento del matrimonio . In qualunque Sacramento v'è la materia , la forma , e un sacro significato relativo a G. C. divino istitutore de' Sacramenti , e v'è il significato insieme e la collazione della grazia ; e tale significato lo danno gli esteriori segni , con cui si forma il Sacramento . Ho già detto , che la materia del Sacramento del matrimonio , sono le persone contraenti il medesimo . Dunque qualunque anteriore contratto non è del Sacramento la materia , che deve essere a quello presente . E posto ciò essa è soggetta come materia sacramentale alla potestà della Chiesa . Del matrimonio poi dice l'Apostolo : *Sacramentum hoc magnum est , in Christo & in Ecclesia* ; cioè come spiegano i SS. PP. segno dell' unione fisica e morale di Cristo Dio colla Chiesa sua sposa dilettissima , colla quale è congiunto intimamente per mezzo della sua divina grazia . Ed ecco nel tempo istesso la significazione e la collazione della grazia nel Sacramento del ma-

matrimonio . La grazia , che Dio dà alla sua Chiesa , non suppone , ma fa realmente la di lui unione colla Chiesa stessa , fa l'atto dell'unione , e l'atto di conferirle la grazia . Il Sacramento del matrimonio è significativo di questa graziosa unione di Gesù Cristo colla Chiesa ; dunque l'azione del contratto istesso è come parte essenziale del Sacramento del matrimonio . Si promettono vicendevolmente gli sposi di amarsi , come Gesù Cristo amò la Chiesa , secondo l'insegnamento Apostolico *viri diligite uxores vestras , sicut Christus Ecclesiam* ; e questa promessa nel Cristiano non può avere la forza sua proporzionata , se non nella grazia , che si concede a' ben disposti nel Sacramento ; poichè a questo fine è stato da Gesù Cristo istituito Sacramento il matrimonio . Ma questa promessa si fa , quando si forma il contratto del matrimonio , ed è necessario farsi , quando questo si forma ; dunque il Sacramento istesso del matrimonio è formato dal contratto nuziale , Qui parlo con Teologi ; onde non ho da principio distinto il contratto matrimoniale , che riguarda il vincolo nuziale dal contratto , che ha per fine i commodi e le condizioni civili di dote &c. Quello è intrinseco ed inerente allo stesso Sacramento , questo è affatto estrinseco , e separabile dal medesimo ,

§. XVIII.

Qui viene toccata dall'avversario l'opinione d'alcuni Teologi , di cui ne ho di sopra §. XIII. accennata una confutazione . Ma noi qui trattiamo di quel matrimonio , di cui può giudicare la Chiesa . Se la potestà civile può far leggi per i contratti della società civile ; la Chiesa può farle per il matrimonio ; che è un contratto della società cristiana . Dai Luterani , che non lo vogliono conoscere per Sacramento , le cause matrimoniali sono trattate nel loro ceto ecclesiastico , e stanno sospese le civili matrimoniali ,

li, finchè dal concistoro sia definita la causa de' natali, che pure i nostri avversarj credono civile; ed i Luterani tengono questo stile, solo perchè considerano il matrimonio simbolico di cosa sacra. Chi ardirà negare alla Chiesa la potestà di costituire impedimenti matrimoniali, e di giudicarne privatamente? Adunque l' accennata questione non interessa la nostra disputa. Ripeterò ciò non ostante, che essendo stato da G. C. innalzato il matrimonio alla dignità di Sacramento, perchè conferisca la grazia, e significhi e imiti l'unione di Cristo colla Chiesa; pare che debba ogni matrimonio Cristiano, procurarsi questa dignità, e questa grazia per divina istituzione; o siccome non vi può essere nella nuova legge un Sacerdote, senza che esso non abbia ricevuto il Sacramento dell' Ordine, sebbene e nel popolo Giudaico, e in altre nazioni vi fosse Sacerdozio senza vero Sacramento; così frai seguaci della legge di G. C. non vi possa essere persona veramente maritata, senza avere ricevuto il Sacramento del matrimonio. E' vero, come obietta il Milanesè, che la penitenza è diversa dal Sacramento della penitenza; ma questo medesimo esempio confuta validissimamente il suo autore, Imperciocchè siccome non v'è Sacramento di penitenza senza la penitenza presente, come materia del Sacramento, così dico, non v'è in qualunque sistema, Sacramento del matrimonio senza il presente attuale contratto del matrimonio. Aggiungasi ancora, che qualunque Cristiano è soggetto alle leggi della Chiesa; questa ha stabilito gl' impedimenti per lo matrimonio de' Cristiani, non solo perchè sia Sacramento, ma perchè tali impedimenti sono richiesti dall'onestà cristiana come dimostrerò nella terza difesa de' Canoni Trentini; della quale onestà è giudice infallibile la Chiesa. Dunque non hanno, che gloriarsi in veruna ipotesi i nostri eruditi contraddittori.

PRO-

PROPOSIZIONE IX.

Gesù Cristo, Legislatore del nuovo Testamento, siccome ha in molte cose distinti gli officj della potestà civile da quegli dell' ecclesiastica, così gli ha distinti ancora riguardo al matrimonio; sicchè all' ecclesiastica autorità appartenga il costituire impedimenti dirimenti il vincolo nuziale, ed alla civile appartenga il disporre degli effetti civili del matrimonio.

§. I.

E' Antico assai il reo costume de' nemici della Chiesa l' obbiettare la suprema autorità de' Principi ai zelanti di lei difensori. Se ne dovette lagnare per fino S. Ambrogio (*de Basilic. in Auxent.*) che scrisse: *Semper ne de Cesare servulis Dei invidia commoventur, & hoc ad calumniam sibi arcessit impietas, ut imperiale nomen obtendat?* Con un pò di lume naturale si penetra lo spirito di tale calunnia. Non farà, voglio credere, di questo carattere l' intenzione de' nostri oppositori; ma alla fine l' obbiezione produce lo stesso effetto. L' amico dell' autor Milanese scrive, che non trovasi nel Vangelo concesso alla Chiesa il diritto di giudicare di contratti civili, e che in esso non trovasi limitata la sovrana giurisdizione de' Principi. Altri dicono, che non essendo di questo mondo il Regno di Gesù Cristo nulla ha egli cambiato nell' ordine civile, e non ha riguardo al matrimonio spogliati i Sovrani della loro giurisdizione sul medesimo. Ambedue dicono lo stesso con diverse parole; ed in sostanza affermano una verità male intesa, cioè che Gesù Cristo non ha limitata la civile autorità in nulla, e non ha tolto a lei il diritto di disporre del contratto matrimoniale, da loro

ro considerato come un affare totalmente civile , soggetto alla potestà secolare .

§. II.

Ma nemeno io dico limitata da Gesù Cristo l'autorità civile , se si prenda nel vero suo significato la parola limitare . Nel titolo di questa mia proposizione ho io usato dei termini di S. Gelasio (*de anathem. Vinc.*) di Nicolò I. (ep. viii. *ad Michael. Imp.*) e del Concilio Remense dell' anno DCCCLXXXI. Gelasio scrisse: *Christus actionibus propriis, dignitatibusque distinctis, officia potestatis utriusque discrevit*, cioè dell' ecclesiastica , e della civile . Lo stesso affattono e Nicolò I. ed i Padri di quel Concilio . Sopra di questi monumenti ho un sicuro appoggio ; e me lo appresta il Sig. Ab. Nesti , che nella sua opera cap. II. reca bene trascritti tutti e tre que' testimonj a suo favore . Il limitare , il restringere un' autorità , parlando con esattezza , è un toglierle ciò , che d' ordinaria potestà le conviene . Il togliere gli abusi d' una potestà , o il rivocare una straordinaria , o espressamente , o permissivamente aggiunta all' ordinaria , questo non è propriamente restringere o limitare l' ordinaria potestà , ma un ridurla alla sua primiera condizione . Ora quando Gesù Cristo *discrevit utriusque potestatis officia* , posso dire , che nulla tolse alla ordinaria potestà civile . Si faccia l' analisi di quel *discrevit* . Gesù Cristo qual Dio infinitamente saggio non faceva al certo cose inutili , massime in una sì interessante materia . *Discrevit* ; dunque v' era il bisogno di fare una giusta separazione delle azioni ed officj , che spettano alla potestà ecclesiastica ed alla civile ; altrimenti se fosse già stata o in tebrica , o in uso perfetta quella separazione , era , non v' ha dubbio , inutile il pensiero , e la determinazione del nostro divino Legislatore . Se vi fù bisogno di fare una tale separazione ; dunque avanti di questa o non

K

era

era certissima la teorica, o era viziosa la pratica, o l'una e l'altra insieme. Ma si dica pure senza tema di contradizione de' nostri censori; nell'una e nell'altra si peccava assai avanti, che promulgata fosse la celeste dottrina di Gesù Cristo. Ma perchè si peccava ed in teorica, ed in pratica? Perchè si attribuiva alla civile potestà ciò, che non le apparteneva di vero naturale diritto. Ora tutto ciò, che credesi spettante alla civile potestà, si deve dedurre dal diritto naturale; dunque avanti la promulgazione della dottrina di G. C. si richiama dal naturale al civile diritto ciò, che non doveva a questo appartenere.

§. III.

Da queste idee generali discendo alle particolari. Tutte le nazioni, quantunque Gentilesche, se erravano negli oggetti, e nei mezzi della Religione, non sbagliavano però nel conoscere in genere necessaria all'uomo una Religione, che prestasse culto alla Divinità, come alla prima causa di tutte le cose create. Si chiami questa o un'idea innata, o un'idea, che la ragione dimostra a tutte le genti, per me è lo stesso; essa è un'idea indivisibile dall'uomo dotato di ragione. Questa idea faceva vedere agli uomini anco Gentili, che l'ultima e vera loro felicità doveva consistere nel godimento de' sempiterni beni di quella Divinità, che sufficientemente conoscevano, ma tratti dalle loro passioni non la glorificavano com'era dovere; onde a lei offrivano le loro credute religiose azioni, che in realtà erano superstizioni; e contuttociò quell'idea imperfetta serviva loro di guida per intendere, che erano stati creati, come per ultimo fine, per i beni, che non finirebbono giammai. Legga Tobia Pfannero *de Theologia Gentili*, chi non rimanesse persuaso di queste verità. Avevano adunque i Gentili un'oscura sì, ma pure una

una sufficiente idea d' una società religiosa, che tendeva coi medesimi mezzi allo stesso fine, o che almeno conosceva di dovervi tendere unanimemente; perciò imperfettamente almeno credevano, che altri erano i mezzi per la felicità civile, altri per la felicità mostrata e procurata dalla Religione; altro adunque era la civile società, altro la religiosa. Laonde i principj del naturale diritto dovevano dividersi e separarsi in queste due diverse società; giacchè sebbene dal medesimo fonte ha la sua origine l' una e l' altra società, assai diversi però sono i mezzi, che conducono l' uomo a quel diverso fine, che è proprio di ciascuna di queste due Repubbliche. E siccome non nasce nè regge l' una o l' altra senza i matrimonj, così o tutti i Gentili, o quasi tutti in qualche maniera conobbero ne' matrimonj istessi ciò, che spettava alla società religiosa, e ciò che alla civile apparteneva. In fatti sappiamo quante sacre cerimonie usavano i Romani nel contrarre i matrimonj, che certamente non usavano nel fare i contratti civili. De' Greci poi abbiamo un testimonio eccellente di Dionisio Alicarnasseo (*Art. Rhet.* cap. II. n. II.) che dimostra chiarissimamente, avere essi divisa la società in religiosa e civile, e d' avere alla prima attribuito i matrimonj. Scrive adunque, che il discorso delle nozze, che ha per le mani *ἡδὲ ταῖσι θεοῖς πρὸς τὴν καὶ ἐν ταῖσι θύραισι ἀπὸ θεῶν, καὶ ὅτι οὗτοι οἱ εὐφρόντες καὶ δειξάντες τὸν γάμον ἀνθρώποις*, non è diverso da quelli che era solito fare discorrendo degli Dei; cioè che questi hanno inventato e dimostrato poi agli uomini le nozze: *καὶ ἀπὸ τῶν θεῶν... χορὸς παρῆλθεν εἰς τὸν βίον καὶ ὅτι ὁ γάμος αἰτίος τῷ τε ὀνομασθῆναι τύτους τὸ θεὸς, καὶ τιμᾶσθαι*, dai Numi è nata l' umana società; e le nozze sono la cagione, per cui questi Dei (Giove e Giunone) fieno così nominati. (nuziali) ed onorati; *ἀντι γὰρ τῶν γάμων ἡδὲ ἂν αἱ τιμαὶ τίτοντα*

παρῆντα ἐς ἀσθράτους, imperciocchè senza le nozze non vi sarebbe nemmeno presso gli uomini il culto degli Dei, non vi sarebbe la religione. Se così pensarono i Greci, è facile l'immaginarsi, che nella stessa maniera almeno in questo punto la pensarono anche gli Egiziani, nazione assai più colta e più religiosa, di modo che i di lei Sacerdoti non mangiavano cibi comuni, ma solo quei che erano secondo la loro superstiziosa religione consecrati. Di varie nazioni Gentilesche in particolare si veggia il sacro rito de' matrimoni presso Banier, nella grand'opera: *Histoire générale des Cérémonies &c. religieuses de tout le monde*. . Da altri monumenti ancora sappiamo, che presso gli Egiziani, Greci, e Romani v'ebbe quasi sempre la distinzione della potestà religiosa e della civile; sicchè gl'istessi Imperanti prestavano obbedienza a' falsi loro Sacerdoti. Veggasi la bell'opera del Sig. Ab. Succagni, *de mutuis Ecclesie & Imperii officiis erga Religionem &c.*

§. IV.

Gesù Cristo adunque dotato d'infinita sapienza, e d'infinita autorità, datagli dal suo eterno Padre in cielo e in terra, ha distinti e separati, giusta la frase di que' sommi Pontefici, e di que' Padri Remensi (vedi §. II.) gli officj della potestà ecclesiastica e civile, con infallibile autorità di definizione. Laonde, sebbene erroneamente possa a taluno sembrare, che un religioso affare assolutamente appartenga all'autorità Principesca, e non alla Gerarchia ecclesiastica; pure il Cattolico veneratore delle divine definizioni, rinunzia a qualunque suo pensiero, e inchina rispettosissimo il capo all'autore della verità, tosto che vede quell'affare per autorità infallibile ascritto alla potestà del Sacerdozio. Quantunque il divino fonte della verità si possa cercare con mezzi diversi, con tutto ciò egli è certamente unico, come una è la ve-
ri-

rità. Questa adunque o si cerchi colle sacre lettere , o colla Tradizione , o insieme , o separatamente , è sempre lo stesso , perchè uno solo è il fonte di verità divine . G. C. come sà ogni Cattolico , ha dato il dono dell' infallibilità di dottrina alla Chiesa sua Sposa , e Madre nostra , acciocchè mai non erri , nè mai possa errare , nel proporre ai Fedeli le sue dottrine ; di modo che una dottrina definita per vera o falsa dalla Chiesa , sia così definita dallo stesso Dio , infallibile verità . Da questi due mezzi , dalla Scrittura e dalla Tradizione , ossia dalle definizioni della Chiesa , come da due canali , che direttamente conducono allo stesso fonte di verità divina , dobbiamo attingere le cattoliche dottrine , riguardanti la diversità degli officj , distintamente definita da Gesù Cristo per gli oggetti proprj della Gerarchia ecclesiastica , e per quelli dell' autorità civile . Per questi mezzi vedremo certissimamente , quali sieno gli oggetti di diritto naturale , che sono infallibilmente assegnati come proprj all' autorità della Chiesa , e quali per conseguenza dal medesimo naturale diritto discendano come proprj della civile potestà .

§. V.

Molte sono le materie , in cui sembra alle persone incolte limitata da Gesù Cristo l' autorità de' Principi ; quando realmente non fù se non se tolto , o preoccupato l' abuso della medesima autorità , secondo il fondamentale principio da noi di sopra stabilito . Cominciamo dalla promulgazione del Vangelo . G. C. disse : *data est mihi omnis potestas in caelo & in terra* . La proposizione è tanto generale , che non ammette eccezione , o si riguardino le parole , con cui è concepita , o la persona di cui in essa si parla . Qual conseguenza ne ricava Gesù Cristo ? eccola : *Euntes ergo* , dice a' suoi discepoli , *docete omnes gentes , baptizantes eos . . . docentes eos servare*

omnia, quae mandavi vobis; conseguenza, la quale dimostra, che il diritto naturale vieta ai Sovrani di opporsi alla promulgazione del Vangelo. Il diritto naturale comanda a tutti, che non sia impedita la promulgazione della verità, ma che anzi sia da tutti favorevolmente assistita. Trattandosi adunque di verità della Religione, e per conseguenza anco di morale, senza di cui non può stare la Religione; dimostra Gesù Cristo talmente separata in ciò l'autorità ecclesiastica dalle civile, che la prima senza necessità di dipendenza dalla seconda debba spargere le verità della Religione medesima. Perciò il nostro divino Legislatore non comandò agli Apostoli, da lui a tal fine inviati in tutto il mondo, di prima implorarne la facoltà dei Sovrani, padroni civili delle provincie, in cui predicavano, e dai Sovrani de' sudditi di diversa Religione; a cui predicavano il Vangelo. Che anzi, come è notissimo, vietati gli Apostoli da' Principi (che s'abusavano di loro autorità) di predicare la nuova legge, risposero essi: *Giudicate voi medesimi, se è giusto ubbidirvi a preferenza di Dio. Non ci permette egli di tacere quello, che abbiamo veduto, e quello, che abbiamo ascoltato.* Erano vietate dagli Imperadori Romani le adunanze private, massimamente di religione contraria alla gentilefca; e perciò per abuso di loro autorità erano proibite ancora le adunanze di Religione Cristiana; eppure senza la loro permissione i Cristiani colla sola autorità di G. C. comunicata agli Apostoli, ed ai loro successori, s'adunavano per assistere ai sacri misterj, e per udire le dottrine di nostra Religione. Tutti i Concilj fatti dagli Apostoli colla promulgazione di leggi, e così tant'altri fatti da' Vescovi ne' primi tre secoli della Chiesa, e conchiusi colla pubblicazione di leggi distruttive de' costumi gentilefchi, e con altre ancora necessarie ed utili alla cristiana fo-

società , non sono limitazioni della potestà civile , ma dimostrano da quali abusi essa debba astenersi , per osservare i doveri imposti dal diritto naturale . Ed ecco come G. C. in tali materie *discrevit utriusque potestatis officia* .

§. VI.

Un' altra separazione fatta dal nostro divino Legislatore , fa vedere ancora assai più la verità , che con alcuni esempj vò dimostrando . Sembrerà a taluno un diritto di qualunque potestà civile , anco gentilefca , il giudicare di tutte le contese nate frai Cristiani . Ma nò , Cristo Signor nostro dimostrò , che il diritto naturale ne riserbò molte , per decoro della vera Religione , alla potestà ecclesiastica . S. Paolo , mosso dal divino Spirito , scrisse (1. ad Corinth. cap. v.) *Audet aliquis vestrum , habens negotium adversus alterum , judicari apud iniquos* (cioè *apud infideles* , come si ha dal v. 6.) & *non apud Sanctos* , cioè i Cristiani , secondo il vocabolario del N. T. , come ha già dimostrato l' eruditissimo P. Mamachi , nelle sue *Origin. & Antiquit. Christian.* Profegue adunque l' Apostolo : *Secularia igitur judicia si habueritis , contemptibiles , qui sunt in Ecclesia , illos constituite ad judicandum* ; e ciò perchè ? risponde l' Apostolo : *ad verecundiam vestram dico* ; cioè , come è chiaro dal contesto , per l' onore della cristiana Religione . Il consigliare i Fedeli , perchè s' astengano dal litigare in giudizio , ella è cosa che si fa , senza togliere nulla dell' autorità civile ; ma il proibire a' medesimi di accostarsi ai tribunali de' giudici del Gentilesimo , sembra un limitare la loro giurisdizione , sembra un privarli degli emolumenti , da cui i giudici , ed i ministri hanno la loro sussistenza . Eppure il diritto naturale , il quale dimostra assai più rispettabile la società cristiana , che la civile , e che perciò deve prima prescrivere l' utilità di quella , che

di questa, il diritto naturale, dissi, per evangelica definizione, riserva alla potestà ecclesiastica la parte di autorità, di cui parliamo: Così S. Agostino (*serm. xxiv. T. iv. col. 1340.*) capì questo divino precetto: *Constituit talibus causis ecclesiasticos Apostolus cognitores, in foro prohibens iurgare Christianos.* Era questo stimato da' Vescovi un peso gravissimo, per testimonianza del S. Dottore (*de oper. Monach. cap. xxix.*) eppure lo tolleravano; perchè come ei scrisse: *Quibus nos molestiis idem afflixit Apostolus, non utique suo, sed ejus, qui per eum loquebatur, arbitrio;* cioè per suggerimento di quel divino Spirito, che formò la nuova alleanza del Vangelo. Con questi testimonj di S. Agostino è stato dimostrato un tale diritto di Religione dal ch. Avvocato Devoti, nelle ottime sue *Institut. Canon. lib. III. tit. I. §. xiv.* ove dimostra, che S. Agostino parlò de' Vescovi non solo come arbitri, ma come veri giudici di quelle cause; e cita in conferma di quell' apostolico precetto i Cartagineſi Concilj III. e v.

§. VII.

S' aggiunga un altro diritto, che ha la Chiesa, nato parimente dal jus naturale, e definito in più d' un Concilio ecumenico, cioè il diritto libero di possedere beni temporali; e per conseguenza di acquistarne. Fù istituita da G. C. la società cristiana, e in quanto cristiana indipendente dalla civile: questa non poteva sussistere, nè poteva esercitare i suoi doveri del culto religioso, e delle altre cristiane virtù, che alla fine poi sono utilissime alla Repubblica civile, senza liberamente possedere de' beni temporali. G. C. adunque infallibile interprete del naturale diritto, che conviene alla società religiosa, anche in ciò *discrevit utriusque potestatis officia*, di maniera che la Chiesa, possedga indipendentemente dalla autorità civile. Quale sarebbe mai stata la Chiesa sotto Nerone, e suoi

suoi simili, se avesse dovuto chiedere loro la facoltà di impiegare denaro in prò d'una Religione, distruttiva di quella, di cui gli Imperatori si dichiararono Pontefici Massimi? Si citi quì da' nostri censori il consenso tacito de' Prencipi Pagani, se vogliono eccitare le risa delle persone le più amanti della serietà. Lodino essi piuttosto i Prencipi Cattolici, che, illuminati sul diritto, che ha la Chiesa di possedere, lo confermarono colle loro savie leggi. E perchè non si abbia da taluno la temerità di tacciare questo diritto della Chiesa per un'opinione scolastica, veggasi la costituzione *Inter cunctas* di Martino V. edita *sacro approbante Concilio* di Costanza, in cui fù dichiarata la contraria opinione per eresia in qualunque circostanza, e nelle formole più solenni contro Wiclefo ed Hus. Veggasi inoltre il Concilio di Trento, che nella sess. xxii. cap. xi. *de Reform.* inflisse l'anatema a qualunque persona, anco degna di singolare menzione, che ardisse per qualunque titolo di usurpare qualunque bene temporale della Chiesa e de' luoghi pii. Veggansi finalmente non solo gli scrittori, che frai Cattolici si credono da' nostri censori per i più spregiudicati, ma persino gli autori eterodossi, che con chiaro stile dicono, essere furto, essere sacrilegio il togliere alla Chiesa i beni temporali, che possiede; così Girolamo Schuarff, difensore di Lutero, Gioacchino Morlino discepolo di Lutero e di Melanctone, Wessembechio Luterano, gli stessi Melanctone, e Lutero, il quale (*in symposiacis*) per dimostrare col fatto istesso, essere illecito il togliere alla Chiesa i suoi beni temporali, e perciò averne essa un legittimo possesso, scrisse: *experientia testatum facit, bonis ecclesiasticis potitos (Laicos) denique ad mendicitatem redigi*; ed a questo proposito ricorda egli un detto di Burcardo Undio; consigliere dell'Electore di Sassonia: *Monasteriorum bona devoraverunt*

nostra equeſtria , & ita conſumpſerunt , ut nec illa amplius habeamus . Poſte tali dimoſtrazioni ſi dubiti pure dà chi ha coraggio di dubitare dell' evidenza . Chi brama d' iſtruirſi amplamente in queſta materia , vegga l' opera celebre *del Diritto libero della Chieſa &c.* Io ne venero l' autore per le moltiffime ſue paſſate e preſenti fatiche a prò della Chieſa di Dio , per la ſua immenſa dottrina , ed erudizione , per cui ha prodotte tante opere , che più faranno biaſimate da' nemici della S. Chieſa , più acquiſteranno la conferma dell' intrinſeco merito , di cui vanno fregiate . In queſt' opera colla maggiore certezza ed evidenza , dimoſtra egli il ſopradetto diritto della Chieſa ; e pertanto reſta dimoſtrato , che per infallibile giudizio dello Spirito Santo queſta parte di diritto naturale appartiene alla Chieſa , cui per falſe umane ragioni ſarebbe aſſai conſtraſtato .

§. VIII.

Aſcendiamo ancora più in alto . Fuvvi un tempo , in cui preſſo i Giudei il Pontefice era anco Sovrano , e preſſo i Gentili il Sovrano era anche Pontefice . Queſta unione di poſteſtà ſacra e civile pareva ben appoggiata alla ragione , che ſembra preſcrivere l' unità nel governo ſupremo d' una Repubblica . Eppure il ſapientiffimo divino Legislatore ha dimoſtrata neceſſaria la ſeparazione di queſte due poſteſtà , in maniera che il Prencipe civile , come fornito d' autorità inferiore , non poſſa arrogarſi l' autorità eccleſiaſtica , che è d' un genere aſſaiſſimo ſuperiore . Il conobbero anco varie nazioni gentileſche , come oſſervai da principio col ch. Sig. Ab. Cuccagni , le quali ſi diviſero le due poſteſtà , la religioſa e la civile , in modo che l' una all' altra obbediva nelle loro determinazioni . Se Iddio ha permefſa o voluta nel popolo Giudeo a tempo degli Aſſomonei , in qualche luogo preſſo i Criſtiani l' unione delle due poſteſtà , egli è da

è da riflettere ; essere cosa assai diversa , che la potestà ecclesiastica eserciti anco la civile , o che la civile eserciti l' ecclesiastica ; siccome altra cosa è , che un Sacerdote cristiano amministri beni temporali , ed altra cosa è che un semplice amministratore di simili beni s' intruda negli impieghi sacerdotali . La prima è permessa dal jus naturale ; la seconda è vietata : e tale si è la luce di questa verità , che l' hanno confessata e sostenuta i Giuristi più nemici della Chiesa . Questa adunque è la separazione fatta da Gesù Cristo della potestà civile dall' ecclesiastica . Pertanto , se ad alcuni sembra ristretta e limitata l' autorità de' Sovrani per l' obbedienza , che debbono ai Sacerdoti della Chiesa , e per la mancanza d' autorità nelle cose fatte sacre dallo stesso nostro divino Legislatore ; è falsa , è temeraria la loro apparenza , è contraria al diritto naturale , e come vedremo in fine di questa proposizione , è ancora repugnante ai cattolici sentimenti de' nostri Sovrani .

§. IX.

V' è ancora assai di più . Finora ho considerate soltanto alcune materie particolari , in cui Gesù Cristo ha divisi gli officj fra le due potestà , ecclesiastica e civile . Non è mio pensiero di parlarne di tutte le altre particolari . Mi contenterò di ragionare di quella generale , che tutte insieme le abbraccia . Questa è l' autorità di far leggi per governare la Repubblica . L' autorità sovrana è da Dio . *Non est potestas , nisi a Deo* (*ad Rom. cap. xii. v. 1.*) La prima conseguenza , che ne viene , non può essere erronea , perchè cavata dall' Apostolo istesso . *Quæ autem a Deo sunt , ordinata sunt* . Che vol dire questo *ordinata sunt* ? Lo spiega lo stesso Apostolo : *Qui resistit potestati , Dei ordinationi resistit* ; perchè ? *Nam Principes non sunt* (cioè *non debent esse*) *timori boni operis , sed mali . . . Dei enim minister est in bonum* . Dunque

que l' *ordinata sunt*, significa, che la potestà, la quale trae la sua origine da Dio, deve essere esercitata in procurare il bene, ed anco nell' impedire il male, come l' Apostolo lo dice dipoi. *Dei enim minister est (Princeps) vindex in iram ei, qui malum fecit*. Il bene consiste nell' adempire la divina legge, il male nel' trasgredirla. Ma la Chiesa, cioè la Gerarchia ecclesiastica è quella, che ha avuta da G. C. privativamente un' autorità infallibile nel dichiarare la divina legge, i divini precetti, e consigli; e perciò ancora nel dimostrare quali sieno le azioni, con cui sono violati i divini comandi; dunque in tutti quei divini precetti, che sono dichiarati per tali dalla potestà della Chiesa, in tutto ciò che è stato dalla medesima dimostrato qual trasgressione della divina legge, dovranno anco i Principi cristiani astenersi dall' interporvi il loro giudizio, la loro autorità. Altrimenti non farà più domma quell' autorità dell' ecclesiastica Gerarchia. Tutta la potestà d' un cattolico Sovrano consiste nell' interpretare ne' casi particolari, per lo sistema del suo governo, i principj del bene o del male, e cavarne conseguenze e immediate, o mediate, e certamente, o almeno verosimilmente analoghe alla divina legge, che professa lo stesso cattolico Sovrano. Ma egli è obbligato dalla sua cristiana Religione a consultare, e seguire i principj morali stabiliti già con infallibile autorità dalla autorità ecclesiastica, posta da Gesù Cristo per definirgli. Il diritto naturale, che è un diritto divino, comanda che il pubblico bene della società si procuri coi principj certi ed infallibili, quando si può; dunque non deve dirsi perciò limitata la potestà de' Principi cristiani, obbligati a seguire i principj infallibili di morale definiti dalla Chiesa, ma deve conchiudersi vietato solo l' abuso di tale potestà, e nel tempo istesso si vede, che Gesù Cristo fondando la
sua

sua Chiesa ha distinto anche in ciò gli officj delle due potestà in maniera, che la civile debba prendere quale dottrina fondamentale quella, che è definita dall' autorità ecclesiastica. Così prescrive il naturale diritto spiegato e dichiarato dal supremo autore della natura e della Chiesa, della società civile e della cristiana.

§. X.

Tutti questi esempi sono di materie, in cui le persone incolte crederebbono limitata l' autorità de' Sovrani cattolici, in paragone di quella, che usavano i Principi Gentili. Ma, siccome ho dimostrato, altro non provano, se non che viene tolto l' abuso di loro potestà, o al più in qualche materia (per non entrare in questioni estranee) rivotato all' autorità ordinaria della Religione, ciò che fù permesso a taluno per autorità straordinaria. Adunque non vi farà più difficoltà nel conoscere, che il matrimonio quanto al vincolo nuziale sia materia di Religione; poichè per diritto naturale esiste la società religiosa, che ha il suo scopo prossimo e i suoi prossimi mezzi diversi dallo scopo prossimo e dai mezzi prossimi della società civile. Ho già di sopra (Proposiz. VIII. §. VII. e segg.) provato che Gesù Cristo innalzò alla natura di Sacramento non il contratto civile, ma bensì il contratto naturale del matrimonio. La dimostrazione chiarissima di questo punto ce la dà il Concilio Trentino, in cui i ven. Padri, congregati in *Spiritu Sancto* definirono qual domma la potestà propria dell' ecclesiastica Gerarchia, nel porre impedimenti dirimenti il vincolo nuziale, e nel giudicare di simili cause matrimoniali. Giova qui ripetere, che fino, che viveranno le sante leggi della logica, farà sempre all' ultima evidenza dimostrata questa verità, come, coll' ajuto del Cielo l' ho dimostrata nella Proposiz. XI. Laonde rimane ancora per legittima

ma

ma conseguenza dichiarato, che da Gesù Cristo fu elevato all'essere di Sacramento non il contratto civile, ma bensì il contratto naturale del matrimonio, come cosa, che di diritto naturale aspetta alla Religione.

§. XI.

Ora si esami pacificamente il fondamentale principio, da cui i nostri censori stimano potersi dedurre, che G. C. abbia dimostrato, appartenere all'autorità civile il giudicare del vincolo nuziale. Le parole di G. C. *Regnum meum non est de hoc mundo* formano il loro fondamento. Ma queste nulla giovano alla loro causa. L'argomento tuttora suppone, ciò, che loro rimane da dimostrare, cioè che il vincolo nuziale sia spettante al diritto civile, e che prima non appartenga alla Religione per diritto naturale. Se quelle parole provassero quanto vogliono i nostri censori, proverebbero ancora, che non poteva l'Apostolo comandare a' Cristiani di abbandonare i tribunali de' Gentili nelle loro contese, e di ricorrere ad altri Cristiani, e particolarmente ai Vescovi; proverebbero inoltre vietato a' medesimi Cristiani, ciò che per domma cattolico è stato loro assolutamente permesso e comandato (ved. i §. §. vi. vii.) Dunque proverebbono troppo quelle parole prese nel senso generalissimo, in cui le prendono i nostri censori. Pertanto, per non cadere in simili assurdi, converrà limitarne il significato a quei termini, nei quali G. C. le ha proferite. Si legga S. Giovanni cap. xviii., e si vedrà, che il nostro Redentore altro non volle dire, se non che egli, sebbene essenzialmente Re dell'universo, pure si diportava fra noi in modo, che compariva di non avere ministri terreni deputati a difenderlo dalle mani de' nemici, fra di cui esso allora si trovava. Così quando Gesù Cristo ricusò di essere giudice di certa eredità, volle dire che quan-

quantunque egli fosse il giudice infallibile di tutto il mondo , pure non v' era bisogno, che egli facesse da giudice in quella causa, e perciò di essa non eragli stato commesso il giudizio . Allora non era peranco stabilita la società cristiana . Così si dica d' altri luoghi simili . Altra cosa è , che Gesù Cristo non abbia voluto esercitare atti di giurisdizione civile ; ed altra cosa è , che come Legislatore divino non abbia separati e divisi , secondo il diritto naturale , gli officj delle due potestà , ecclesiastica e civile , ascrivendo a quella ciò , che dagli uomini ottenebrati nell' errore , non si capiva appartenente alla Religione .

§. XII.

Di fatti quel divino Legislatore , che non volle esercitare atti di giurisdizione puramente civile , esercitò ciò nondimeno la sua autorità di Legislatore , riguardo al vincolo del matrimonio ; togliendo gli abusi , che erano stati tollerati per la durezza del cuore de' Giudei , e che erano divenuti leggi della Repubblica Gentile . Era tollerato il ripudio , che il Giudeo faceva della sua moglie ; e per molti delitti ciò era prescritto dalle leggi de' Romani . Gesù Cristo disse , che *ab initio non fuit sic* ; cioè che il naturale diritto lo vietava ; e perciò egli di bel nuovo lo vieta nella sua legge evangelica , legge primariamente fatta per la vera Religione , la di cui società ha per fondamento il vincolo nuziale . L' Apostolo facendo uso dell' autorità concessa da G. C. ai ministri del Vangelo , loda altamente la verginità , e l' estolle sopra il matrimonio , a titolo di Religione , cioè per essere un' offerta delle più accette a Dio , e per essere cagione di maggiore unione con Dio . Eppure questo consiglio sembra in apparenza contrario al primario bene della Repubblica , il di cui fondamento , secondo i nostri avvertarsi , è il matrimonio , ed il di cui maggior bene è la popolazione . Nè solo abbiamo consigli , ma

ab-

abbiamo ancora in questa materia matrimoniale precisi comandi dall' Apostolo medesimo. Egli come Apostolo dice al Gentile fatto Cristiano, che non dimetta la moglie infedele, se questa consente d'abitare con lui, cioè senza ingiuria del Creatore, e che sia da lui lasciata in abbandono, se quella non acconsente a questa condizione. Eppure l'una o l'altra parte era vietata dalle leggi Romane. Adunque e Gesù Cristo e l'Apostolo hanno dimostrato, che l'affare de' matrimonj Cristiani è uno di quelli, che per diritto naturale appartengono primariamente alla Religione. E' certo che l'uno e l'altro v'hanno esercitata la loro giurisdizione. Gesù Cristo nè esercitò, nè dette agli Apostoli la facoltà d'esercitarla in quelle materie puramente civili, che nulla interessano la Religione; dunque per necessaria conseguenza, voluta da' nostri stessi censori, l'esercitarono in materie di diritto naturale spettanti alla Religione; e perciò dichiararono, che l'affare del vincolo matrimoniale, e degli impedimenti a questo relativi, è affare di Religione.

§. XIII.

Cominciò incautamente Launojo a rendere odiosa a' Principi non cattolici, la cattolica Religione, con obiettare, che farebbe a quegli un grande ostacolo, che lontani li terrebbe dalla medesima, se venendo essi a professarla, dovessero perdere l'autorità di porre impedimenti matrimoniali, e di dispensarne i loro sudditi. Fa meraviglia, che un uomo dotta, per impegno di partito, abbia potuto fare una tale obiezione. Doveva egli da prima riflettere, che il matrimonio anco presso i non Cattolici, per diritto naturale appartiene agli affari di Religione. E poi non sapeva forse Launojo anco tutte le altre materie, di sopra da me accennate, in cui qualunque Sovrano, che abbracciar voglia la Religione di G. C. de-

deve assolutamente trovare dichiarato dal medesimo divino Legislatore l'abuso della civile potestà? L'obbligazione del Principe cattolico di dovere formare la sua legislazione a norma, e non mai contro le dottrine e morali dottrine definite dalla Chiesa; il dovere riconoscere nell'ordine spirituale e sacro persone a se stesso superiori, da cui forza è che dipenda in quel genere qualsivisia cattolico; queste e tutte le altre obbligazioni sopraccennate, che vengono imposte dalla Religione cattolica ad un Sovrano, che la professi, farebbono, giusta l'argomento di Launojo, tanti fortissimi motivi per alienarne il di lui animo dall'abbracciare la medesima santissima Religione. Doveva egli adunque il Sig. Dott. Launojo far anzi conoscere la maggiore felicità, che ha un Sovrano seguace del Cattolicesimo nel governare la sua Repubblica giusta i principj della stessa Religione. Questa nulla gli toglie di ciò, che per naturale diritto è necessario alla civile di lui potestà, che è da Dio; ma solo gli dichiara ciò, che legittimamente per lo medesimo naturale diritto conviene alla Religione. Questa assicurando la felicità d'una Repubblica, assai più di quello possa fare la sola umana ragione, rende ancora assai più felice e sicuro il Sovrano, che deve colle leggi analoghe alla vera Religione governarla ed amministrarla.

§. XIV.

L'empio Obbes comincia la sua opera con dire, che se vi fosse al mondo, fra le tante che vi sono, una Religione vera; sarebbe ottimamente a questa appoggiato l'intero governo d'una Repubblica. Felici adunque i Sovrani cattolici, che reggere possono e debbono la loro Repubblica coi sicuri assiomi di equità prescritti dalla vera ed unica Religione cattolica. In questo fortunato sistema essi possono sperimentare il maggior contento, di cui può essere ri-

L

col-

colmo un animo amante dell'equità. Il maggior piacere dell'intelletto si è il vedere la verità, e da questa ritrarne con sicurezza alcune, colla maggiore verisimiglianza altre conseguenze. E ciò fanno i cattolici Principi, quando affidati al sicuro appoggio delle dottrine definite dalla Chiesa, ne ritraggono delle conseguenze per formare leggi alla loro Repubblica necessarie e vantaggiose. L'oggetto della volontà è l'amore del bene, che nasce dalla verità; ed ecco, che i Principi cattolici col fondamento di quelle medesime dottrine della Chiesa hanno il maggior contento, che può avere un Principe, cioè quello di essere certamente utili e benefici alla Repubblica loro commessa, se nell'amministrazione della medesima non perdano di vista i principj della loro Religione. Iddio adunque vero Sovrano, perchè unico fonte d'ogni potestà, e vero benefattore, perchè unico fonte d'ogni bene, limitando nella nuova Legge non la potestà civile, ma togliendo gli abusi della medesima, e riducendola ai suoi limiti ordinarj ha procurato ai cattolici Sovrani una contentezza infinitamente maggiore di quella, che avevano ed hanno que' Principi, cui non è stato fatto il beneficio, e l'onore d'essere annoverati frai gloriosi seguaci della SS. Religione cattolica.


§. XV.

Li Sovrani cattolici, i quali non istimando di fare essi onore colla loro sublime persona alla cristiana Religione, ma credendo d'averlo grandissimo ricevuto da Dio coll'essere fatti membri della Chiesa, si protestarono mai sempre sudditi della Gerarchia ecclesiastica in tutto ciò che riguarda la Religione medesima, non solo quanto alla dottrina de' dommi, ma anche quanto ai regolamenti dell'ecclesiastica disciplina. Così il grande Giustiniano (*C. tit. de Trinit.*) scrisse al Romano Pontefice Giovanni: *Reddentes honorem*

Apo-

Apostolica Sedi, & vestra Sanctitati (quod semper nobis in voto & fuit, & est) & ut decet Patrem honorantes vestram Beatitudinem, omnia, quae ad Ecclesiarum statum pertinent, festinavimus ad notitiam deferre vestrae Sanctitatis. Lo avvvisa adunque esservi alcuni eretici judaizanti adversus ea, quae ab omnibus Sacerdotibus, secundum vestram doctrinam recte tenentur &c. Non solamente Giustiniano fra gli Imperatori chiama Padre il Romano Pontefice, ma anco Leone e Antemio (C. lib. I. tit. II. l. 16.) appellano collo stesso nome il Patriarca di Costantinopoli. Valentiniano, come attesta Sozomeno (H. E. lib. VI. cap. VII.) disse: *Mihi quidem in Laicorum ordine constituto fas non est hujusmodi negotia (Religionis) curiosius scrutari. Sacerdotes vero, quibus id cura est, seorsim ubique voluerint, conveniant.* E' splendida parimente la protesta, che fece Basilio Imp. nel Concilio VII. art. X. *De vobis autem Laicis, tam qui in dignitatibus, quam qui absolute conversamini, quid amplius dicam non habeo, quam quia nullo modo vobis licet de ecclesiasticis sermonem habere. . . quantacumque enim Religionis & sapientiae Laicus existat, vel etiamsi universa virtute interius polleat, donec Laicus est, ovis vocari non desinet.* Nella stessa maniera hanno parlato tant' altri Re e Imperatori; come sappiamo dai monumenti della Chiesa e della Repubblica. Adunque hanno i Sovrani, professori del Cattolicismo riconosciuti que' limiti, in cui il divino Legislatore ha dichiarato doverli contenere l'autorità civile; e perciò hanno venerata la divina autorità della Chiesa di G. C. e riguardo ai dommi, e riguardo alla disciplina, e con questi fondamentali principj hanno procurata la felicità delle Repub., di cui erano benefici i Sovrani. Dimostrata adunque colle dottrine di G. C., con quelle della Chiesa sua sposa, ed infallibile maestra de' Fedeli, ed inoltre colla stessa cristiana confessione de' Sovra-

ni cattolici, la differenza degli officj delle due potestà, ecclesiastica e civile, e dimostrato ancora con eguale evidenza, che per la dottrina evangelica, per la Tradizione della Chiesa, e particolarmente per la definizione infallibile del Concilio di Trento, spetta alla potestà propria della Chiesa, ossia della potestà ecclesiastica il costituire impedimenti dirimenti il matrimonio, e darne perciò le opportune dispense; v'è da sperare, che l'A. Milanese, e gli altri tutti, che si gloriano del nome venerabile di Cattolico, vogliano e riconoscere chiara quest' autorità della Chiesa, e procurare di porre qualche rimedio al danno, che possono non le loro intenzioni, ma le loro opere avere recato, e possono in progresso recare alla nostrarà augusta ed amatissima Madre la Chiesa cattolica.



PRO.

PROPOSIZIONE X.

La potestà della Chiesa nel costituire impedimenti dirimenti il matrimonio, e nel darne le dispense, non è simultanea colla potestà civile, ma è solamente e privativamente propria della Gerarchia ecclesiastica.

§. I.

RImane per ultimo questa questione, la quale come corollario delle prime tre proposizioni brevissimamente farà da me trattata nei due aspetti, in cui essa può essere proposta. Imperciocchè primo si può cercare, se una tale potestà può essere al Sacerdozio e all'Impero simultanea talmente, che non possa costituirsi un impedimento dirimente il matrimonio, e concedersene una dispensa, senza che insieme non vi concorrano tutte due le potestà ecclesiastica e civile, come due cause, la di cui unione sia necessaria a produrre il determinato effetto d' un impedimento, o d' una dispensa. In secondo luogo vi può essere questione, se ove la Chiesa non ha posti impedimenti, gli possa costituire nello stesso genere il Principe; come facendo una legge non *contra*, ma *praeter* le leggi fatte dalla Chiesa in questa materia. Non mancano scrittori, altri de' quali abbiano dato il loro suffragio affermativo, altri negativo ad ambedue le proposte questioni.

§. II.

Io per conseguenza legitima dei certissimi principj di sopra stabiliti, non posso ammettere in qualunque aspetto l' autorità civile nelle cause, che immediatamente risguardano il vincolo nuziale, nè separata nè congiunta con quella della Chiesa. Ne darò la dimostrazione di questa verità separatamente in ciascuna

na ipotefi, e v' aggiugnerò la rifpofta alle primarie difficoltà. E quanto alla prima, ne nafce la dimoftrazione dai Canonì Trentini. In effi viene definita come propria l' autorità della Gerarchia ecclefiaftica di costituire impedimenti dirimenti il matrimonio; dunque l' affare de' matrimonj quanto al vincolo nuziale, è un affare spettante alla focietà cristiana, chè poffiamo dire un affare di Religione; imperocchè la Chiesa non avendo poteftà; che in quefto genere di Religione e a titolo di Religione, ed avendo effa definita come propria quell' autorità, ne feegue definito per affare di Religione quello del vincolo matrimoniale, elevato da G. C. a natura di Sacramento. Dunque è poteftà privativa della Chiesa il costituire impedimenti dirimenti il matrimonio. Vedi la Prop. II.

§. III.

Lo ftello fi può dimoftrare *ex absurdo* dai medefimi Canonì Trentini. La poteftà in effi definita di costituire impedimenti matrimoniali, e di difpensarne, è definita in modo, che come vera caufa poffa, e debba avere il fuo effetto, fol che nafca da quella caufa, cioè dall' autorità della Chiesa. Se quefta foſſe una caufa parziale, come richiede la prima delle due propoſte queſtioni, farebbe ſtata eſpreſſa come parziale in que' canonì, e non già con modi di dire, che nel commune linguaggio s' adoperano ſoltanto ad eſprimere una caufa, che da ſe ſola produce l' effetto. Dal color bianco, e dal color nero, ſe ne forma in data proporzione il color celeſte. Eſſendo neceſſarj quei due colori a produrre il terzo, non ſi dirà mai, che queſto nafce dal bianco, o nafce dal nero; ma ſi dirà ſempre che nafce dalla unione di quei due, che non ſeparati, ma ſolo inſieme uniti producono l' effetto del color celeſte. Tanto più è neceſſaria queſta preciſione di diſcorſo nelle azioni morali, che nelle fiſiche; o almeno almeno lo è egualmen-

mente necessaria, per esprimere una idea, che con altre non si confonda. Se il Concilio di Trento avesse creduta necessaria anco la civile autorità per gl'impedimenti suddetti, e per le loro dispense, eppure avesse parlato in modo di significare solo necessaria a tale effetto l'autorità ecclesiastica, avrebbe espresso ciò, che non intendeva di definire. Ma parlando d'un Concilio ecumenico, cui assiste l'infallibilità dello Spirito Santo, perchè si definisca la verità, e si definisca chiaramente in modo, che sia utile ai Fedeli, per cui è definita, è assurdo il supporre, non espresso ciò, che i ven. Padri avevano in mente di definire; dunque non può essere, che i suddetti canoni possano intendersi di autorità parziale dalla Chiesa, riguardo all'affare de' matrimonj; dunque il Concilio definì, spettare soltanto alla Chiesa il costituire impedimenti dirimenti e dispensarne.

§. IV.

Di fatti nel Concilio di Trento o vi fù discorso, o non vi fù di questa simultanea autorità del Sacerdizio e dell'Impero, riguardo alle suddette materie matrimoniali. Dalla storia del Concilio non si sa, che mai fosse nato il minimo sospetto frai Padri e Teologi di questa questione. Se non vi fù disputa, se non vi fù discorso di tale questione; è chiaro che i Canoni Trentini, che io in quest'operetta difendo, debbano intendersi nel senso ovvio e commune, e che non possano capirsi altrimenti (§. II. §. III.) Se poi vi fù questione, e pure ne' canoni non s'è aggiunta alcuna clausola, alcuna parola, che indichi, se basti l'autorità della Chiesa, e se sia anco necessaria quella de' Principi; i canoni suddetti, supposta quella questione, farebbono affatto inutili, perchè nulla avrebbono definito di ciò che doveva definirsi. I ven. Padri avrebbono al più lasciato in dubbio il senso de' canoni medesimi; dunque nulla avrebbono definito,

che possa esser utile alla Chiesa; perciò sarebbe stata una fatica, ed un pensiero affatto inutile il promulgare que' canoni. Che anzi, in cambio d'essere utili, farebbono alla Chiesa assai dannosi per le dispute, e dissensioni gagliardissime, che in una materia sì interessante la Chiesa, e la Repubblica avrebbero disturbata la pace e tranquillità del Sacerdozio e dell'Impero. Ma per verità, se vi fosse stata qualche pretesione dell' autorità civile in quell' affare, non sarebbe mai stato permesso da' Vescovi, e dagli oratori e ministri regj, che si definisse un articolo in modo, che non solo ne potesse nascere dubbio della regia autorità, ma stando al senso commune si dovesse credere affatto esclusa. Ma dicasi pure senza tema di fallire; così fu definito chiaramente, perchè nulla fù computata quella difficoltà, sù di cui fanno tanto rumori i moderni metafisici, nostri censori. Finalmente il non esservi mai stata dopo il Concilio la minima disputa sù questo punto, fra la potestà ecclesiastica, e la civile; questa è l' ultima dimostrazione, che nemo vi fù tal questione a tempo del Concilio stesso. Le parole adunque, con cui sono concepiti i Canoni Trentini, dimostrano essere solo della Gerarchia ecclesiastica la potestà di costituire impedimenti dirimenti il matrimonio, e dispensarne.

§. V.

Lo stesso autor Milanese, che confuto, mi porge un altro argomento, che se, secondo i suoi penfamenti, ha forza di provare solitaria la potestà civile in quegli affari matrimoniali, l' avrà anco maggiore per provare indipendente la Chiesa nell' esercizio di quell' autorità, da me già dimostrata evidentemente. *Accordata* (egli scrive pag. 41.) *alla Chiesa ed al Principato la facoltà di potere stabilire le condizioni necessarie alla validità del contratto del matrimonio, con questa promiscuità ed eguaglianza di diritto, non rimangono*

gono forse rovesciati tutti i fondamenti dell'una e dell'altra potestà? Come sarebbero queste indipendenti, se l'una avesse bisogno dell'assenso dell'altra per inabilitare i sudditi al contratto, e per dispensarli dal rigor della legge ne' casi particolari? Quante volte potrebbe l'una distruggere, e negar ciò, che l'altra avesse stabilito e concesso? E chi non vede in questo sistema una pernicioso confusione di diritto, ed un manifesto disordine di cose? Così sarebbe appunto, posta una perfetta eguaglianza di potestà. Ma la Chiesa di più è infallibile nelle sue definizioni dommatiche, e la potestà civile, per quanto sublime si concepisca, non è mai stata, nè mai sarà creduta infallibile nelle sue teoretiche leggi; dunque farebbe sempre superiore l'autorità della Chiesa in quegli affari; e talmente farebbe superiore, quato lo è l'infallibilità alla fallibilità, cioè infinitamente superiore alla potestà civile; e perciò questa potrebbe in detta ipotesi considerarsi per nulla; siccome un nulla, o anche meno del nulla, parlando col vocabolario matematico, è la fallibilità posta a proporzione col'infallibilità.

§. VI.

Due sono gli argomenti primarj, che si possono a questa verità opporre da chi non ne conosce il peso. Primo, il matrimonio è così fondamento della società cristiana, come lo è della civile: nè l'una nè l'altra sussiste senza il matrimonio; dunque all'eguaglianza degli effetti deve rispondere l'eguaglianza delle cause. Secondo costa da' monumenti della Chiesa e della Repubblica, che le due potestà, ecclesiastica e civile si sono vicendevolmente ajutate colle loro leggi, e colle mutue preghiere nell'affare degli impedimenti matrimoniali. Hanno i Principi rispettate le leggi della Chiesa, nè hanno richiesto il di lei ajuto autorevole; e così ha fatto la Chiesa in verso della civile potestà. Dunque e colla ragione, e colla pratica sembra

bra dimostrata la necessaria unione delle due potestà; come di due cause necessariamente congiunte per potere produrre l'effetto relativo ai matrimoniali impedimenti, ed alle dispense dai medesimi.

§. VII.

Brevemente rispondo all'uno ed all'altro di questi argomenti. E' verissimo, che non può reggere nè la società cristiana, nè la civile senza il matrimonio. Ma siccome la società cristiana, come società religiosa è infinitamente più nobile della civile; e siccome dal sapientissimo autore della natura, e della grazia sono stati separati gli officj dell'una e dell'altra società a maggior vantaggio della società cristiana e della civile, e siccome per confessione dell'avversario non può essere egualmente diviso fra le due potestà del Sacerdozio e dell'Impero il diritto di costituire impedimenti, che dirimano il vincolo matrimoniale; perciò il naturale diritto evidentemente dimostra, che alla Chiesa, cioè alla Gerarchia ecclesiastica doveva essere riservata l'autorità suddetta sui matrimonj della società cristiana. Quindi è che la Chiesa, congregata nell'ecumenico Concilio Trentino, con infallibile dottrina ha definito un tale diritto per l'ecclesiastica Gerarchia. Questa definizione, è definizione divina, emanata dall'autore infallibile della verità, autore insieme della grazia e della natura. Laonde ha voluto Iddio, che l'utilità, che da' matrimonj ne ricava la civile Repubblica, sia dipendente dall'autorità della Chiesa. Questa ha per suo primario scopo la moltiplicazione de' cittadini della celeste Gerusalemme, come il Principato ha per fine la propagazione della civile società; ma la Chiesa ha quello scopo, secondo le leggi divine, di cui essa è depositaria e custode infallibile, cui devono prestare e prestano tutto l'ossequio i cattolici Sovrani, amanti e veneratori della santissima, ed unicamente vera Religione cattolica. E sic-

co-

come Iddio ha subordinati gli Ecclesiastici in molte cose civili alla potestà dell' Impero , così ha tutti i Cristiani subordinati all' autorità della Chiesa negli affari , che risguardano la Religione .

§. VIII.

Quindi ancora è manifesto il perchè i Principi cattolici si sieno prudentemente appoggiati all' autorità della Chiesa , ed a questa abbiano ricorso per gli affari , risguardanti il vincolo matrimoniale . La conseguenza è per se stessa così evidente , che non richiede da me una più chiara dimostrazione . Piuttosto io debbo rispondere opportunamente ad una difficoltà , che l' autor Milanese poco istruito della storia del Concilio Trentino , ci propone pag. 42. con queste sue parole : *Nè val l' osservare , ei scrive , che i Principi stessi pregarono gli augusti Padri del Concilio ad imporre alcuni impedimenti ; poichè da questa preghiera se ne può forse dedurre , che essi abbiano inteso di non averne il diritto ? E perchè non dovrà piuttosto dirsi , che que' Principi colle preghiere avanzate al Concilio , per mezzo de' loro Ambasciatori , hanno solo dimostrato il loro desiderio , che nel sistema degli impedimenti dirimenti il matrimonio vi concorresse anche la Chiesa , giacchè la di lei autorità poteva moltissimo contribuire a contenere i popoli , e a renderli più sommessi ed obbedienti all' esecuzione degli imperiali decreti ?* Tutto questo discorso è relativo agli oratori del Cristianissimo Re di Francia , i quali pregando i ven. Padri Trentini a porre impedimento dirimente ai matrimonj clandestini , e a quelli contratti da figlj di famiglia senza il consenso de' genitori , dissero , come costa dalla storia del Pallavicini , essere il loro Sovrano *a Christiana disciplina edoctum & institutum , ut vobis omnia tribuat , eorumque omnium istorum rationem , cognitionem & iudicium apud Vos , omnino sciat pertinere .* Un poco più di riflessione , che

che avesse usata l'autore Milanese, avrebbesi risparmiata quella difficoltà. Veggasi per compimento della risposta il §. xv. della Proposizione vii. Nella dimostrazione della medesima Prop. §. x. e segg. ritroverà egli anco la maniera di soddisfare all'altra parte della obiezione da me qui dianzi proposta al §. vi. Dunque si è abbondantemente dimostrata l'autorità della Chiesa, nel costituire impedimenti dirimenti, e darne le dispense, indipendente affatto dalla potestà civile. A questa per conseguenza rimane l'incarico di pensare e stabilire le leggi per gli effetti civili del matrimonio, i soli effetti, che di lor natura spettano alla civile autorità; siccome l'hanno riconosciuto, e di buon grado confessato i più illuminati Sovrani, veneratori del Cattolicismo.

§. IX.

Resta da dimostrarsi ancora più brevemente la proposizione presa nel secondo dei due aspetti di sopra accennati; cioè, che non possa la potestà civile costituire impedimenti al vincolo matrimoniale, oltre quelli che sono stati stabiliti dall'ecclesiastica autorità. L'affare degli impedimenti dirimenti è affare privato di Religione, come ho già più volte evidentemente dimostrato. Dunque in nessuna ipotesi può convenire alla potestà civile il costituire gl'impedimenti suddetti, e il dispensarne. Imperciocchè siccome non è lecito alla Chiesa il fare leggi civili, oltre quelle che sono legittimamente promulgate dalla civile autorità de' Principi, perchè la natura di queste richiama sempre per legittima soltanto la loro autorità legittimamente adoperata; così per maniera affatto eguale non è mai permesso a' Sovrani il fare leggi ecclesiastiche, obbliganti la società cristiana, oltre quelle, che già sono stata pubblicate dalla Chiesa; perchè il genere di tali leggi riconosce soltanto per legittima la sua origine dalla ecclesiastica autorità.

tà. Si dia ancora, secondo il costume da me ufato, la dimostrazione *ex absurdo*. Si ponga adunque, che la potestà civile promulghi in un tempo alcune leggi, che costituiscano impedimenti dirimenti il matrimonio, oltre quelli che già furono stabiliti dalla Chiesa. E' possibile l'ipotesi, che tali leggi non sieno conformi allo spirito della Chiesa istessa. Il non essere state da questa promulgate innanzi è una ragione, che rende per lo meno possibile l'ipotesi suddetta; giacchè la Chiesa animata dallo Spirito di Dio pensa sempre a ciò, che è necessario e vantaggioso a' suoi Fedeli. Dunque in tale ipotesi, secondo i principi ammessi ancora da que' Teologi, la Chiesa avrà l'autorità di rivocare quelle leggi contrarie al suo spirito, come ha l'autorità di far quelle, che al medesimo spirito sono conformi. Pertanto che gioverà ad alcuni Teologi, l'aver data a' Principi secolari la potestà di far leggi in questa materia *praeter* le leggi della Chiesa? Servirà in sostanza a dimostrare, che essi non hanno alcun diritto di farle. Ecco in ultima analisi dove v'è a finire quella inconsiderata autorità, che hanno loro concessa. Per lo che la legge, essendo legge che riguarda un affare di Religione, non potrà mai il Sovrano laico estendere la sua autorità sopra quel punto della validità o della nullità del vincolo matrimoniale. La Chiesa pertanto è la sola, cui fù affidata Gesù Cristo questa autorità, e che secondo le diverse circostanze ha fatte diverse leggi sugli impedimenti matrimoniali; e non solo ne ha date le particolari dispense, secondo la maggiore utilità della società cristiana, ma attese diverse circostanze generali ha ristrette le sue antiche leggi a minor numero d'impedimenti. Le umane cose sono variabili; ma invariabile è lo spirito della Religione sì ne' dommi, che nella disciplina (poichè questa e quelli sono diretti dal medesimo Spirito di Dio);
laon-

laonde acciò invariabile rimanesse quello spirito nella varietà delle circostanze, la Chiesa ha stimato di dover variare le sue leggi matrimoniali, togliendo alcuni degli impedimenti dirimenti, che in altre circostanze dovette credere conformi allo spirito del Cristianesimo. Così assai più di frequente fanno i legislatori civili, essendo le circostanze degli affari civili assai più di lor natura variabili, che quelli della ecclesiastica società. E siccome è domma, perchè è necessaria conseguenza d' un domma, che la disciplina ecclesiastica è dell' autorità primigenia della Chiesa; così o intendano o nò i metafisici il perchè di queste mutazioni di disciplina, riguardo agli impedimenti matrimoniali, nulla affatto a noi importa. Chi ha la potestà originaria, è giudice ancora dell' uso, che ne deve, e che ne può fare nelle diverse circostanze.

§. X.

Obietteranno forse, che alcuni Teologi dottissimi, come Cattarino, Pietro Soto, Sanchez, ed altri hanno sostenuta un' opinione alla nostra contraria; e che la ragion naturale richiede talvolta, che il Principe secolare proibisca il matrimonio ad alcune persone, come a quelle, che sono addette alla condizione militare, la quale è indispensabilmente necessaria alla difesa dell' Impero, e la quale deve essere libera dai molti legami della vita conjugale. Per lo che certamente dovrà essere lecito al Sovrano far leggi sù quest' affare, ove non le abbia promulgate la Chiesa.

§. XI.

Ma per dare una risposta primieramente a quest' ultima osservazione, dico essere falso, che la condizione militare assolutamente richiegga persone libere dai vincoli matrimoniali. Il solo fatto basta per la più forte risposta. Chi è stato in città suddi-
te

te a Principi secolari, sà quanti, anco fra semplici soldati, sieno obbligati alla vita conjugale. Per ciò poi che spetta all' autorità de' Teologi, ha già l'autor Milanese pag. 9. risposto con Melchior Cano, che tanto vale la loro testimonianza, quanto la ragione sopra di cui essi appoggiano la loro opinione. Ora qual' è la ragione di que' Teologi in questa materia? La ragione della tranquillità civile, che deve essere procurata dal Principe colla sua autorità. Ma primieramente nel contrasto di due opinioni, anche nella materia di matrimonio, disse già il Cattarino (vedi Proposizione VI. §. I.) che devesi lasciarne il giudizio alla Chiesa. Se gli altri Teologi avessero di loro istituto più diligentemente esaminata questa questione, sono troppo persuaso, che vinti dalle ragioni di sopra esposte (§. §. II. III. e seg.) avrebbero sottoscritto alla sentenza, che io difendo: avrebbero conosciuta immutabile la ragione da me recata, anco stando ai loro principj, ed avrebbero rilevata la contradizione della loro opinione. Imperocchè la ragione della pubblica tranquillità, a cui essi s' affidarono, non solo prova, che sarebbe lecito e doveroso al Principe il fare leggi matrimoniali, oltre quelle della Chiesa, ma proverebbe ancora, essere tutta affatto propria de' Sovrani l' autorità sugli impedimenti matrimoniali; poichè questi pure, o le loro dispense sono due cose, che moltissimo interessano la tranquillità della Repubblica. Dunque la ragione recata da que' Teologi prova assai più di quello, che essi vogliono, anzi distrugge la loro vera sentenza dell' autorità propria alla Chiesa di costituire impedimenti dirimenti il matrimonio. Perchè il matrimonio frai Cristiani è Sacramento, per questo essi credettero a tutta ragione riservata alla Chiesa quella autorità. Dunque se avessero un pò più analizzata questa ragione-

gione, ed avessero riconosciuto più chiaramente, che il vincolo matrimoniale è un oggetto di Religione, avrebbero certamente capito, che spetta alla Gerarchia ecclesiastica il determinare le regole, con cui debba riputarsi dai Cristiani valido o invalido quel vincolo, come fondamento della società cristiana, e che non può appartenere giammai alla civile potestà. Che anzi se avessero osservato, che l'ultima ragione degli impedimenti matrimoniali interessante moltissimo il costume cristiano, avrebbero capito, che, prescindendo ancora dalla ragione di Sacramento, sono i Cristiani sempre soggetti alle ecclesiastiche leggi dei matrimoniali impedimenti.

§. XII.

Si termini questa difesa con una brevissima ricapitolazione. I suddetti Canonî Trentini furono fatti e promulgati con tutte le regole e condizioni richieste da' nostri contraddittori; i medesimi canonî sono contro Lutero; questi attestò di non avere negata la civile, ma solo l'ecclesiastica autorità fuggl' impedimenti matrimoniali; dunque è domma quest' autorità della Chiesa. E' falso che Teologi gravissimi abbiano contrastata l' autorità di questo domma, E' falso che i Sovrani cattolici di propria autorità abbiano fatte leggi d' impedimenti matrimoniali; ed è falso, che la Chiesa non abbia disapprovate le loro leggi e dispense. Che anzi la Chiesa ed i Sovrani hanno riconosciuto il vincolo matrimoniale per un affare spettante primariamente non alla società civile, ma alla società cristiana, e perciò alla Religione. I soli Canonî Trentini chiarissimi bastano a dimostrarne evidentemente la verità di questa asserzione. Dunque chi si protesta per Cattolico non può per qualunque ragione contrastare que' canonî; perchè verità infallibili attestate dalla Chiesa, colonna e firmamento della verità.

F I N E .

